

R I V I S T A DEGLI INFORTUNI e DELLE MALATTIE PROFESSIONALI

VI SERIE DELLA **RASSEGNA DELLA PREVIDENZA SOCIALE** ANNO CVIII

FASCICOLO N. 2/2021

PUBBLICAZIONE QUADRIMESTRALE DELL'INAIL - ROMA

PROGETTO MAPPE DI RISCHIO 2021

***UNA MAPPATURA DEL RISCHIO DI DANNO
DA LAVORO A CARICO DEL RACHIDE IN ITALIA
NEL QUINQUENNIO 2015-2019***

INAIL

RIVISTA DEGLI INFORTUNI e DELLE MALATTIE PROFESSIONALI

DIRETTORE EDITORIALE

Franco Bettoni

DIRETTORE RESPONSABILE

Luigi La Peccerella

REDATTORE CAPO

Valeria Piatti

COMITATO SCIENTIFICO

Giuseppe Abbritti

Pasquale Acconcia

Fabrizio Benedetti

Maria Agostina Cabiddu

Daniela Calafiore

Maurizio Cinelli

Maria Giulia Cosentino

Antonella Ninci

Silvia D'Amario

Nicola De Marinis

Aldo De Matteis

Carlo De Petris

Natale Mario Di Luca

Sergio Di Nola

Giulia Ferrari

Edoardo Gambacciani

Bruno Giordano

Stefano Giubboni

Raffaele Guariniello

Eugenio Guglielmelli

Stefano Signorini

Marco Lai

Paolo Lazzara

Giuseppe Ludovico

Arturo Maresca

Paolo Pascucci

Giovanni Paura

Pietro Pennacchi

Antonella Polimeni

Patrizio Rossi

Patrizia Tullini

COORDINAMENTO GIURISPRUDENZA

Avvocatura Generale Inail

REDAZIONE

Cristina Francesca Giombini

In copertina: immagine tratta da Banca dati Inail

Autorizzazione del Tribunale di Roma n. 2144 del 26 maggio 1951

Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in abbonamento postale art. 2, comma 20/c, legge 662/96 - Filiale di Milano

Stampa: Tipografia Inail - Milano - Via Boncompagni, 41

ISSN 0035-5836

La Sovrintendenza sanitaria dell'Inail ha avviato e sta sviluppando un progetto di mappatura dei rischi che causano alla persona danno da lavoro.

Il presente numero è dedicato alla pubblicazione della mappatura del rischio di danno da lavoro a carico del rachide in Italia nel quinquennio 2015-2019.

Per evidenziare l'importanza dell'elaborato che si sottopone all'attenzione dei lettori sarebbe sufficiente sottolineare che le malattie a carico del sistema osteo-muscolare e del connettivo (M00-M99) - tra le quali rientrano quelle oggetto della presente mappatura - rappresentano il 66,75% del totale delle malattie professionali nella media nel quinquennio esaminato e hanno avuto un aumento nel periodo pari all'8,42% (da 37.408 nel 2015 a 40.846 nel 2019). Tra di esse, appunto, prevalgono di gran lunga le patologie a carico del rachide, che rappresentano, da sole, il 30% di tutte le malattie professionali riconosciute nel periodo esaminato.

Il macro-dato statistico, cioè il dato grezzo nazionale riferito al numero complessivo di denunce di malattia professionale, non fornisce, peraltro, informazioni sufficienti per la comprensione del fenomeno della tecnopatia. Il livello di analisi dello studio è stato, perciò, approfondito fino al punto di verificare la percentuale di malattie del rachide rapportata al numero di addetti alle diverse categorie di attività e, all'interno di ciascuna categoria, alla variabile costituita dalle diversificate mansioni di fatto svolte dai lavoratori. L'analisi, inoltre, ha tenuto conto anche delle disomogeneità tra i territori ed è stata, perciò, sviluppata a livello regionale, provinciale e sub-provinciale.

Si tratta, quindi, di uno studio che ha permesso la mappatura di dettaglio del rischio nella sua concreta sussistenza e articolazione fattuale e che risulta, perciò particolarmente utile non soltanto per il riconoscimento degli eventi tutelabili, ma anche, se non soprattutto, ai fini della prevenzione e, cioè, della effettiva rilevazione dei rischi e della individuazione delle misure da adottare per un efficace contenimento degli stessi.

LUIGI LA PECCERELLA

SOMMARIO

Parte I

DOTTRINA E PRASSI

Sovrintendenza sanitaria centrale Inail: Progetto mappe di rischio - Una mappatura del rischio di danno da lavoro a carico del rachide in Italia nel quinquennio 2015-2019

165

Parte II

GIURISPRUDENZA

Procedura civile - Diversa quantificazione e/o specificazione della pretesa - No prospettazione di nuova causa petendi - Emendatio libelli - Ammissibilità sia in primo che in secondo grado - Azione di regresso Inail - Credito di valore - Variazioni dell'ammontare del credito - Obbligo del giudice di liquidazione con riferimento a quella definitiva - Mera precisazione del petitum - Richiesta anche in appello - No necessità proposizione appello incidentale - **CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE - SEZIONE CIVILE III 21 MARZO 2022, N. 9005**

37

Codice civile - Obbligazioni solidali - Art. 2055 c.c. - Responsabilità solidale - Fatto imputabile a più persone - Irrilevanza condotte lesive autonome o per titoli diversi - Unicità del fatto dannoso riferita solo al danneggiato - No necessità dell'identità delle norme giuridiche violate - Accertamento solo del nesso causale - Capitali conferiti a società fiduciarie di cui alla l. n. 1966/1939 - Mandato fiduciario senza rappresentanza - Male gestio società fiduciaria - Responsabilità concorsuale del Mise - Società Fiduciaria in l.c.a. - Ammissione allo stato passivo fallimentare - Effetto interruttivo della prescrizione - Estensione effetto interruttivo della prescrizione al Mise ove obbligato solidale per il risarcimento del danno da perdita dei capitali fiduciarmente conferiti nella società soggetta a vigilanza divenuta insolvente. - **CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE - SEZIONE UNITE 27 APRILE 2022, N. 13143**

40

- Pensione di anzianità - Benefici previsti dall'art. 47, comma 4, DL n. 269/2003 conv. in l. n. 326/2003 - Inail titolare dell'accertamento dell'esposizione ad amianto e del rilascio della relativa certificazione - Azione di responsabilità civile in presenza di erronea certificazione - Inail legittimato passivo - Concorso di colpa del lavoratore - Eccezione rilevabile solo d'ufficio - **CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE - SEZIONE CIVILE III 9 MAGGIO 2022, N. 14556** 62
- Procedura civile - Notificazioni - Medesimo processo - Persona ritenuta dapprima irreperibile poi reperibile in ragione di un mutamento dello stato dei fatti - Validità atti notificati sia ex art. 143 c.p.c. che ex art. 140 c.p.c. - **CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE - SEZIONE CIVILE I 11 MAGGIO 2022, N. 1487925** 65
- Azione surrogatoria - Mancata manifestazione assicuratore sociale della volontà di surrogarsi entro 45 gg ex art. 142 C.d.A. - Perdita del diritto ai soli danni che l'assicurazione abbia risarcito alla vittima - Salvo il diritto alla surroga per le somme versate alla vittima per danni non chiesti e/o non risarciti - **CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE - SEZIONE CIVILE III 11 MAGGIO 2022, N. 14981** 72
- Procedimento civile - Notificazioni - Domicilio digitale - Indirizzo PEC comunicato da ciascun avvocato al Consiglio dell'Ordine di appartenenza e inserito nel ReGIndE - Notifica atto giudiziario ad un indirizzo PEC riferibile alla parte personalmente o al difensore, ma diverso da quello inserito nel ReGIndE - Nullità - Irrilevanza presenza indirizzo nell'INIPEC -Notifica sentenza ad indirizzo Pec del procuratore costituito diverso da quello inserito nel ReGIndE - No decorrenza termine breve - **CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE - SEZIONE II 16 GIUGNO 2022, N. 19351** 83

Parte I

DOTTRINA E PRASSI

A cura della

Sovrintendenza sanitaria centrale Inail

Gruppo di lavoro

Dimitri Mandolesi, Sara Manetta, Gabriele Norcia, Elisa Saldutti.

Ringraziamenti

Questo lavoro non sarebbe stato possibile senza il supporto, l'incoraggiamento e la guida esperta del Dott. Mariano Innocenzi, responsabile del III Settore della Ssc fino al 1 dicembre 2021, la cui attività e la cui produzione scientifica degli ultimi 20 anni hanno rappresentato il presupposto e l'ispirazione per il Progetto Mappe.

Grazie alla dott.ssa Maria Antonietta Piccinin, DM2 ad interim del Settore III della Ssc e al Dott. Patrizio Rossi, Sovrintendente sanitario centrale, per il continuo e rigoroso confronto che ci ha consentito di trovare la giusta direzione.

PROGETTO MAPPE DI RISCHIO 2021

Una mappatura del rischio di danno da lavoro a carico del rachide in Italia nel quinquennio 2015-2019

Premessa

Il progetto mappe di rischio si inserisce nel solco della vocazione storica dell'Istituto alla tutela integrata del lavoratore che in ragione del suo lavoro ha subito un danno alla salute. È una tutela che agisce su due direttrici fondamentali, finemente intrecciate tra loro: l'attività di ristoro del danno e la sua prevenzione. Il cardine intorno al quale ruota ogni attività di tutela è lo studio del rischio che causa, o concausa, il danno: dallo studio del rischio partono sia la tutela assicurativa che la prevenzione del danno. Questo è il punto di inizio del progetto e la sua ragion d'essere.

Il numero elevato di eventi, infortuni e malattie professionali, denunciati a Inail negli anni, ha subito variazioni che necessitano di un dettagliato monitoraggio, per una migliore comprensione del fenomeno e la predisposizione di piani strategici per affrontarlo.

La base da cui prendere le mosse non può che essere il patrimonio informativo inestimabile di cui dispone l'Istituto. Una mole colossale di dati riferiti a ogni singolo evento denunciato negli anni è conservata negli archivi informatici dell'Ente, organizzati in banche dati diverse, parzialmente dialoganti tra loro. È nostra convinzione, confermata da solide evidenze empiriche, che la sistematica ricognizione di tali informazioni, con metodo sperimentale, e lo sforzo costante di intessere connessioni tra le diverse banche di dati, nella direzione di una lettura sempre più integrata, possa fornire strumenti essenziali per la interpretazione del fenomeno del danno da lavoro in Italia e consentire una sua gestione molto più efficace.

In Sovrintendenza sanitaria centrale, negli anni 2015-2020, è stata realizzata, in collaborazione con la Direzione centrale organizzazione digitale e la Direzione centrale prevenzione e le Regioni, la procedura informatica **Flussi informativi**,

che permette di estrarre i dati relativi alle malattie denunciate a Inail negli ultimi 20 anni. Negli anni 2018-19 è stato sviluppato, e parzialmente realizzato, un progetto formativo per i medici funzionari del territorio con l'obiettivo di trasmettere le competenze utili a produrre mappe di rischio e di danno nella propria regione. Il progetto ha subito un arresto nell'anno 2020 a causa dell'emergenza Covid 19.

Il **Progetto Mappe di rischio** ha raccolto il testimone di questa attività. Un gruppo di lavoro costituito da Specialisti in Medicina del lavoro e in Medicina legale della Ssc ha realizzato un primo prototipo di mappe di rischio, a partire dallo studio delle informazioni estratte dalle principali Banche dati dell'Istituto: **Open Data, Banca dati statistica e Flussi informativi**. Il punto specificamente qualificante del Progetto è stata l'integrazione delle informazioni così estratte con quelle puntuali derivanti dall'analisi di ogni singolo caso su **Car.Cli**, da cui provengono dati esclusivi, non ricavabili altrove.

La scelta dei temi su cui concentrare lo studio per l'anno 2021 è stata indirizzata dall'analisi elementare degli **Open Data**, relativi all'ultimo quinquennio.

Nel 2019 sono state denunciate **61.197** malattie professionali, **49.271** nel settore Industria e servizi, **11.287** nel settore Agricoltura e **639** nel settore Per conto Stato.

Analizzando il quinquennio **2015-2019**, si evidenzia un aumento delle denunce del **7,02%** (da 45.811 nel 2015 a 49.271 nel 2019) nella Gestione Industria e servizi, una riduzione dell'**8,68%** (da 12.267 nel 2015 a 11.287 nel 2019) nel settore Agricoltura e una cospicua riduzione pari al **26,92%** (da 811 nel 2015 a 639 nel 2019) nel settore Conto Stato.

Le **Malattie a carico del sistema osteo-muscolare e del connettivo** (M00-M99) rappresentano il **66,75%** del totale delle malattie professionali riconosciute in media nel quinquennio esaminato e hanno avuto un aumento nel periodo pari all'**8,42%** (da 37.408 nel 2015 a 40.846 nel 2019). Tra di esse, prevalgono di gran lunga le **patologie a carico del rachide**, che rappresentano, da sole, dal 25 al 30% di tutte le malattie professionali riconosciute nel periodo esaminato.

Per questo motivo questa categoria nosologica è stata scelta per tema dello studio 2021.

Lo studio

La prima ricognizione per un inquadramento quantitativo del fenomeno è stata effettuata su **Open Data**. Abbiamo verificato l'andamento di denunce e riconoscimenti di MP nel **quinquennio 2015-2019**, l'ultimo di cui si dispone di dati completi e che per questo motivo è stato scelto come ambito cronologico di analisi per l'intero progetto.

Abbiamo rilevato il **numero degli eventi denunciati e riconosciuti** ed estrapolato la percentuale relativa, per ogni anno del quinquennio; abbiamo inoltre riportato la media annua di denunce e riconoscimenti e la percentuale media di riconoscimento.


Tabella 1

Malattie professionali: totali generali 2015-2019

Tutte le gestioni

	2015	2016	2017	2018	2019	media
Denunciate	58.889	60.218	57.995	59.462	61.197	59.552
Riconosciute	26.327	25.892	24.584	25.824	24.095	25.344
% riconoscimenti	44.70%	42.99%	42.38%	43.42%	39.37%	42.57%

Fonte: Open Data Inail - Elaborazioni: III settore Ssc



Fonte: Open Data Inail - Elaborazioni: III settore Ssc

Risulta dunque una media annua di **59.552** malattie denunciate e **25.344** riconosciute, per una percentuale media di riconoscimenti del **42,57 %**. I valori annui sono in crescita, con il valore massimo registrato nel **2019**, ultimo anno della rilevazione, che presenta un numero di denunce del **3,77%** maggiore rispetto all'anno di esordio del quinquennio, il 2015. Abbiamo quindi ricercato su **Open Data** informazioni relative alla classificazione ICD-X delle patologie. È stato deciso di operare la ricerca per **malattie riconosciute** in quanto per questa categoria risulta certa la classificazione nosologica ICD-X. Ai numeri assoluti, abbiamo aggiunto il **valore medio annuo** e la **percentuale relativa** a quella classe ICD-X sul totale delle patologie riconosciute. Abbiamo selezionato le classi ICD-X da un **numero minimo di 100 riconoscimenti** di media all'anno.

Tabella 2

Malattie professionali riconosciute per anno di protocollo e ICD-X accertato
Situazione nazionale 2015-2019

Primi ICD-X in ordine di frequenza	2015	2016	2017	2018	2019	MEDIA ANNUA	% DEL TOTALE
XIII Patologie muscoloscheletriche e connettivali	17.262	16.922	16.365	17.337	16.367	16.850	66,48
VI Neuropatie	3.608	3.715	3.493	3.815	3.516	3.629	14,31
VIII Patologie dell'orecchio	2.277	2.287	2.059	2.128	1.766	2.013	7,94
X Disturbi del sistema respiratorio	1.448	1.257	1.132	1.047	1.053	1.187	4,68
II Neoplasie	1.315	1.274	1.202	1.140	1.088	6.019	5,18
XII Dermatopatie	256	267	212	262	235	246	0,9

Fonte: Open Data Inail - Elaborazioni: III settore Ssc

La prima classe ICD-X per numero di denunce è risultata essere la **XIII**, riferibile alle **Patologie muscoloscheletriche e connettivali**, di cui sono riconosciuti mediamente oltre **16.000** casi all'anno, per una quota pari al **66%** del totale dei riconoscimenti.

Scendendo in un dettaglio ulteriore, estraendo cioè, sempre da Open Data, i dati relativi alle **singole patologie all'interno delle classi ICD-X**, si individuano quelle a maggiore frequenza di riconoscimenti. Ancora una volta il parametro di ricerca utilizzato è relativo alle **malattie riconosciute**, in quanto, come detto, per questa classe di dati abbiamo definizioni di certezza. Come nelle altre estrapolazioni, abbiamo aggiunto il **dato medio dei riconoscimenti** (per anno) e la **percentuale delle riconosciute per singola patologia** sul numero totale delle riconosciute.

Questo ultimo dato rende l'idea del peso specifico della singola patologia su tutta

la platea delle malattie riconosciute. Nella tabella sono riportate le prime 10 patologie ordinate per numerosità decrescente, in **giallo** evidenziate le 4 classi riferibili al rachide, in **rosa** le classi non comprese tra le patologie muscoloscheletriche.

Tabella 3

Malattie professionali riconosciute per anno di manifestazione e ICD-X

Dati nazionali cumulativi per il quinquennio 2015-2019

Specifiche ICD-X	2015	2016	2017	2018	2019	MEDIA	%
G56.0 Sindrome del tunnel carpale	3.389	3.436	3.170	3.409	2.995	3.280	12,94
M75.1 Sindrome della cuffia dei rotatori	2.484	2.774	2.838	3.270	2.891	2.851	11,24
M51.2 Ernia di altro disco intervertebrale	3.010	2.880	2.695	2.732	2.396	2.743	10,82
M51.1 Disturbi di disco intervertebrale	3.147	2.571	2.363	2.522	2.048	2.530	9,98
M75 Lesioni della spalla	1.939	2.036	1.923	1.998	1.708	1.921	7,57
H83.3 Effetti del rumore sull'orecchio interno -	2.123	2.075	1.877	1.897	1.532	1.901	7,50
M51.3 Degenerazione di altro disco intervertebrale specificato	1.479	1.542	1.519	1.401	1.361	1.460	5,76
M77.0 Epicondilita mediale	999	1.015	1.022	1.174	1.139	1.070	4,22
M47.8 Altre spondilosi	750	796	486	505	337	575	2,26
C45.0 Mesotelioma della pleura	578	570	557	525	447	535	2,11
M77.1 Epicondilita laterale	315	410	454	665	667	502	1,98
Totali	26.327	25.892	24.584	25.824	24.095	25.344	

Fonte: Open Data Inail - Elaborazioni: III settore Ssc

In un quadro complessivo di schiacciante prevalenza delle malattie muscoloscheletriche (4 tra le prime 5 e 7 tra le prime 10 nella graduatoria in ordine decrescente di numerosità appartengono a questa classe generale), ne abbiamo osservate il maggior numero (pari a circa il 30% di tutti i riconoscimenti di MP) a **carico del rachide**. Le patologie a carico del rachide sono distribuite nelle 4 definizioni, in ordine di frequenza decrescente: **M51.2** Ernia di altro disco intervertebrale specificato; **M51.1** Disturbi di disco intervertebrale lombare e di altra sede associati a radicolopatia; **M51.3** Degenerazione di altro disco intervertebrale specificato; **M47.8** Altre spondilosi.

Tangenzialmente osserviamo che, tra queste, l'unica voce nosologica a figurare nella Tabella delle Malattie professionali è l'**Ernia discale lombare**, corrispondente alla categoria ICD-X M51.2, in associazione al rischio di *Movimentazione manuale dei carichi svolta in modo non occasionale e in assenza di ausili adeguati*, ovvero alla esposizione a *vibrazioni trasmesse a corpo intero*, con PMI di 1 anno.

Approfondimento su *Flussi informativi*

Definita tale cornice di partenza, siamo passati allo studio delle informazioni reperibili su **Flussi informativi**, banca dati che ci garantiva una maggiore duttilità nell'analisi dei quadri territoriali e una significativa possibilità di incrocio delle evidenze. Per disporre di una base di analisi equilibrata, combinando più parametri di estrazione abbiamo integrato i dati assoluti con quelli relativi agli **addetti totali**, estrapolando un **tasso di denuncia ogni mille addetti**, strumento semplice ed estremamente utile per contestualizzare i numeri assoluti ed evitare che i diversi ambiti economici e demografici regionali, estremamente diversificati tra loro, condizionassero significativamente il dato di incidenza della Malattia Professionale. I dati presentati nella Tabella 4.1, estratti, come detto, da Flussi informativi, sono **cumulativi** del quinquennio **2015-2019**. Il dato finale dei **valori medi per ogni parametro**, elaborato da noi, permette di collocare le prestazioni delle singole regioni al di sopra o al di sotto della tendenza nazionale. La collocazione è stata evidenziata in Tabella con diverse colorazioni per posizionamenti al di sotto e al di sopra della media nazionale.

Tabella 4.1

*Classifica delle regioni per tasso di denuncia su mille addetti
Malattie del rachide 2015-2019*

Regione	Denunciate	Riconosciute	Addetti	Denunce per mille addetti	Riconoscimenti per mille addetti	% Ric.
Toscana	27531	16518	4.311.368	6,3857	3,8313	60,00
Sardegna	6195	3446	1.171.101	5,2899	2,9425	55,63
Abruzzo	4020	1838	1.176.442	3,4171	1,5623	45,72
Molise	566	231	205.052	2,7603	1,1265	40,81
Umbria	2349	1143	863.006	2,7219	1,3244	48,66
Calabria	2157	1293	972.304	2,2184	1,3298	59,94
Marche	3498	1924	1.673.043	2,0908	1,1500	55,00
Basilicata	836	345	426.863	1,9585	0,8082	41,27
Puglia	4729	1728	2.612.635	1,8101	0,6614	36,54
Friuli Venezia Giulia	2274	1410	1.397.499	1,6272	1,0089	62,01
Emilia Romagna	7021	3235	6.209.471	1,1307	0,5210	46,08
Campania	3613	2245	3.378.638	1,0694	0,6645	62,14
Lazio	6980	3474	8.162.442	0,8551	0,4256	49,77
Liguria	1280	776	1.618.319	0,7909	0,4795	60,63
Veneto	4174	2462	6.206.334	0,6725	0,3967	58,98
Sicilia	1501	634	2.816.997	0,5328	0,2251	42,24
PA di Trento	352	259	694.333	0,5070	0,3730	73,58
PA di Bolzano	268	132	822.185	0,3260	0,1605	49,25
Piemonte	1631	624	5.091.217	0,3204	0,1226	38,26
Lombardia	4552	2243	15.554.428	0,2926	0,1442	49,28
totali	85.527	45.960	65.363.676	1,31	0,70	53,74

Fonte: Flussi informativi - Rielaborazioni III settore Ssc

Come si vede, è la regione **Toscana** ad esprimere il più alto tasso sia di **denuncia** che di **riconoscimento** per 1000 addetti, per le Malattie del rachide. Seguono, nella classifica per tasso di denuncia, la **Sardegna**, l'**Abruzzo**, il **Molise** e l'**Umbria**. Sono queste le regioni italiane in cui questo genere di patologie viene maggiormente denunciato, in proporzione al numero degli addetti complessivi del settore Industria.

In tutto, 8 regioni presentano tassi di denuncia per 1000 addetti superiori alla media nazionale. **Toscana, Sardegna, Calabria e Marche** sono le uniche regioni a presentare tutti e tre gli indicatori (tasso di denuncia e di riconoscimento per 1000 addetti e percentuali di riconoscimento sulle denunce) superiori alla media nazionale. La **Lombardia**, con il maggior numero assoluto di addetti, presenta il tasso di denuncia più basso del Paese e il secondo tasso di riconoscimento più basso, dopo il **Piemonte**.

Le percentuali di MP riconosciute sulle denunciate vedono in testa la **PA di Trento** (73%), Campania (62%), FVG (62%), Liguria e Toscana (60%), e in coda **Piemonte** (38%), Molise (40%) e Basilicata (41%). Abbiamo ripetuto la medesima operazione anche per le ipoacusie da rumore e per le sindromi del tunnel carpale, per verificare se la collocazione delle regioni fosse determinata da una specificità relativa alla singola patologia, ma l'esito della rilevazione ha dimostrato che non è così. La tendenza alla denuncia e al riconoscimento è un fattore regionale, non legato alla malattia.

Tabella 4.2

Classifica delle regioni per tasso di denuncia su mille addetti Ipoacusie da rumore 2015-2019

Regione	Denunciate	Riconosciute	Addetti	Denunce per mille	Positive per mille	% Positive
Abruzzo	2263	900	1.176.442	1,9236	0,7650	39,77
Basilicata	525	275	426.863	1,2299	0,6442	52,38
Marche	1882	926	1.673.043	1,1249	0,5535	49,20
Umbria	938	422	863.006	1,0869	0,4890	44,99
Sardegna	1268	359	1.171.101	1,0827	0,3065	28,31
Calabria	878	296	972.304	0,9030	0,3044	33,71
Puglia	1925	683	2.612.635	0,7368	0,2614	35,48
Toscana	2411	1196	4.311.368	0,5592	0,2774	49,61
F. V. Giulia	574	369	1.397.499	0,4107	0,2640	64,29
Molise	84	18	205.052	0,4097	0,0878	21,43
Sicilia	1044	253	2.816.997	0,3706	0,0898	24,23
E. Romagna	2245	1179	6.209.471	0,3615	0,1899	52,52
Liguria	470	182	1.618.319	0,2904	0,1125	38,72
Veneto	1617	729	6.206.334	0,2605	0,1175	45,08
Piemonte	1182	378	5.091.217	0,2322	0,0742	31,98
Campania	757	220	3.378.638	0,2241	0,0651	29,06
PA Trento	145	65	694.333	0,2088	0,0936	44,83
PA Bolzano	161	58	822.185	0,1958	0,0705	36,02
Lazio	1408	409	8.162.442	0,1725	0,0501	29,05
Lombardia	2576	1207	15.554.428	0,1656	0,0776	46,86
Totale	24.353	10.124	65.363.676	0,37	0,15	41,57

Fonte: Flussi informativi - Rielaborazioni III settore Ssc




Tabella 4.3

Classifica delle regioni per tasso di denuncia su mille addetti
Sindromi del tunnel carpale 2015-2019




Regione	Denunciate	Riconosciute	Addetti	Denunce per mille	Positive per mille	% Positive
Abruzzo	3692	1902	1.176.442	3,1383	1,6167	51,52
Marche	4626	2830	1.673.043	2,7650	1,6915	61,18
Umbria	1858	1001	863.006	2,1529	1,1599	53,88
Sardegna	2046	1011	1.171.101	1,7471	0,8633	49,41
Toscana	4849	2888	4.311.368	1,1247	0,6699	59,56
Molise	207	59	205.052	1,0095	0,2877	28,50
E. Romagna	4020	1946	6.209.471	0,6474	0,3134	48,41
Calabria	618	233	972.304	0,6356	0,2396	37,70
Basilicata	223	63	426.863	0,5224	0,1476	28,25
F. V. Giulia	721	397	1.397.499	0,5159	0,2841	55,06
Puglia	965	397	2.612.635	0,3694	0,1520	41,14
PA Trento	211	155	694.333	0,3039	0,2232	73,46
Liguria	458	215	1.618.319	0,2830	0,1329	46,94
Veneto	1670	1001	6.206.334	0,2691	0,1613	59,94
Campania	824	443	3.378.638	0,2439	0,1311	53,76
PA Bolzano	182	103	822.185	0,2214	0,1253	56,59
Lazio	1562	508	8.162.442	0,1914	0,0622	32,52
Piemonte	845	314	5.091.217	0,1660	0,0617	37,16
Sicilia	360	114	2.816.997	0,1278	0,0405	31,67
Lombardia	1720	815	15.554.428	0,1106	0,0524	47,38
Totale	31.657	16.395	65.363.676	0,48	0,25	51,79

Fonte: Flussi informativi - Rielaborazioni III settore Ssc

Il dato costante è l'ultimo posto della **Lombardia**, che, quindi, non può essere casuale né legato a fattori contingenti, riferibili alla singola patologia o a una particolare specificità, ma che al contrario è verosimile sia determinato da fattori locoregionali di gestione della denuncia di tecnopatia. In Lombardia le malattie a carico del rachide si denunciano **22 volte** in meno che in Toscana, le ipoacusie da rumore **12 volte** in meno che in Abruzzo e le sindromi del tunnel carpale **28 volte** in meno che nello stesso Abruzzo.



Fonte: Flussi informativi - Rielaborazioni III settore Ssc



Fonte: Flussi informativi - Rielaborazioni III settore Ssc

I dati evidenziati, tuttavia, meritano di essere ulteriormente analizzati. Il numero degli addetti per categoria Ateco **varia sensibilmente da regione a regione** e quindi è fondamentale individuare le categorie di lavorazioni più interessate dalla denuncia di questa tipologia di malattia professionale, nei diversi ambiti regionali.

Abbiamo estratto da **Flussi informativi** i dati relativi alle **Classi Ateco** nelle quali si registra il maggior numero di denunce di patologie a carico del rachide. Va precisato che l'ultima Classificazione Ateco disponibile risale ormai al 2007: pur rappresentando una tassonomia delle lavorazioni ancora per molti versi utile ai fini della nostra indagine, risulta attualmente non del tutto adeguata a fotografare nel dettaglio l'organizzazione del mondo del lavoro, che negli ultimi anni ha subito una radicale trasformazione.

Abbiamo inoltre verificato che esiste un'**estrema variabilità** di mansioni all'interno della medesima categoria Ateco, che include lavoratori adibiti a lavorazioni presenti trasversalmente in più categorie: potrebbe dunque essere fuorviante l'associazione meccanica di una mansione tipica a una specifica Classe Ateco.

Tabella 5

Denunce malattie del rachide per categoria Ateco - cumulative 2015-2019
 Classifica nazionale per numero di denunce (prime 20 posizioni)

Categorie ATECO 2007	Denunciate	Riconosciute		Addetti	Tasso
X Non determinato	12.933	7.365	56,9	2.471.244	2,980‰
F43 Lavori di costruzione specializzati	4.401	2.709	61,6	3.781.923	1,164‰
F41 Costruzione di edifici	4.186	2.721	65,0	1.747.803	2,395‰
Q Sanità e assistenza sociale	3.699	1.694	45,8	4.183.858	0,884‰
H49 Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte	3.204	1.398	43,6	2.121.495	1,510‰
H52 Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti	1.749	911	52,1	1.247.314	1,402‰
G47 Commercio al dettaglio (escluso quello di autoveicoli e di motocicli)	1.633	597	36,6	4.844.000	0,337‰
N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese	1.589	378	23,8	2.459.988	0,646‰
C25 Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari e attrezzature)	1.394	634	45,5	2.422.437	0,575‰
I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione	1.172	310	26,5	3.270.992	0,358‰
C10-11-12 Industrie alimentari, industria delle bevande, industria del tabacco	1.143	432	37,8	1.667.056	0,686‰
O Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria	1.098	398	36,2	3.005.729	0,365‰
E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento	964	421	43,7	766.517	1,258‰
G46 Commercio all'ingrosso (escluso quello di autoveicoli e di motocicli)	946	430	45,5	3.663.868	0,258‰
G45 Commercio all'ingrosso e al dettaglio e riparazione di autoveicoli e motocicli	860	375	43,6	1.399.337	0,615‰
C28-33 Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature nca	856	279	32,6	2.636.964	0,325‰
C23 Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi	835	428	51,3	665.309	1,255‰
S-U Altre attività di servizi, organizzazioni ed organismi extraterritoriali	670	172	25,7	1.910.206	0,351‰
F42 Ingegneria civile	625	324	51,8	318.523	1,962‰
C29-30 Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi, semirimorchi e di altri mezzi di trasporto	511	144	28,2	1.003.217	0,509‰
C16 Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili)	416	211	50,7	428.041	0,972‰

Fonte: Flussi informativi - Rielaborazioni III settore Ssc

Come si può ricavare da un'analisi della Tabella 5, la **numerosità delle denunce** per categoria Ateco non è l'unica chiave di analisi dei dati. Se si correla il dato assoluto delle denunce con il **numero di addetti per categoria Ateco** nell'arco del quinquennio esaminato, la graduatoria si modifica e si registra la risalita a livelli di attenzione massima di nuove categorie. I dati ordinati per **tasso di denuncia su mille addetti** sono riportati nella **Tabella 6**. Questa analisi può essere utile, più di quella fondata sui numeri assoluti, per evidenziare la **rischiosità di una data lavorazione**, indicata dalla **maggiore frequenza di denuncia** di MP per patologie del rachide in alcune specifiche tipologie lavorative che, tuttavia, dobbiamo ripeterlo, nella classificazione Ateco 2007 sono classificate con una formulazione non del tutto rispondente alle caratteristiche del mondo del lavoro così come oggi si è evoluto. Ogni macro-categoria Ateco, giova precisarlo, è declinata ulteriormente in innumerevoli sottocategorie, che fanno riferimento

ad attività professionali con caratteristiche anche molto diverse tra loro. Viceversa, esistono innumerevoli mansioni specifiche che sono trasversalmente presenti in più categorie Ateco.

Tabella 6

Denunce malattie rachide per categoria Ateco - Dati cumulativi 2015-2019
Classifica nazionale ordinata per tasso per mille addetti

Categorie Ateco 2007	Denunciate	Riconosciute	% Ric.	Addetti	Tasso
A03 Pesca e acquacoltura	147	120	81,6	4.784	30,730‰
X Non determinato	12.933	7.365	56,9	2.471.244	2,980‰
F41 Costruzione di edifici	4.186	2.721	65,0	1.747.803	2,395‰
F42 Ingegneria civile	625	324	51,8	318.523	1,962‰
H49 Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte	3.204	1.398	43,6	2.121.495	1,510‰
H52 Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti	1.749	911	52,1	1.247.314	1,402‰
B Estrazione di minerali da cave e miniere	285	161	56,5	205.932	1,384‰
E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento	964	421	43,7	766.517	1,258‰
C23 Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi	835	428	51,3	665.309	1,255‰
F43 Lavori di costruzione specializzati	4.401	2.709	61,6	3.781.923	1,164‰
C16 Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili);	416	211	50,7	428.041	0,972‰
Q Sanità e assistenza sociale	3.699	1.694	45,8	4.183.858	0,884‰
A01-02 Agricoltura e silvicoltura	361	197	54,6	442.696	0,815‰
C17 Fabbricazione di carta e di prodotti di carta	204	86	42,2	289.700	0,704‰
C31 Fabbricazione di mobili	358	153	42,7	519.061	0,690‰
C10-11-12 Industrie alimentari, industria delle bevande, industria del tabacco	1.143	432	37,8	1.667.056	0,686‰
N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese	1.589	378	23,8	2.459.988	0,646‰
C24 Metallurgia	347	138	39,8	557.278	0,623‰
G45 Commercio all'ingrosso e al dettaglio e riparazione di autoveicoli e motocicli	860	375	43,6	1.399.337	0,615‰
C25 Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari e attrezzature)	1.394	634	45,5	2.422.437	0,575‰
C15 Fabbricazione di articoli in pelle e simili	292	93	31,8	539.744	0,541‰
C29-30 Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi, semirimorchi e di altri mezzi di trasporto	511	144	28,2	1.003.217	0,509‰
C22 Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche	300	97	32,3	692.496	0,433‰
H53 Servizi postali e attività di corriere	274	54	19,7	714.541	0,383‰
O Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria	1.098	398	36,2	3.005.729	0,365‰
I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione	1.172	310	26,5	3.270.992	0,358‰
S-U Altre attività di servizi, organizzazioni ed organismi extraterritoriali	670	172	25,7	1.910.206	0,351‰
L Attività immobiliari	203	82	40,4	581.580	0,349‰
C27 Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed apparecchiature per uso domestico non elettriche	229	62	27,1	662.412	0,346‰
G47 Commercio al dettaglio (escluso quello di autoveicoli e di motocicli)	1.633	597	36,6	4.844.000	0,337‰

Fonte: Flussi informativi - Rielaborazioni III settore Ssc

Come si può vedere, in questa Tabella le categorie Ateco sono state ordinate non più per numerosità assoluta delle denunce, ma **per valore del tasso di denuncia ogni 1000 addetti**, introducendo così un fattore che abolisce l'interferenza delle variabili quantitative in seno alle popolazioni di lavoratori delle diverse regioni e consentendo all'analisi di concentrarsi sulle **caratteristiche precipue dell'attività lavorativa**.

Ecco allora che per una attività lavorativa classificata Ateco come **Ingegneria Civile (F42)**, (fabbricazione di opere pubbliche: strade, ferrovie, ponti), che presenta poco più di 300mila addetti cumulativi in Italia nell'arco del quinquennio esaminato, ovvero meno del 10% per cento degli addetti adibiti ad altre attività lavorative come i **Lavori di costruzione specializzati (F43)**, si registrano tassi di denuncia tra i più alti del panorama nazionale (1,96).

Discorso a parte va fatto per la categoria **Pesca e Acquacoltura (A03)** che, a fronte di una modesta numerosità degli addetti (circa 4700 cumulativi nel quinquennio), è presente in molte regioni e fa registrare tassi di denuncia altissimi (30 per mille), di molto superiori a quelli delle altre categorie, denunciando dunque, secondo questo parametro, la **massima rischiosità** per le patologie del rachide.

Al polo opposto si colloca il **Commercio al dettaglio (G47)** che trovavamo nelle primissime posizioni della graduatoria per numero assoluto delle denunce e invece presenta tassi di denuncia per mille addetti inferiori alla media delle altre categorie. È evidente che sul dato della numerosità delle denunce (1633 nel quinquennio) incide in misura preponderante **l'elevato numero di addetti** (oltre 4 milioni e 800mila), mentre proprio per questo l'indice di rischiosità appare più modesto.

Analisi regionali

Abbiamo quindi preso in esame, regione per regione, le **38 principali categorie Ateco 2007**, riportando numero di malattie del rachide denunciate, riconosciute, numero di addetti relativi e tasso denunce/addetti, per avere dati confrontabili, *ictu oculi*, su tutto il territorio nazionale.

In **colore verde** abbiamo evidenziato le categorie Ateco diverse dalle prime sei per numero assoluto di denunce della classifica nazionale. Questo dato segnala dunque una specificità della regione esaminata. **In rosso**, sono indicate quelle categorie Ateco che figurano sì nei primissimi posti per rischiosità nella regione esaminata ma che, di converso, presentano una minima numerosità degli addetti che evidentemente condiziona il dato.

Tabella 7

Classifiche regionali delle Categorie Ateco per tasso di denuncia
Dati cumulativi 2015-2019

REGIONE ABRUZZO						
	CATEGORIE ATECO	Den.	Ric.	Addetti	% Ric	Tasso den
1	F41 Costruzione di edifici	320	161	64.531	50,31	4,96
2	H49 Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte	128	36	41.051	28,13	3,12
3	C10-11-12 Industrie alimentari, industria delle bevande, industria del tabacco	134	37	43.082	27,61	3,11
4	F43 Lavori di costruzione specializzati	219	100	71.398	45,66	3,07
5	Q Sanità e assistenza sociale	210	90	125.303	42,86	1,68
6	C25 Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari e attrezzature)	82	27	50.844	32,93	1,61
	A03 Pesca e acquacoltura	6	3	76	50,00	79,20

REGIONE BASILICATA						
	Sezioni	Den.	Ric.	Addetti	% Ric	Tasso den
1	H49 Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte	86	60	15.191	69,77	5,66
2	F41 Costruzione di edifici	76	36	21.017	47,37	3,62
3	C23 Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi	15	5	5.186	33,33	2,89
4	F42 Ingegneria civile	10	5	3.533	50,00	2,83
5	B Estrazione di minerali da cave e miniere	5	0	1.986	-	2,52
6	H52 Magazzinaggio e Attività di supporto ai trasporti	12	6	4.954	50,00	2,42

REGIONE PA BOLZANO						
	Sezioni	Den.	Ric.	Addetti	% Ric	Tasso den
1	F41 Costruzione di edifici	16	11	15.386	68,75	1,04
2	C23 Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi	7	5	6.963	71,43	1,01
3	C20 Fabbricazione di prodotti chimici	2	1	2.768	50,00	0,72
4	F42 Ingegneria civile	3	2	4.329	66,67	0,69
5	B Estrazione di minerali da cave e miniere	1	0	1.502	-	0,67
6	C22 Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche	4	1	6.874	25,00	0,58
7	E Fornitura di acqua; reti fognarie, Attività di gestione dei rifiuti e risanamento	3	1	5.709	33,33	0,53
8	O Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria	67	41	136.068	61,19	0,49
9	M Attività professionali, scientifiche e tecniche	18	1	37.024	5,56	0,49

REGIONE CALABRIA						
	Sezioni	Den.	Ric.	Addetti	% Ric	Tasso den
1	C23 Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi	34	18	8.211	52,94	4,14
2	B Estrazione di minerali da cave e miniere	7	1	2.110	14,29	3,32
3	F42 Ingegneria civile	32	14	9.654	43,75	3,31
4	E Fornitura di acqua; reti fognarie, Attività di gestione dei rifiuti e risanamento	43	31	16.850	72,09	2,55
5	C29-30 Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi, semirimorchi e di altri mezzi di trasporto	9	5	3.571	55,56	2,52
6	C16 Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili); fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio	16	6	6.714	37,50	2,38

Segue: Tabella 7

REGIONE CAMPANIA						
	Sezioni	Den.	Ric.	Addetti	% Ric	Tasso den
1	B Estrazione di minerali da cave e miniere	4	1	1.788	25,00	2,24
2	F41 Costruzione di edifici	242	163	142.475	67,36	1,70
3	F42 Ingegneria civile	21	11	17.604	52,38	1,19
4	C23 Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi	25	13	22.451	52,00	1,11
5	H49 Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte	141	54	139.708	38,30	1,01
6	H52 Magazzinaggio e Attività di supporto ai trasporti	65	39	67.913	60,00	0,96
7	A03 Pesca e acquacoltura	5	2	89	40,00	56,31

REGIONE EMILIA ROMAGNA						
	Sezioni	Den.	Ric.	Addetti	% Ric	Tasso den
1	F41 Costruzione di edifici	346	217	130.273	62,72	2,66‰
2	Q Sanità e assistenza sociale	545	200	355.418	36,70	1,53‰
3	F42 Ingegneria civile	51	20	34.180	39,22	1,49‰
4	F43 Lavori di costruzione specializzati	509	322	349.685	63,26	1,46‰
5	H52 Magazzinaggio e Attività di supporto ai trasporti	147	59	101.924	40,14	1,44‰
6	C10-11-12 Industrie alimentari, industria delle bevande, industria del tabacco	313	108	234.074	34,50	1,34‰
7	A03 Pesca e acquacoltura	1	1	295	100,00	3,39‰

REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA						
	Sezioni	Den.	Ric.	Addetti	% Ric	Tasso den
1	F42 Ingegneria civile	22	16	4.962	72,73	4,43‰
2	F41 Costruzione di edifici	106	85	29.373	80,19	3,61‰
3	Q Sanità e assistenza sociale	163	82	66.086	50,31	2,47‰
4	C21 Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici	5	5	2.211	100,00	2,26‰
5	H49 Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte	73	22	33.679	30,14	2,17‰
6	B Estrazione di minerali da cave e miniere	3	3	1.634	100,00	1,84‰
7	A03 Pesca e acquacoltura	3	3	99	100,00	30,19‰

REGIONE LAZIO						
	Sezioni	Den.	Ric.	Addetti	% Ric	Tasso den
1	H52 Magazzinaggio e Attività di supporto ai trasporti	833	438	273.843	52,58	3,04‰
2	C23 Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi	86	54	36.155	62,79	2,38‰
3	F41 Costruzione di edifici	325	184	164.837	56,62	1,97‰
4	H49 Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte	713	343	391.028	48,11	1,82‰
5	E Fornitura di acqua; reti fognarie, Attività di gestione dei rifiuti e risanamento	122	46	85.582	37,70	1,43‰
6	C25 Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari e attrezzature)	83	39	66.074	46,99	1,26‰
7	A03 Pesca e acquacoltura	3	3	314	100,00	9,55‰

Segue: Tabella 7

REGIONE LIGURIA						
	Sezioni	Den.	Ric.	Addetti	% Ric	Tasso den
1	F42 Ingegneria civile	53	19	11.930	35,85	4,44‰
2	F41 Costruzione di edifici	85	77	36.956	90,59	2,3‰
3	C17 Fabbricazione di carta e di prodotti di carta	4	2	1.963	50,00	2,04‰
4	H49 Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte	72	34	52.934	47,22	1,36‰
5	C23 Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi	15	6	16.060	40,00	0,93‰
6	F43 Lavori di costruzione specializzati	126	95	135.115	75,40	0,93‰

REGIONE LOMBARDIA						
	Sezioni	Den.	Ric.	Addetti	% Ric	Tasso den
1	B Estrazione di minerali da cave e miniere	13	11	12.281	84,62	1,06‰
2	F42 Ingegneria civile	46	23	43.612	50,00	1,05‰
3	F41 Costruzione di edifici	339	252	328.287	74,34	1,03‰
4	Q Sanità e assistenza sociale	383	192	655.632	50,13	0,58‰
5	E Fornitura di acqua: reti fognarie, Attività di gestione dei rifiuti e risanamento	49	23	101.468	46,94	0,48‰
6	A01-02 Agricoltura e silvicoltura	18	11	41.380	61,11	0,43‰

REGIONE MARCHE						
	Sezioni	Den.	Ric.	Addetti	% Ric	Tasso den
1	F41 Costruzione di edifici	271	212	38.580	78,23	7,02‰
2	F43 Lavori di costruzione specializzati	381	264	96.846	69,29	3,93‰
3	B Estrazione di minerali da cave e miniere	7	5	1.885	71,43	3,71‰
4	H49 Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte	152	67	44.047	44,08	3,45‰
5	F42 Ingegneria civile	16	10	4.900	62,50	3,27‰
6	H53 Servizi postali e Attività di corriere	1	1	345	100,00	2,9‰
7	C16 Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili); fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio	48	20	19.453	41,67	2,47‰
8	A03 Pesca e acquacoltura	14	13	135	92,86	103,73‰

REGIONE MOLISE						
	Sezioni	Den.	Ric.	Addetti	% Ric	Tasso den
1	B Estrazione di minerali da cave e miniere	13	9	465	69,23	27,96‰
2	C14 Confezione di articoli di abbigliamento; confezione di articoli in pelle e pelliccia	7	0	1.745	-	4,01‰
3	F41 Costruzione di edifici	34	8	11.721	23,53	2,9‰
4	C13 Industrie tessili	1	0	409	-	2,44‰
5	F42 Ingegneria civile	3	1	1.232	33,33	2,43‰
6	H49 Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte	17	7	9.191	41,18	1,85‰
7	A03 Pesca e acquacoltura	1	1	1	100,00	1000,‰

Segue: Tabella 7

REGIONE PIEMONTE						
	Sezioni	Den.	Ric.	Addetti	% Ric	Tasso den
1	F41 Costruzione di edifici	80	45	106.121	56,25	0,75‰
2	F42 Ingegneria civile	18	8	24.303	44,44	0,74‰
3	E Fornitura di acqua: reti fognarie, Attività di gestione dei rifiuti e risanamento	27	10	52.908	37,04	0,51‰
4	H49 Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte	76	16	158.611	21,05	0,48‰
5	A01-02 Agricoltura e silvicoltura	6	1	12.722	16,67	0,47‰
6	C15 Fabbricazione di articoli in pelle e simili	2	0	5.028	-	0,4‰
7	F43 Lavori di costruzione specializzati	122	48	326.210	39,34	0,37‰
8	C16 Industria del legno e dei prodotti in legno (esclusi i mobili); fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio	12	3	34.770	25,00	0,35‰
9	Q Sanità e assistenza sociale	93	31	283.506	33,33	0,33‰

REGIONE PUGLIA						
	Sezioni	Den.	Ric.	Addetti	% Ric	Tasso den
1	A03 Pesca e acquacoltura	17	14	306	82,35	55,61‰
2	F42 Ingegneria civile	64	32	15.316	50,00	4,18‰
3	B Estrazione di minerali da cave e miniere	13	8	5.989	61,54	2,17‰
4	H49 Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte	176	64	96.219	36,36	1,83‰
5	F41 Costruzione di edifici	178	85	102.042	47,75	1,74‰
6	H50 Trasporto marittimo e per vie d'acqua	1	1	615	100,00	1,62‰
7	F43 Lavori di costruzione specializzati	253	88	179.385	34,78	1,41‰
8	C23 Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi	31	10	24.675	32,26	1,26‰

REGIONE SARDEGNA						
	Sezioni	Den.	Ric.	Addetti	% Ric	Tasso den
1	A03 Pesca e acquacoltura	81	69	275	85,19	294,14‰
2	B Estrazione di minerali da cave e miniere	94	42	3.852	44,68	24,4‰
3	H49 Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte	518	261	50.692	50,39	10,22‰
4	F42 Ingegneria civile	51	30	5.648	58,82	9,03‰
5	F41 Costruzione di edifici	504	331	73.181	65,67	6,89‰
6	C17 Fabbricazione di carta e di prodotti di carta	7	4	1.022	57,14	6,85‰
7	Q Sanità	413	185	64.556	44,79	6,4‰
8	C23 Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi	68	43	11.057	63,24	6,15‰
9	C25 Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari e attrezzature)	104	64	19.106	61,54	5,44‰
10	F43 Lavori di costruzione specializzati	308	199	64.556	64,61	4,77‰

Segue: Tabella 7

REGIONE SICILIA						
	Sezioni	Den.	Ric.	Addetti	% Ric	Tasso den
1	A03 Pesca e acquacoltura	3	0	701	-	4,28‰
2	F42 Ingegneria civile	24	8	19.301	33,33	1,24‰
3	F41 Costruzione di edifici	125	41	119.323	32,80	1,05‰
4	C23 Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi	26	10	29.696	38,46	0,88‰
5	B Estrazione di minerali da cave e miniere	8	3	9.438	37,50	0,85‰
6	H49 Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte	78	13	102.276	16,67	0,76‰
7	C16 Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili); fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio	10	2	15.140	20,00	0,66‰
8	F43 Lavori di costruzione specializzati	77	27	135.526	35,06	0,57‰

PA TRENTO						
	Sezioni	Den.	Ric.	Addetti	% Ric	Tasso den
1	C19 Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio	1	1	373	100,00	2,68‰
2	B Estrazione di minerali da cave e miniere	3	2	2.511	66,67	1,19‰
3	F41 Costruzione di edifici	17	16	16.041	94,12	1,06‰
4	F43 Lavori di costruzione specializzati	43	39	43.159	90,70	1,‰
5	C23 Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi	7	5	7.967	71,43	0,88‰
6	C13 Industrie tessili	2	1	2.406	50,00	0,83‰
7	C22 Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche	5	2	7.937	40,00	0,63‰
8	H49 Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte	14	6	28.249	42,86	0,5‰
9	N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese	10	3	20.908	30,00	0,48‰

REGIONE TOSCANA						
	Sezioni	Den.	Ric.	Addetti	% Ric	Tasso den
1	B Estrazione di minerali da cave e miniere	158	95	9.338	60,13	16,92‰
2	F41 Costruzione di edifici	1838	1362	112.233	74,10	16,38‰
4	F42 Ingegneria civile	210	119	18.235	56,67	11,52‰
5	C23 Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi	456	231	45.619	50,66	10,‰
6	F43 Lavori di costruzione specializzati	2414	1821	273.572	75,43	8,82‰
7	C16 Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili);	76	50	29.809	65,79	2,55‰
8	E Fornitura di acqua; reti fognarie, Attività di gestione dei rifiuti e risanamento	200	117	79.407	58,50	2,52‰
9	H49 Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte	228	131	93.509	57,46	2,44‰
10	C29-30 Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi, semirimorchi	142	69	62.395	48,59	2,28‰

Segue: Tabella 7

REGIONE UMBRIA						
	Sezioni	Den.	Ric.	Addetti	% Ric	Tasso den
1	A03 Pesca e acquacoltura	1	1	35	100,00	28,67‰
2	F41 Costruzione di edifici	136	78	34.798	57,35	3,91‰
3	A01-02 Agricoltura e silvicoltura	17	11	4.390	64,71	3,87‰
4	B Estrazione di minerali da cave e miniere	7	2	1.812	28,57	3,86‰
5	H49 Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte	102	49	27.527	48,04	3,71‰
6	F43 Lavori di costruzione specializzati	180	117	58.330	65,00	3,09‰
7	E Fornitura di acqua; reti fognarie, Attività di gestione dei rifiuti e risanamento	40	12	13.040	30,00	3,07‰
8	H52 Magazzinaggio e Attività di supporto ai trasporti	27	11	10.375	40,74	2,6‰
9	Q Sanità e assistenza sociale	109	64	47.614	58,72	2,29‰

REGIONE VENETO						
	Sezioni	Den.	Ric.	Addetti	% Ric	Tasso den
1	A03 Pesca e acquacoltura	3	3	1.261	100,00	2,38‰
2	F41 Costruzione di edifici	221	148,	143.165	66,97	1,54‰
3	E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento	78	44	52.845	56,41	1,48‰
4	F42 Ingegneria civile	38	25	29.785	65,79	1,28‰
5	A01-02 Agricoltura e silvicoltura	30	21	30.965	70,00	0,97‰
6	H49 Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte	162	75	167.237	46,30	0,97‰
7	Q Sanità e assistenza sociale	400	227	439.567	56,75	0,91‰
8	B Estrazione di minerali da cave e miniere	4	3	4.544	75,00	0,88‰
9	F43 Lavori di costruzione specializzati	272	178	360.754	65,44	0,75‰

Fonte: Flussi informativi - Rielaborazioni III settore Ssc

La Tabella 7 permette di evidenziare alcune situazioni particolari che, pur nel chiaro condizionamento esercitato dalla scarsa numerosità degli addetti sui valori elevati dei tassi, presentano aspetti meritevoli di una approfondita analisi qualitativa. Inoltre, come peraltro già evidenziato, prima di entrare nel merito delle diverse categorie Ateco e ragionando ancora su numeri complessivi, si evidenzia come la **Lombardia** e il **Piemonte** presentino numerosità di addetti tra le più alte in assoluto, ma tassi di denuncia molto bassi, raramente vicini all' 1 per mille, ciò che pone le due regioni più industrializzate del Paese agli ultimi due posti nella speciale graduatoria relativa alle denunce di patologie del rachide. La **Sardegna**, al contrario, con numerosità di addetti non elevate in senso assoluto, presenta il tasso medio di denuncia tra tutte le categorie Ateco più alto sul piano nazionale. Da una prima rassegna delle Regioni più interessate dal fenomeno, infine, ne abbiamo individuate alcune che risultano presenti delle graduatorie costruite per le principali categorie Ateco con i valori dei tassi di denuncia in ordine decrescente. **Sardegna** e **Umbria** sono presenti in tutte le 6 categorie Ateco esaminate, la Toscana in 5 su 6, l'Abruzzo in 4 su 6.

Tabella 8

Tassi di denuncia per mille addetti

Confronto tra regioni - dati cumulativi 2015-2019

Costruzioni f41		Costruzioni f43		Sanità q		Trasporti h49		Magazzinaggio h52		Commercio g47	
Marche	7,02	Sardegna	4,77	Sardegna	6,39	Sardegna	10,22	Toscana	7,88	Toscana	3,78
Sardegna	6,89	Marche	3,93	Friuli VG	2,47	Basilicata	5,66	Sardegna	3,21	Sardegna	1,14
Toscana	5,68	Umbria	3,09	Umbria	2,29	Toscana	4,55	Lazio	3,04	Umbria	0,79
Abruzzo	4,96	Abruzzo	3,07	Abruzzo	1,68	Umbria	3,71	Umbria	2,60	Abruzzo	0,77
Umbria	3,91	Toscana	2,69	Emilia R	1,53	Marche	3,45	Basilicata	2,42	Emilia R	0,63

Fonte: Flussi informativi - Elaborazione: III settore Ssc

Al termine di questa prima fase dello studio, abbiamo dimostrato che:

- Effettivamente le **malattie muscoloscheletriche** rappresentano la quota di gran lunga più significativa tra le malattie denunciate in Italia;
- in seno a tale classe di patologie, i **disturbi a carico del rachide**, in correlazione a movimentazione manuale di carichi o vibrazioni trasmesse a corpo intero, sono i più frequenti;
- la numerosità assoluta di tali patologie in Italia, **non** corrisponde a una **omogenea distribuzione sul territorio**, mentre, al contrario, si possono enucleare *cluster* di denunce superiori alla media nazionale di tali fenomeni, in alcune specifiche realtà geografiche del Paese;
- possibile individuare alcune **categorie professionali** con maggiore rischiosità delle altre;
- **la frequenza delle denunce** non sale necessariamente in correlazione diretta e prevedibile con il numero degli addetti di una categoria professionale a rischio in un dato territorio, ma, al contrario, si possono individuare, utilizzando uno strumento di analisi di tipo statistico, come il tasso denunce/addetti, **forti gradienti sui territori**, evidentemente condizionati da elementi locali, socioeconomici, culturali e, non ultimo, interni alla organizzazione del nostro Istituto.

Analisi provinciali

A questo punto, abbiamo dato inizio a un'ulteriore fase di studio dei dati, entrando nel dettaglio provinciale ed esaminando il **numero di denunce** e di **riconoscimenti**, distinguendo anche il dato delle **malattie tabellate, non tabellate e non determinate**, in ognuna delle categorie Ateco al vertice della classifica regionale. Abbiamo inoltre indicato il numero di Addetti e calcolato il tasso di denuncia per mille addetti e la percentuale di riconoscimento tra le denunciate. Una precisazione importante deve riguardare il dato relativo al **numero di addetti**. A questo livello di analisi, infatti, nella banca dati Flussi informativi tale dato è aggregato per macro-categoria Ateco, non per specifico settore; viene calcolato, inoltre, con un procedimento deduttivo, dividendo la somma dei premi versati per il valore della retribuzione media pro capite nella categoria di riferimento. Per questo motivo, per poter disporre di dati reali e opportunamente utilizzabili a un livello minuto di analisi, abbiamo preferito estrarre questa informazione dalla **Banca Dati di Istat**.

Si è posta inoltre una **importante questione di metodo** nella estrazione dei dati. La banca dati Flussi informativi consente di operare la ricerca per regione di residenza dell'assicurato o per Sede Inail di trattazione del caso. Pur essendo interessati al fattore geografico, abbiamo ritenuto di procedere alla estrazione dei dati per **Sede Inail**, poiché tale criterio appare **più rispondente alla finalità del progetto**, che si propone di individuare la concentrazione sul territorio dei rischi per determinate malattie professionali e dunque deve investigare la collocazione degli ambienti di lavoro più che le residenze dei tecnopatici. È emersa tuttavia anche un altro tipo di complicazione sul piano della **omogeneità dei dati**, poiché il numero di addetti per categoria Ateco è indicato da Istat su base provinciale, mentre il numero di denunce, estratto da Flussi con i criteri sopra specificati, fa riferimento alla Sede Inail, che evidentemente non sempre è unica per ogni provincia. In ogni ripartizione provinciale, ad esempio Pisa, è stato indicato il numero di addetti complessivo così come estratto da Istat, e contemporaneamente i numeri delle attività delle diverse unità Inail laddove presenti (per rimanere al medesimo esempio quella di Pisa e quella di Pontedera).

Per questo, il **tasso di denuncia** per mille addetti, facendo riferimento al numero di addetti complessivo della provincia, è stato **calcolato cumulativamente** per l'intera provincia, appunto, sommando il numero di tutte le denunce delle diverse unità provinciali, ed evidenziato con il colore **rosa**. In **giallo**, invece, sono stati evidenziati i valori provinciali più elevati di denunce per mille addetti. In ogni regione abbiamo condotto l'analisi per le **6 classi Ateco** che risultavano ai primi posti della graduatoria nazionale per tasso di denuncia di malattie del rachide, aggiungendo un focus specifico su quelle categorie specifiche che, come da tabella 7, sono risultate più interessate in quella particolare regione.

Regione Toscana

L'analisi è iniziata dalla regione **Toscana**, prima nella graduatoria nazionale per tasso di denuncia e, per confronto, dalla regione **Lombardia**, che di quella graduatoria occupa l'ultimo posto. La regione Toscana ha una superficie di **22.987 chilometri quadrati** (quinto posto in Italia) per una popolazione complessiva di **3.668.333** abitanti (ottavo posto in Italia) al 31 dicembre 2020 (dati Istat, 2019). La densità di popolazione è dunque di **159 abitanti per chilometro quadrato**, all'undicesimo posto tra le regioni italiane, dopo Lombardia, Campania, Lazio, Liguria, Veneto, Puglia, Emilia Romagna, Sicilia, Piemonte e Marche. È suddivisa in **9 province** (Arezzo, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia, Prato, Siena) più una città metropolitana (Firenze). La popolazione si ripartisce **per un terzo nella provincia del capoluogo Firenze** (995mila), quindi piuttosto omogeneamente sulle altre province: Pisa (418), Lucca (380), Arezzo (339), Livorno (331), Pistoia (291), Siena (265), Prato (257), Grosseto (219), Massa Carrara (191).


Tabella 9

Regione Toscana - Analisi provinciale per categoria Ateco
 Dati cumulativi 2015-2019


LEGENDA	
Addetti	Numero addetti cumulativi 2015-2019 (ISTAT)
DEN	Malattie denunciate
RIC	di cui riconosciute
T	Tabellate
NT	Non tabellate
ND	Non determinata
tasso	Denunce/ mille addetti
	Tasso cumulativo provinciale
	Maggior valore regionale
%	Riconosciute/denunciate
R%	% regionale
R tasso	Tasso Regionale
N tasso	Tasso Nazionale per ATECO
N%	% Nazionale

PROVINCIA	F41 - COSTRUZIONE DI EDIFICI							
Sede INAIL	Addetti	DEN	RIC	T	NT	ND	tasso	%
AREZZO	8766	45	26	7	35	3	5,13	57,8
FIRENZE	14335	38	10	9	26	3	3,27	26,3
EMPOLI	...	9	7	7	2	0	...	77,8
GROSSETO	3797	19	14	7	12	0	5,00	73,7
LIVORNO	5234	20	9	5	9	6	5,34	45,0
PIOMBINO	...	4	4	1	3	0	...	100,0
PORTOFERRAIO	...	4	4	1	3	0	...	100,0
LUCCA	9387	105	92	40	60	5	19,70	87,6
VIAREGGIO	...	80	66	2	74	4	...	82,5
MASSA CARR	4489	36	30	1	34	1	8,02	83,3
PISA	10250	87	66	26	54	7	16,09	75,9
PONTEDERA	...	78	66	41	33	4	...	84,6
PISTOIA	6183	29	8	1	24	4	4,69	27,6
PRATO	4661	7	5	3	4	0	1,50	71,4
SIENA	6794	11	3	0	8	3	1,62	27,3
TOTALI	73896	572	410	151	381	40	7,74	71,7

Fonte: Flussi informativi (Istat per numero addetti) - Elaborazioni III settore Ssc




Fonte: Flussi informativi (Istat per numero addetti) - Elaborazioni III settore Ssc




Fonte: Flussi informativi (Istat per numero addetti) - Elaborazioni III settore Ssc

PROVINCIA	F42 - Ingegneria civile							
Sede Inail	Addetti	DEN	RIC	T	NT	ND	tasso	%
AREZZO	3012	2	1	0	1	1	0,66	50,0
FIRENZE	4265	5	3	2	3	0	1,40	60,0
EMPOLI	...	1	1	1	0	0	...	100,0
GROSSETO	2403	2	2	2	0	0	0,83	100,0
LIVORNO	1058	3	0	1	1	1	2,84	0,0
PIOMBINO	...	0	0	0	0	0	...	0,0
PORTOFERRAIO	...	0	0	0	0	0	...	0,0
LUCCA	2720	16	12	2	13	1	6,98	75,0
VIAREGGIO	...	3	3	0	3	0	0,00	100,0
MASSA CARR	710	9	6	1	6	2	12,68	66,7
PISA	3489	19	12	8	11	0	8,31	63,2
PONTEREDERA	...	10	7	3	7	0	...	70,0
PISTOIA	638	4	1	0	4	0	6,27	25,0
PRATO	401	2	1	0	2	0	4,99	50,0
SIENA	987	1	0	0	1	0	1,01	0,0
TOTALI	19683	77	49	20	52	5	3,91	63,6

Fonte: Flussi informativi (Istat per numero addetti) - Elaborazioni III settore Ssc




Fonte: Flussi informativi (Istat per numero addetti) - Elaborazioni III settore Ssc




Fonte: Flussi informativi (Istat per numero addetti) - Elaborazioni III settore Ssc

PROVINCIA	F43 -LAVORI DI COSTRUZIONE SPECIALIZZATI							
	Addetti	DEN	RIC	T	NT	ND	tasso	%
AREZZO	31083	61	32	11	46	4	1,96	52,5
FIRENZE	97113	40	33	13	26	1	0,50	82,5
EMPOLI	...	16	9	11	3	2	...	56,3
GROSSETO	20276	37	24	9	25	3	1,82	64,9
LIVORNO	26664	43	25	14	23	6	1,91	58,1
PIOMBINO	...	7	7	1	6	0	...	100,0
PORTOFERRAIO	...	1	1	0	1	0	...	100,0
LUCCA	39685	108	92	28	76	4	4,96	85,2
VIAREGGIO	...	89	76	2	84	3	...	85,4
MASSA CARR	18685	59	50	7	51	1	3,16	84,7
PISA	37280	76	56	24	49	3	3,72	73,7
PONTEREDERA	...	63	48	34	25	4	...	76,2
PISTOIA	26880	21	7	1	19	1	0,78	33,3
PRATO	19185	13	10	5	8	0	0,68	76,9
SIENA	25358	14	8	2	10	2	0,55	57,1
TOTALI	342209	648	478	162	452	34	1,89	73,8

Fonte: Flussi informativi (Istat per numero addetti) - Elaborazioni III settore Ssc




Fonte: Flussi informativi (Istat per numero addetti) - Elaborazioni III settore Ssc




Fonte: Flussi informativi (Istat per numero addetti) - Elaborazioni III settore Ssc

PROVINCIA	H49 - TRASPORTO TERRESTRE E MEDIANTE CONDOTTE								
	Sede Inail	Addetti	DEN	RIC	T	NT	ND	tasso	%
AREZZO		12619	22	6	2	17	3	1,74	27,3
FIRENZE		46219	36	27	7	27	2	1,03	75,0
EMPOLI		...	12	6	5	6	1	...	50,0
GROSSETO		4163	12	9	3	9	0	2,88	75,0
LIVORNO		8798	28	15	6	16	6	3,18	53,6
PORTOFERRAIO		0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
PIOMBINO		0	4	2	0	4	0	0,00	50,0
LUCCA		9239	31	20	7	22	2	4,97	64,5
VIAREGGIO		...	15	12	0	15	0	...	80,0
MASSA CARR		4478	25	7	0	20	5	5,58	28,0
PISA		18411	22	7	3	14	5	2,82	31,8
PONTERERA		...	30	13	10	14	6	...	43,3
PISTOIA		10135	22	6	1	18	3	2,17	27,3
PRATO		9901	12	5	5	6	1	1,21	41,7
SIENA		6645	6	0	0	6	0	0,90	0,0
TOTALI		130608	277	135	49	194	34	2,12	48,7

Fonte: Flussi informativi (Istat per numero addetti) - Elaborazioni III settore Ssc




Fonte: Flussi informativi (Istat per numero addetti) - Elaborazioni III settore Ssc




Fonte: Flussi informativi (Istat per numero addetti) - Elaborazioni III settore Ssc

PROVINCIA	H52 - MAGAZZINAGGIO							tasso	%
	Addetti	DEN	RIC	T	NT	ND			
AREZZO	1593	2	0	0	2	0	1,26	0	
FIRENZE	44738	7	4	1	6	0	0,20	57,1	
EMPOLI	...	3	1	1	2	0	...	0,0	
GROSSETO	2792	4	2	1	3	0	1,43	50	
LIVORNO	22516	66	39	25	34	7	2,97	59,1	
PORTOFERRAIO	...	0	0	0	0	0	...	0,0	
PIOMBINO	...	1	1	0	1	0	...	100	
LUCCA	7242	8	3	0	7	1	2,07	37,5	
VIAREGGIO	...	7	1	0	5	2	...	14,3	
MASSA CARR	2744	11	3	1	9	1	4,01	27,3	
PISA	6445	22	10	10	10	2	6,36	45,5	
PONTERA	...	19	14	7	12	0	...	0,0	
PISTOIA	2119	1	0	0	1	0	0,47	0	
PRATO	7232	4	1	1	3	0	0,55	25	
SIENA	670	0	0	0	0	0	0,00	0	
TOTALI	98091	155	79	47	95	13	1,58	51,0	

Fonte: Flussi informativi (Istat per numero addetti) - Elaborazioni III settore Ssc




Fonte: Flussi informativi (Istat per numero addetti) - Elaborazioni III settore Ssc




Fonte: Flussi informativi (Istat per numero addetti) - Elaborazioni III settore Ssc

PROVINCIA	C29-30 Fabbricazione di autoveicoli e altri mezzi di trasporto							
Sede Inail	Addetti	DEN	RIC	T	NT	ND	tasso	%
AREZZO	2456	2	1	0	2	0	0,81	50,0
FIRENZE	8303	2	0	0	2	0	0,48	0,0
EMPOLI	...	2	1	2	0	0	0,00	50,0
GROSSETO	449	0	0	0	0	0	0,00	0,0
LIVORNO	6502	17	5	3	12	2	2,61	29,4
PIOMBINO	...	0	0	0	0	0	...	0,0
PORTOFERRAIO	...	0	0	0	0	0
LUCCA	6773	1	1	0	1	0	4,13	100,0
VIAREGGIO	...	27	18	2	23	2	...	66,7
MASSA CARR	3708	11	2	0	11	0	2,97	18,2
PISA	21845	31	13	10	19	2	3,34	41,9
PONTEREDERA	...	42	17	9	31	2	...	40,5
PISTOIA	1733	1	0	0	1	0	0,58	0,0
PRATO	392	0	0	0	0	0	0,00	0,0
SIENA	5852	0	0	0	0	0	0,00	0,0
TOTALI	58013	136	58	26	102	8	2,34	42,6

Fonte: Flussi informativi (Istat per numero addetti) - Elaborazioni III settore Ssc




Fonte: Flussi informativi (Istat per numero addetti) - Elaborazioni III settore Ssc




Fonte: Flussi informativi (Istat per numero addetti) - Elaborazioni III settore Ssc

PROVINCIA	B - ESTRAZIONE DI MINERALI DA CAVE E MINIERE							tasso	%
	Addetti	DEN	RIC	T	NT	ND			
AREZZO	444	1	0	0	1	0	2,25	0,0	
FIRENZE	427	1	1	1	0	0	2,34	100,0	
EMPOLI	...	0	0	0	0	0	...	0,0	
GROSSETO	397	7	7	1	6	0	17,63	100,0	
LIVORNO	421	2	0	0	2	0	4,75	0,0	
PIOMBINO	...	0	0	0	0	0	...	0,0	
PORTOFERRAIO	...	0	0	0	0	0	...	0,0	
LUCCA	1306	17	13	7	10	0	14,54	76,5	
VIAREGGIO	...	2	2	0	2	0	...	100,0	
MASSA CARR	4241	35	24	2	31	2	8,25	68,6	
PISA	279	0	0	0	0	0	7,16	0,0	
PONTEDERA	...	2	2	0	2	0	...	100,0	
PISTOIA	43	0	0	0	0	0	0,00	0,0	
PRATO	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0	
SIENA	770	1	0	0	0	1	1,30	0,0	
TOTALI	8328	68	49	11	54	3	8,17	72,1	

Fonte: Flussi informativi (Istat per numero addetti) - Elaborazioni III settore Ssc




Fonte: Flussi informativi (Istat per numero addetti) - Elaborazioni III settore Ssc




Fonte: Flussi informativi (Istat per numero addetti) - Elaborazioni III settore Ssc

PROVINCIA	C23 - Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi							
Sede Inail	Addetti	DEN	RIC	T	NT	ND	tasso	%
AREZZO	6347	19	8	3	15	1	2,99	42,1
FIRENZE	11282	2	1	1	0	1	0,18	50,0
EMPOLI	...	0	0	0	0	0	...	0,0
GROSSETO	958	0	0	0	0	0	0,00	0,0
LIVORNO	1632	2	1	0	2	0	1,23	50,0
PIOMBINO	...	0	0	0	0	0	...	0,0
PORTOFERRAIO	...	0	0	0	0	0	...	0,0
LUCCA	9811	10	6	1	9	0	5,80	60,0
VIAREGGIO	...	47	27	0	45	2	...	57,4
MASSA CARR	8997	48	33	0	47	1	5,34	68,8
PISA	6537	12	7	8	3	1	3,21	58,3
PONTERERA	...	9	4	1	7	1	...	44,4
PISTOIA	1332	4	3	0	4	0	3,00	75,0
PRATO	628	1	1	1	0	0	1,59	100,0
SIENA	6054	5	0	0	5	0	0,83	0,0
TOTALI	53578	159	91	15	137	7	2,97	57,2

Fonte: Flussi informativi (Istat per numero addetti) - Elaborazioni III settore Ssc




Fonte: Flussi informativi (Istat per numero addetti) - Elaborazioni III settore Ssc



Fonte: Flussi informativi (Istat per numero addetti) - Elaborazioni III settore Ssc

PROVINCIA	E - Fornitura di acqua; reti fognarie, attivita' di gestione dei rifiuti e risanamento							
Sede Inail	Addetti	DEN	RIC	T	NT	ND	tasso	%
AREZZO	3590	8	4	1	5	2	2,23	50,0
FIRENZE	19310	9	3	0	7	2	0,56	33,3
EMPOLI	...	2	1	1	0	1	...	50,0
GROSSETO	3248	5	1	1	4	0	1,54	20,0
LIVORNO	8055	24	14	5	16	3	3,22	58,3
PIOMBINO	...	1	0	0	0	1	...	0,0
PORTOFERRAIO	...	1	0	1	0	0	...	0,0
LUCCA	8868	18	14	4	14	0	4,96	77,8
VIAREGGIO	...	26	17	0	24	2	...	65,4
MASSA CARR	2910	26	11	0	24	2	8,93	42,3
PISA	8775	17	12	9	7	1	3,64	70,6
PONTEREDERA	...	15	11	5	9	1	...	73,3
PISTOIA	2191	4	1	3	0	1	1,83	25,0
PRATO	2582	5	1	2	3	0	1,94	20,0
SIENA	6810	1	0	0	1	0	0,15	0,0
TOTALI	66339	162	90	32	114	16	2,44	55,6


Fonte: Flussi informativi (Istat per numero addetti) - Elaborazioni III settore Ssc




Fonte: Flussi informativi (Istat per numero addetti) - Elaborazioni III settore Ssc

PROVINCIA	Q							
	Sede Inail	Addetti	DEN	RIC	T	NT	ND	tasso
AREZZO	23545	18	3	2	15	1	0,76	16,7
FIRENZE	92588	38	12	3	34	1	0,48	31,6
EMPOLI	...	7	5	3	2	2	...	0,0
GROSSETO	9880	10	4	2	7	1	1,01	40,0
LIVORNO	16665	49	16	9	35	5	3,24	32,7
PORTOFERRAIO	...	1	0	0	1	0	...	0,0
PIOMBINO	...	4	3	0	4	0	...	75,0
LUCCA	24135	31	21	7	22	2	2,94	67,7
VIAREGGIO	...	40	32	1	38	1	...	80,0
MASSA CARR	19078	24	15	2	20	2	1,26	62,5
PISA	29012	57	30	13	38	6	2,99	52,6
PONTEREDERA	...	30	19	13	16	1	...	63,3
PISTOIA	14921	11	1	0	11	0	0,74	9,1
PRATO	14917	6	3	4	2	0	0,40	50,0
SIENA	13939	8	1	0	7	1	0,57	12,5
TOTALI	258680	334	165	59	252	23	1,29	49,4

Fonte: Flussi informativi (Istat per numero addetti) - Elaborazioni III settore Ssc




Fonte: Flussi informativi (Istat per numero addetti) - Elaborazioni III settore Ssc




Fonte: Flussi informativi (Istat per numero addetti) - Elaborazioni III settore Ssc

Nel settore dell'**Edilizia** nel suo complesso, rappresentato dalle **Classi Ateco F41, F42 e F43**, si conferma la previsione della massima numerosità delle denunce, con tuttavia tassi di pericolosità molto diversi. La media percentuale di riconoscimento delle patologie Non Tabellate (NT) è maggiore rispetto a quella delle Tabellate (T) e ne rappresenta il 72% per F41, il 67% per F42 e il 70% per


F43. Nei **Lavori di costruzione specializzati** (F43), è presente il maggior numero di addetti (342.000), ma il tasso di denuncia è 1,89. In **Ingegneria Civile** (F42), gli addetti sono relativamente pochi (19.683) e il tasso ha un valore intermedio (3,91). Infine, nella categoria **Costruzione di Edifici** (F41), con 73896 addetti, si registra un tasso molto elevato di denuncia, pari a 7,74 per mille addetti.




Fonte: Flussi informativi (Istat per numero addetti) - Elaborazioni III settore Ssc



Fonte: Flussi informativi (Istat per numero addetti) - Elaborazioni III settore Ssc




Fonte: Flussi informativi (Istat per numero addetti) - Elaborazioni III settore Ssc



Fonte: Flussi informativi (Istat per numero addetti) - Elaborazioni III settore Ssc



Fonte: Flussi informativi (Istat per numero addetti) - Elaborazioni III settore Ssc



Fonte: Flussi informativi (Istat per numero addetti) - Elaborazioni III settore Ssc

La provincia di **Lucca**, con le Sedi Inail di Lucca e Viareggio, presenta i tassi più elevati sia per F41 che per F43, mentre per F42 il valore massimo è a **Massa Carrara**.

Abbiamo quindi ritenuto di operare **un'analisi più approfondita della categoria Ateco F41**, Costruzione di edifici, che in Toscana registra il tasso maggiore, oltre 7 denunce per 1000 addetti. Innanzitutto, abbiamo stilato una **graduato-**

ria comparativa delle diverse province, in base al numero di addetti, al numero assoluto di denunce, al tasso di denuncia per mille addetti e alla percentuale di riconoscimenti, colorando diversamente ogni singola provincia, per offrire una visione sinottica immediatamente intelligibile.

Tabella 10

Regione Toscana - Denunce MP rachide 2015-2019

Comparazione provinciale categoria Ateco F41 - Costruzione edifici

Sede INAIL	Addetti	Sede INAIL	tasso	LEGENDA	
FIRENZE	14335	LUCCA	11,19	RIC	riconosciute
PISA	10250	PISA	8,49	%	% riconosciute
LUCCA	9387	MASSA CARR	8,02	tasso	den/addetti
AREZZO	8766	AREZZO	5,13		
SIENA	6794	GROSSETO	5,00		
PISTOIA	6183	PISTOIA	4,69		
LIVORNO	5234	LIVORNO	3,82		
PRATO	4661	FIRENZE	2,65		
MASSA CARR	4489	SIENA	1,62		
GROSSETO	3797	PRATO	1,50		
TOTALI	73896	TOTALI	7,74		

Sede INAIL	Denunce	Sede INAIL	RIC	Sede INAIL	%
LUCCA	105	LUCCA	92	PIOMBINO	100
PISA	87	VIAREGGIO	66	PORTOFERRAIO	100
VIAREGGIO	80	PISA	66	LUCCA	87,6
PONTEDERA	78	PONTEDERA	66	PONTEDERA	84,6
AREZZO	45	MASSA CARR	30	MASSA CARR	83,3
FIRENZE	38	AREZZO	26	VIAREGGIO	82,5
MASSA CARR	36	GROSSETO	14	EMPOLI	77,8
PISTOIA	29	FIRENZE	10	PISA	75,9
LIVORNO	20	LIVORNO	9	GROSSETO	73,7
GROSSETO	19	PISTOIA	8	PRATO	71,4
SIENA	11	EMPOLI	7	AREZZO	57,8
EMPOLI	9	PRATO	5	LIVORNO	45,0
PRATO	7	PIOMBINO	4	PISTOIA	27,6
PIOMBINO	4	PORTOFERRAIO	4	SIENA	27,3
PORTOFERRAIO	4	SIENA	3	FIRENZE	26,3
TOTALI	572	TOTALI	410	TOTALI	71,7

Fonte: Flussi informativi (Istat per numero addetti) - Elaborazioni III settore Ssc

Attraverso Flussi informativi, abbiamo quindi estratto **le liste dei casi provincia per provincia** e raggruppato le mansioni, distinguendo, mansione per mansione i casi negativi da quelli riconosciuti, per calcolare la percentuale di riconoscimento. In giallo, sono evidenziati due casi che risultano evidentemente classificati nella F 41 per mero refuso.

Tabella 11

*Regione Toscana - categoria Ateco F41
Mansioni e percentuale di riconoscimenti
Denunce 2015-2019*


Voce professionale	POSITIVE	NEGATIVE	TOT	%
muratore in mattoni	99	24	123	80
muratore in mattoni lavori di manutenzione	101	22	123	82
mastro muratore in pietra o mattoni	50	20	70	71
manovale edile	32	20	52	62
carpentiere edile	24	8	32	75
muratore in pietrame	25	6	31	81
muratore in calcestruzzo	18	5	23	78
impresario edile (piccola impresa edile)	20	2	22	91
autista di autobus	8	9	17	47
conducente di escavatrice pala meccanica ruspa	14	2	16	88
camionista	3	3	6	50
conducente autocarro/autotreno	3	3	6	50
caposquadra carpenteria edile	5	0	5	100
muratore a secco	4	1	5	80
piastrellista	4	0	4	100
conduttore di macchine agglomerati bituminosi	2	1	3	67
manovale stradale	2	1	3	67
aiuto cameriere ai piani	0	1	1	0
asfaltista stradale a macchina	1	0	1	100
asfaltista stradale a mano	1	0	1	100
collaudatore veicoli	0	1	1	0
Conducente mezzi di raccolta dei rifiuti	0	1	1	0
ferraio	1	0	1	100
imbianchino	1	0	1	100
installatore di impianti di condizionamento	1	0	1	100
...
macellatore	1	0	1	100
totali	430	141	571	75

Fonte: Flussi informativi - Elaborazioni III settore Ssc

Assimilando le mansioni per macro-categorie, risulta la seguente distribuzione percentuale regionale.

MANSIONE	% rispetto al totale
MURATORI-MANOVALI-CARPENTIERI	79
IMPRESARI-PICCOLI IMPRENDITORI	4
RUSPISTI-ESCAVATORISTI	3
CONDUCENTI BUS	3
CAMIONISTI	2
PAVIMENTISTI-PIASTRELLISTI	1
VARI	8

Fonte: Flussi informativi - Elaborazioni III settore Ssc




Fonte: Flussi informativi - Elaborazioni III settore Ssc


Per i muratori e i manovali edili, la percentuale di riconoscimento è intorno all'80%, 88% per i ruspisti, oltre il 90% per i piccoli impresari.

La **categoria Ateco G47**, il Commercio al dettaglio, conferma un'alta numerosità degli addetti, **593.000**, la maggiore tra le categorie esaminate, il che, come già osservato in sede di analisi preliminare, sicuramente condiziona il posizionamento della categoria tra le prime su base nazionale per numero di denunce in senso assoluto. Il calcolo del tasso, tuttavia, conferma la nostra precedente osser-

vazione e descrive una bassa pericolosità delle lavorazioni ad essa afferenti (**0,49 per mille**). La provincia di Lucca si conferma anche in questo caso al primo posto nella regione per tasso di denuncia, (1,41 per mille) che è su valori tripli della media regionale (0,49). Si tratta di una categoria produttiva che presenta la massima eterogeneità delle mansioni, con esposizioni al rischio evidentemente anche molto diverse, in funzione delle attività svolte.




Fonte: Flussi informativi (Istat per numero addetti) - Elaborazioni III settore Ssc




Fonte: Flussi informativi (Istat per numero addetti) - Elaborazioni III settore Ssc


Le due **categorie del Gruppo H** (H49 e H52, Trasporto e Magazzinaggio con supporto al trasporto), che assommano un grande numero di addetti (130.608 e 98.091) rivelano una certa rischiosità, con tassi, rispettivamente, di 2,12 e 1,58 per mille (laddove i tassi nazionali sono, rispettivamente 1,5 e 1,4). Anche in questo caso Massa per H49 (con Lucca subito dopo) e Pisa per H52 sono in vetta alle graduatorie regionali per tasso di denuncia, con valori elevati, di gran lunga superiori alla media toscana e nazionale (5,58-4,97-6,36).




Fonte: Flussi informativi (Istat per numero addetti) - Elaborazioni III settore Ssc



Fonte: Flussi informativi (Istat per numero addetti) - Elaborazioni III settore Ssc




Fonte: Flussi informativi (Istat per numero addetti) - Elaborazioni III settore Ssc




Fonte: Flussi informativi (Istat per numero addetti) - Elaborazioni III settore Ssc

Le **Classi C29 e C30** sono riferite alla fabbricazione di autoveicoli e motoveicoli (la prima) e altri mezzi di trasporto, come i natanti, le locomotive, i mezzi militari, le biciclette (la seconda). Si confermano di media rischiosità, con un tasso regionale di 2,24 denunce per mille addetti e tassi provinciali molto alti per la provincia di Lucca, con concentrazione delle denunce esclusivamente a Viareggio, e per la provincia di Pisa, dove la sede di Pontedera supera la sede provinciale per numero assoluto di denunce raccolte, in verosimile associazione con

la presenza di stabilimenti di produzione di ciclomotori e molte aziende dell'indotto. Essendo in questa specifica realtà emersa una concentrazione significativa di denunce per patologie del rachide, abbiamo deciso di effettuare un approfondimento, di cui tratteremo più avanti.




Fonte: Flussi informativi (Istat per numero addetti) - Elaborazioni III settore Ssc




Fonte: Flussi informativi (Istat per numero addetti) - Elaborazioni III settore Ssc

La **categoria Q**, riferita alla Sanità, presenta rischiosità medio-basse rispetto alle altre, con un interessante valore del tasso, il più alto della Toscana, nella provincia di Livorno, a fronte di un numero di addetti non trascurabile (16.665).




Fonte: Flussi informativi (Istat per numero addetti) - Elaborazioni III settore Ssc




Fonte: Flussi informativi (Istat per numero addetti) - Elaborazioni III settore Ssc

Infine, qualche considerazione sulle **Classi Ateco B - Estrazione di minerali da cave e miniere e C23 - Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di metalli non metalliferi**.


Si tratta di categorie produttive interconnesse strettamente tra loro e con alta specificità regionale, legata alle tradizionali attività estrattive delle Apuane del comprensorio dell'Amiata e di Rapolano. Assommano un numero piccolo di addetti nel quinquennio, appena **8328** in tutta la regione la prima e circa **53mila** la seconda, per lo più concentrati nelle province di **Massa Carrara** e **Lucca** per l'estrazione e di **Firenze** per la lavorazione; in minor misura e in via ormai residuale, si registra una popolazione di addetti nelle province di **Grosseto** e **Siena**, in riferimento alle storiche attività minerarie (estrazione e lavorazione della pietra) del Monte Amiata e a Rapolano (travertino). Proprio a Grosseto, ma in rapporto a un numero troppo basso di denunce nel quinquennio per fornire un dato significativo (7), si registra il tasso più elevato (17,63), seguito appunto da Lucca (14,54) e Massa (8,25). Il **tasso regionale è comunque il più elevato tra le categorie esaminate**: 8,17 denunce per 1000 addetti.



Fonte: Flussi informativi (Istat per numero addetti) - Elaborazioni III settore Ssc



Fonte: Flussi informativi (Istat per numero addetti) - Elaborazioni III settore Ssc



Fonte: Flussi informativi (Istat per numero addetti) - Elaborazioni III settore Ssc

Il caso delle province di Pisa, Lucca e Massa

Le tre province di **Pisa** (con la sede di Pontedera), **Lucca** (con la sede di Viareggio) e **Massa Carrara** presentano i **tassi di denuncia ogni 1000 addetti più elevati della regione** in ognuna delle categorie Ateco esaminate. Si tratta di province limitrofe e confinanti, che costituiscono un ‘blocco’ unico sotto il profilo geofisico e socio-economico. Insieme, le tre province, assommano il **27% degli abitanti** della regione, ma determinano il **61% delle denunce** regionali per le categorie Ateco studiate.


Ad ulteriore conferma, si noti che anche la percentuale di riconoscimento delle malattie denunciate, che offre uno spunto di riflessione sul versante interno all’Inail, è omogenea tra le tre province e il più alto della regione.

Nelle province di Pisa e Lucca, le sedi Inail non nel capoluogo, rispettivamente **Pontedera** e **Viareggio**, presentano in entrambi i casi numeri significativi alla pari della sede provinciale, confermando una omogeneità nella tendenza di tutto il territorio.


Abbiamo quindi effettuato uno studio della situazione nel **blocco PI-LU-MA** comparata con quella del blocco delle **province residue**. Nella tabella sottostante si possono vedere i numeri assoluti delle denunce per le categorie Ateco esaminate, quindi il tasso di denuncia relativo, ovvero calcolato esclusivamente sul blocco geografico considerato e la percentuale di riconoscimento. Nella colonna finale, in azzurro, si apprezzano i valori percentuali riferibili alla quota di denunce nel blocco PI-LU-MA rispetto alla restante regione. La preminenza della regione Toscana sul panorama complessivo del Paese rispetto alla vocazione di denuncia delle malattie professionali, almeno per quanto attiene al distretto anatomico-funzionale oggetto del presente studio, è **quasi esclusivamente dovuta alle attività in queste tre province**, senza le quali la regione sarebbe su valori pienamente nella media nazionale.

CONFRONTO PI-LU-MA / resto della regione							
	PISA-LUCCA-MASSA CARRARA			TOSCANA	altre province		
	denunciate	tasso medio relativo	% ric	denunciate	tasso medio relativo	% ric	%
F41	386	14,6	83	572	3,8	48	67,5
F42	57	9,32	70	77	2,57	45	74,0
F43	395	3,94	81,5	648	1,17	61	61,0
H49	123	4,45	47,9	277	1,87	49	44,4
H52	67	4,14	46,2	155	0,98	54	43,2
E	102	5,84	63,7	162	1,35	41	63,0
C23	126	4,78	61,1	159	1,4	42	79,2
C29-30	112	3,48	45,5	136	0,64	29	82,4
Q	182	2,39	64,2	334	1,02	31	54,5

Fonte: Flussi informativi - Elaborazioni III settore Ssc




Fonte: Flussi informativi (Istat per numero addetti) - Elaborazioni III settore Ssc



Fonte: Flussi informativi (Istat per numero addetti) - Elaborazioni III settore Ssc

IL CLUSTER C29 - C30 (Costruzione auto e motoveicoli)


Partendo dall'analisi sopra riportata, abbiamo deciso di approfondire lo studio delle denunce relative alle **Classi Ateco C29-C30** che si riferiscono alle attività di fabbricazione di veicoli di vario genere, avendo notato una particolare concentrazione di denunce nella **Sede di Pontedera**, con numerosità e tassi di gran lunga superiori a quelli di altre province. Si ricorda che questo dato è significativo soprattutto perché non fa riferimento a una numerosità assoluta, che potrebbe essere determinata dalla banale concentrazione in alcune zone di specifiche attività produttive, con alti numeri di addetti rispetto ad altre realtà, ma, al contrario, a un rapporto denunce/numero di addetti, che fotografa con maggiore accuratezza la rischiosità di quella determinata attività o, quantomeno, la maggiore disponibilità di un territorio alla denuncia. Esaminando i casi uno per uno attraverso la procedura Car.Cli., ci siamo resi conto della provenienza prevalente da alcune aziende e in particolare da una di esse, localizzata a Pontedera, e da alcune aziende dell'indotto. Abbiamo quindi deciso di estendere la ricerca di casi provenienti da queste aziende a tutta la regione, poiché per Aziende di queste dimensioni non è infrequente il fenomeno del pendolarismo delle maestranze. Ne è risultato il quadro illustrato dal grafico che riportiamo. Di tutte le denunce di malattie del rachide della regione Toscana nel quinquennio 2015-2019 per la categoria Ateco C29-C30, addirittura il **53%** sono attribuibili direttamente a una grande azienda di livello nazionale, che chiameremo **A**, e sono tutte riferite alle diverse mansioni afferenti alla catena di montaggio; il **15%** ad un'azienda che chiameremo **B**; il **9%** alla **C**, il **4%** alla **D**, dove B, C e D sono aziende dell'indotto di A. Oltre l'**80%** delle denunce regionali in questa specifica Classe Ateco è dunque risultato concentrato su appena 4 aziende del medesimo distretto produttivo.



Fonte: Flussi informativi - Car. Cli - Elaborazioni III settore Ssc


IL CLUSTER H 49 (*Trasporti*)

Una situazione analoga alla precedente è emersa dall'analisi dei casi relativi alla Classe Ateco H49, che comprende le attività di trasporto (di passeggeri e merci, su strada, ferrovia, condotte) e magazzinaggio. Abbiamo studiato ognuno dei 286 casi di denuncia di MP del rachide registrati in questo settore nel quinquennio, riscontrando una forte prevalenza della voce professionale di **Autotrasportatore**, che comprende le mansioni di camionista, conducente di autotreno, conducente di autobotte, autotrasportatore merci. Molto rappresentata anche la mansione di **Autista di autobus**, prevalentemente di autolinee di trasporto pubblico.



Fonte: Flussi informativi (Istat per numero addetti) - Elaborazioni III settore Ssc

Nel caso degli autotrasportatori, non abbiamo rilevato alcuna particolare concentrazione in singole attività produttive. Al contrario, questo fenomeno è prevalente nella casistica dei **conducenti di autobus**, per i quali la provenienza delle denunce (il 56% di tutti i casi regionali di questo ambito, nel quinquennio) è concentrata in una singola grande azienda di autolinee di servizio pubblico, urbano ed extraurbano. Di queste denunce, nel 70% dei casi si registra un accoglimento.



Fonte: Flussi informativi - Rielaborazione III settore Ssc

Al termine delle analisi, risulta evidente come, scendendo a un livello più dettagliato, il fenomeno della denuncia delle MP nella realtà geografica esaminata sia correlabile a un numero molto limitato di attività produttive, concentrate nel territorio. Questa circostanza appare con sistematicità ogni qualvolta si approfondisce il piano di osservazione del dato sulle denunce di Malattie Professionali, che quindi non presenta particolare rilievo in una dimensione macroscopica ma piuttosto esige un dettaglio estremo e raffinato per orientare efficacemente la programmazione degli interventi di prevenzione.

Regione Lombardia

La Lombardia è la regione italiana più popolosa (10.027.602 abitanti) e la quarta per superficie dopo Sicilia, Piemonte e Sardegna, per una densità di popolazione di 420 abitanti per chilometro quadrato, che la colloca al primo posto in Italia (Istat, 2019). È amministrata in 11 province e una città Metropolitana (Milano). Si tratta della regione italiana che presenta di gran lunga il **maggior numero di addetti complessivi** nel quinquennio (15.554.000) ma un tasso di denuncia per mille addetti (0,29) che è il più basso insieme a quello del Piemonte, superando assai di rado l'1 per mille in tutte le categorie Ateco esaminate.


Tabella 12

Regione Lombardia - Analisi provinciale per categoria Ateco
 Dati cumulativi 2015-2019


LEGENDA	
Addetti	Numero addetti cumulativi 2015-2019 (ISTAT)
DEN	Malattie denunciate
RIC	di cui riconosciute
T	Tabellate
NT	Non tabellate
ND	Non determinata
tasso	Denunce/ mille addetti
	Tasso cumulativo provinciale
	Maggior valore regionale
%	Riconosciute/denunciate
R%	% regionale
Rtasso	Tasso Regionale
Ntasso	Tasso Nazionale per ATECO
N%	% Nazionale

PROVINCIA	F41 - COSTRUZIONE DI EDIFICI							
Sede INAIL	Addetti	DEN	RIC	T	NT	ND	tasso	%
MILANO Porta Nuova	79780	3	2	1	1	1	0,04	66,7
RHO	...	3	1	1	0	2	...	33,3
MILANO Mazzini	...	4	1	1	1	2	...	25,0
LEGNANO	...	3	2	1	2	0	...	66,7
MILANO Sabaudia	...	5	3	0	5	0	...	60,0
MILANO Boncompagni	...	4	2	2	1	1	...	50,0
SESTO SG	...	9	5	3	2	4	...	55,6
BERGAMO	48135	142	98	38	88	16	4,05	69,0
TREVIGLIO	...	53	37	9	38	6	...	69,8
BRESCIA	45782	14	9	1	12	1	0,98	64,3
PALAZZOLO	...	24	12	3	14	7	...	50,0
BRENO	...	4	3	1	3	0	...	75,0
MANERBIO	...	3	1	0	2	1	...	33,3
COMO	15741	13	7	5	5	3	0,83	53,8
CREMONA	7773	2	1	0	1	1	0,26	50,0
LECCO	8719	6	4	5	1	0	0,69	66,7
LODI	3347	7	3	1	5	1	2,09	42,9
MANTOVA	8991	7	3	4	1	2	1,11	42,9
CREMA	...	3	1	1	0	2	...	33,3
MONZA	14579	10	2	4	3	3	0,69	20,0
PAVIA	10744	6	2	1	3	2	0,56	33,3
SONDRIO	8945	9	9	2	7	0	1,01	100,0
VARESE	21035	20	20	14	6	0	0,95	100,0
GALLARATE	...	6	2	4	2	0	...	33,3
SARONNO	...	4	3	2	2	0	...	75,0
BUSTO ARSIZIO	...	7	5	3	4	0	...	71,4
TOTALI	273569	371	238	107	209	55	1,36	64,2

Fonte: Flussi informativi (Istat per il numero degli addetti) - Elaborazioni III settore Ssc




Fonte: Flussi informativi (Istat per numero addetti) - Elaborazioni III settore Ssc




Fonte: Flussi informativi (Istat per numero addetti) - Elaborazioni III settore Ssc

PROVINCIA	F42 - Ingegneria civile							
Sede Inail	Addetti	DEN	RIC	T	NT	ND	tasso	%
MILANO Porta Nuova	28081	0	0	0	0	0	0,04	0,0
RHO	...	0	0	0	0	0	...	0,0
MILANO Mazzini	...	0	0	0	0	0	...	0,0
LEGNANO	...	1	1	0	1	0	...	100,0
MILANO Sabaudia	...	2	0	0	2	0	...	0,0
MILANO Boncompagni	...	1	1	1	0	0	...	100,0
SESTO SG	...	0	0	0	0	0	...	#DIV/0!
BERGAMO	11146	15	5	1	11	3	1,35	33,3
TREVIGLIO	...	2	1	0	2	0	...	50,0
BRESCIA	9149	4	3	0	4	0	0,44	75,0
PALAZZOLO	...	0	0	0	0	0	...	0,0
BRENO	...	0	0	0	0	0	...	0,0
MANERBIO	...	0	0	0	0	0	...	#DIV/0!
COMO	2620	0	0	0	0	0	0,00	#DIV/0!
CREMONA	440	1	0	1	0	0	2,27	0,0
LECCO	1330	1	0	0	0	1	0,75	0,0
LODI	1567	1	0	0	1	0	0,64	0,0
MANTOVA	1785	1	1	0	1	0	0,56	100,0
CREMA	...	0	0	0	0	0	...	#DIV/0!
MONZA	6941	0	0	0	0	0	0,00	#DIV/0!
PAVIA	1992	0	0	0	0	0	0,00	#DIV/0!
SONDRIO	2468	1	1	0	1	0	0,41	100,0
VARESE	3114	0	0	0	0	0	0,00	#DIV/0!
GALLARATE	...	0	0	0	0	0	...	#DIV/0!
SARONNO	...	1	0	0	1	0	...	0,0
BUSTO ARSIZIO	...	3	2	2	1	0	...	66,7
TOTALI	70632	34	15	5	25	4	0,48	44,1

Fonte: Flussi informativi (Istat per il numero degli addetti) - Elaborazioni III settore Ssc




Fonte: Flussi informativi (Istat per numero addetti) - Elaborazioni III settore Ssc




Fonte: Flussi informativi (Istat per numero addetti) - Elaborazioni III settore Ssc

PROVINCIA	F43 -LAVORI DI COSTRUZIONE SPECIALIZZATI								
Sede INAIL	Addetti	DEN	RIC	T	NT	ND	tasso	%	
MILANO Porta Nuova	285725	1	0	0	1	0	0,14	0,0	
RHO	...	7	7	4	3	0	...	100,0	
MILANO Mazzini	...	3	1	2	0	1	...	33,3	
LEGNANO	...	12	7	4	5	3	...	58,3	
MILANO Sabaudia	...	5	2	1	4	0	...	40,0	
MILANO Boncompagni	...	3	2	3	0	0	...	66,7	
SESTO SG	...	10	2	0	7	3	...	20,0	
BERGAMO	139008	97	56	16	68	13	0,91	57,7	
TREVIGLIO	...	30	18	3	24	3	...	60,0	
BRESCIA	123492	10	6	0	9	1	0,17	60,0	
PALAZZOLO	...	5	0	0	4	1	...	0,0	
BRENO	...	6	3	2	4	0	...	50,0	
MANERBIO	...	1	0	0	1	0	...	0,0	
COMO	54059	7	2	1	5	1	0,13	28,6	
CREMONA	26629	10	6	4	4	2	0,38	60,0	
LECCO	32107	4	1	4	0	0	0,12	25,0	
LODI	17390	17	9	4	7	6	0,98	52,9	
MANTOVA	37527	17	8	12	2	3	0,58	47,1	
CREMA	...	5	1	1	3	1	...	20,0	
MONZA	78956	14	6	6	6	2	0,18	42,9	
PAVIA	40492	4	1	3	1	0	0,10	25,0	
SONDRIO	16756	11	7	3	8	0	0,66	63,6	
VARESE	67828	10	8	6	4	0	0,28	80,0	
GALLARATE	...	3	1	2	0	1	...	33,3	
SARONNO	...	2	0	2	2	0	...	0,0	
BUSTO ARSIZIO	...	4	0	2	1	1	...	0,0	
TOTALI	919969	298	154	85	173	42	0,32	51,7	

Fonte: Flussi informativi (Istat per il numero degli addetti) - Elaborazioni III settore Ssc




Fonte: Flussi informativi (Istat per numero addetti) - Elaborazioni III settore Ssc




Fonte: Flussi informativi (Istat per numero addetti) - Elaborazioni III settore Ssc

PROVINCIA	H49 - TRASPORTO TERRESTRE E MEDIANTE CONDOTTE							
Sede Inail	Addetti	DEN	RIC	T	NT	ND	tasso	%
MILANO Porta Nuova	218692	2	1	1	1	0	0,15	50,0
RHO	...	3	2	0	2	1	...	66,7
MILANO Mazzini	...	7	0	2	3	2	...	0,0
LEGNANO	...	4	2	0	4	0	...	50,0
MILANO Sabaudia	...	2	1	1	1	0	...	50,0
MILANO Boncompagni	...	8	1	1	2	5	...	12,5
SESTO SG	...	6	2	0	5	1	...	33,3
BERGAMO	51047	29	11	8	17	4	0,78	37,9
TREVIGLIO	...	11	1	1	8	2	...	9,1
BRESCIA	48202	32	10	0	29	3	0,78	31,3
PALAZZOLO	...	4	2	1	2	1	...	50,0
BRENO	...	2	1	1	1	0	...	50,0
MANERBIO	...	0	0	0	0	0	...	0,0
COMO	18325	4	1	1	3	0	0,22	25,0
CREMONA	13424	11	2	1	6	4	0,82	18,2
LECCO	32107	4	1	1	3	0	0,12	25,0
LODI	9865	4	0	0	3	1	0,41	0,0
MANTOVA	21608	2	1	1	0	1	0,23	50,0
CREMA	...	3	0	1	2	0	...	0,0
MONZA	24311	8	3	4	3	1	0,33	37,5
PAVIA	19625	9	3	3	6	0	0,46	33,3
SONDRIO	9566	0	0	0	0	0	0,00	0,0
VARESE	23283	5	2	3	2	0	0,42	40,0
GALLARATE	...	3	1	1	2	0	...	33,3
SARONNO	...	2	0	0	2	0	...	0,0
BUSTO ARSIZIO	...	0	0	0	0	0	...	0,0
TOTALI	490057	165	48	32	107	26	0,34	29,1

Fonte: Flussi informativi (Istat per il numero degli addetti) - Elaborazioni III settore Ssc




Fonte: Flussi informativi (Istat per numero addetti) - Elaborazioni III settore Ssc




Fonte: Flussi informativi (Istat per numero addetti) - Elaborazioni III settore Ssc

PROVINCIA	H52 - MAGAZZINAGGIO							
Sede Inail	Addetti	DEN	RIC	T	NT	ND	tasso	%
MILANO Porta Nuova	287152	4	2	2	2	0	0,05	50
RHO	...	0	0	0	0	0	...	0,0
MILANO Mazzini	...	1	1	0	1	0	...	100,0
LEGNANO	...	6	3	3	3	0	...	50,0
MILANO Sabaudia	...	1	1	0	1	0	...	100,0
MILANO Boncompagni	...	1	1	1	0	0	...	100,0
SESTO SG	...	2	1	0	2	0	...	50,0
BERGAMO	40066	5	1	0	4	1	0,20	20,0
TREVIGLIO	...	3	2	0	3	0	...	66,7
BRESCIA	18541	1	1	0	1	0	0,10	100,0
PALAZZOLO	...	1	0	0	0	1	...	0,0
BRENO	...	0	0	0	0	0	...	#DIV/0!
MANERBIO	...	0	0	0	0	0	...	#DIV/0!
COMO	15728	1	0	0	1	0	0,06	0,0
CREMONA	7917	1	0	0	0	1	0,13	0,0
LECCO	2301	0	0	0	0	0	0,00	#DIV/0!
LODI	9569	0	0	0	0	0	0,00	#DIV/0!
MANTOVA	10142	3	1	3	0	0	0,30	33,3
CREMA	...	0	0	0	0	0
MONZA	19333	7	1	2	3	2	0,36	14,3
PAVIA	14240	1	0	0	0	1	0,07	0,0
SONDRIO	2881	1	0	0	0	1	0,35	0,0
VARESE	37627	2	1	2	0	0	0,45	50,0
GALLARATE	...	11	6	5	6	0	...	54,5
SARONNO	...	1	0	0	1	0	...	0,0
BUSTO ARSIZIO	...	3	1	2	1	0	...	33,3
TOTALI	465496	56	23	20	29	7	0,12	41,1

Fonte: Flussi informativi (Istat per il numero degli addetti) - Elaborazioni III settore Ssc




Fonte: Flussi informativi (Istat per numero addetti) - Elaborazioni III settore Ssc




Fonte: Flussi informativi (Istat per numero addetti) - Elaborazioni III settore Ssc

PROVINCIA	G47 - COMMERCIO AL DETTAGLIO							
	Sede INAIL	Addetti	DEN	RIC	T	NT	ND	tasso
MILANO Porta Nuova	586550	4	2	0	4	0	0,03	50,0
RHO	...	5	2	2	1	2	...	40,0
MILANO Mazzini	...	1	0	0	0	1	...	0,0
LEGNANO	...	1	1	1	0	0	...	100,0
MILANO Sabaudia	...	6	3	2	3	1	...	50,0
MILANO Boncompagni	...	2	2	2	0	0	...	100,0
SESTO SG	...	2	1	1	1	0	...	50,0
BERGAMO	164548	19	3	5	11	3	0,15	15,8
TREVIGLIO	...	6	0	0	6	0	...	0,0
BRESCIA	195097	6	4	1	4	1	0,06	66,7
PALAZZOLO	...	4	3	1	3	0	...	75,0
BRENO	...	0	0	0	0	0	...	0,0
MANERBIO	...	2	0	0	2	0	...	0,0
COMO	85068	3	2	2	1	0	0,04	66,7
CREMONA	46917	1	0	0	0	1	0,02	0,0
LECCO	42262	0	0	0	0	0	0,00	#DIV/0!
LODI	31577	3	1	1	2	0	0,10	33,3
MANTOVA	61935	2	1	1	1	0	0,06	50,0
CREMA	...	2	0	0	2	0	...	0,0
MONZA	125410	4	0	2	2	0	0,03	0,0
PAVIA	71311	3	1	1	2	0	0,04	33,3
SONDRIO	34852	1	1	0	1	0	0,03	100,0
VARESE	129405	2	1	1	1	0	0,04	50,0
GALLARATE	...	1	0	1	0	0	...	0,0
SARONNO	...	1	1	1	0	0	...	100,0
BUSTO ARSIZIO	...	2	0	1	1	0	...	0,0
TOTALI	1574932	83	29	26	48	9	0,05	34,9

Fonte: Flussi informativi (Istat per il numero degli addetti) - Elaborazioni III settore Ssc




Fonte: Flussi informativi (Istat per numero addetti) - Elaborazioni III settore Ssc




Fonte: Flussi informativi (Istat per numero addetti) - Elaborazioni III settore Ssc

PROVINCIA	Q								
	Sede Inail	Addetti	DEN	RIC	T	NT	ND	tasso	%
MILANO	Porta Nuova	330472	14	10	6	6	2	0,30	71,4
	RHO	...	4	2	2	1	1	...	50,0
	MILANO Mazzini	...	33	11	16	17	0	...	33,3
	LEGNANO	...	1	0	0	1	0	...	0,0
	MILANO Sabaudia	...	24	13	8	15	1	...	54,2
	MILANO Boncompagni	...	15	10	3	11	1	...	66,7
	SESTO SG	...	18	5	5	13	0	...	27,8
	BERGAMO	86001	38	23	6	31	1	0,52	60,5
	TREVIGLIO	...	7	1	1	5	1	...	0,0
	BRESCIA	91362	16	10	0	15	1	0,40	62,5
	PALAZZOLO	...	7	5	3	4	0	...	71,4
	BRENO	...	4	0	0	1	3	...	0,0
	MANERBIO	...	9	5	4	4	1	...	55,6
	COMO	43614	9	3	3	6	0	0,21	33,3
	CREMONA	20014	24	5	4	17	3	1,20	20,8
	LECCO	23147	5	0	1	4	0	0,22	0,0
	LODI	13783	4	1	0	3	1	0,29	25,0
	MANTOVA	31863	2	1	2	0	0	0,28	50,0
	CREMA	...	7	1	3	4	0	...	14,3
	MONZA	67573	41	18	23	17	1	0,61	43,9
	PAVIA	60243	10	3	4	6	0	0,17	30,0
	SONDRIO	11924	1	1	1	0	0	0,08	100,0
	VARESE	90539	4	2	2	2	0	0,28	50,0
	GALLARATE	...	5	1	1	4	0	...	20,0
	SARONNO	...	5	0	1	3	1	...	0,0
	BUSTO ARSIZIO	...	12	8	1	11	0	...	66,7
	TOTALI	870537	319	139	100	201	18	0,37	43,6

Fonte: Flussi informativi (Istat per il numero degli addetti) - Elaborazioni III settore Ssc



Fonte: Flussi informativi (Istat per numero addetti) - Elaborazioni III settore Ssc



Fonte: Flussi informativi (Istat per numero addetti) - Elaborazioni III settore Ssc


I **tassi di denuncia regionali**, rispetto alla Toscana ma anche alla media nazionale, si confermano **molto bassi**, come si evince dalla seguente tabella.

Tabella 13

Tassi di denuncia per mille addetti

Categoria Ateco 2007	Toscana	Lombardia	Rapporto T/L	Italia
F41 Costruzione di edifici	7,74	1,36	5,7	2,39
F43 Costruzioni specializzate	1,89	0,32	5,9	1,16
G47 Commercio al dettaglio	0,49	0,05	9,8	0,33
H49 Trasporti	2,12	0,34	6,2	1,51
H52 Magazzinaggio	1,58	0,12	13,1	1,40
F42 Ingegneria Civile	3,91	0,48	8,14	1,96
Q Sanità	1,29	0,37	3,48	0,88

Fonte: Flussi informativi (Istat per numero addetti) - Elaborazioni III settore Ssc



Fonte: Flussi informativi (Istat per numero addetti) - Elaborazioni III settore Ssc

Il quadro provinciale, tuttavia, è estremamente eterogeneo e rivela una realtà molto più complessa e articolata.

La provincia di **Bergamo** è al primo posto in 3 categorie Ateco, con tassi di denuncia ogni mille addetti addirittura **superiori alla media nazionale**: F41, F43 e G47. Quella di **Cremona** (ma con numeri assoluti molto più bassi) in altre 3: F42, Q e H49. **Lecco** è al primo posto nella Classe Ateco E e **Varese** nella H52.

Complessivamente, la provincia di **Bergamo** rappresenta il **34% delle denunce** dell'intera regione nelle categorie Ateco esaminate, ospitando appena **l'11,5% degli addetti** e **l'11% degli abitanti**. Un fenomeno analogo a quello delle province di Pisa, Lucca e Massa in Toscana e dunque meritevole di ulteriore approfondimento. Sulla base delle evidenze sopra riportate, abbiamo scelto di effettuarlo per le attività produttive della Classe F41, la Costruzione di Edifici, che a Bergamo segnano la maggiore disomogeneità rispetto al trend regionale. Abbiamo provato a far emergere dallo studio dei dati qualche ipotesi di risposta a questa domanda.

Il caso della categoria F41 nella provincia di Bergamo


LEGENDA	
Addetti	Numero addetti cumulativi 2015-2019 (ISTAT)
DEN	Malattie denunciate 2015-2019
RIC	di cui riconosciute 2015-2019
T	Tabellate
NT	Non tabellate
ND	Non determinate
tasso	Denunce per mille addetti 2015-2019
%	Riconosciute/denunciate 2015-2019
	tasso cumulativo provinciale
	maggior valore regionale

REGIONE LOMBARDIA - DATO PROVINCIALE CUMULATIVO 2015-2019 -
CATEGORIE ATECO 2007 - FONTE: FLUSSI INFORMATIVI (Addetti: ISTAT 2021)
ELABORAZIONI: SETTORE TERZO SSC

PROVINCIA	F41 - COSTRUZIONE DI EDIFICI							
	Addetti	DEN	RIC	T	NT	ND	tasso	%
Sede INAIL								
MILANO Porta Nuova	79780	3	2	1	1	1	0,04	66,7
RHO	...	3	1	1	0	2	...	33,3
MILANO Mazzini	...	4	1	1	1	2	...	25,0
LEGNANO	...	3	2	1	2	0	...	66,7
MILANO Sabaudia	...	5	3	0	5	0	...	60,0
MILANO Boncompagni	...	4	2	2	1	1	...	50,0
SESTO SG	...	9	5	3	2	4	...	55,6
BERGAMO	48135	142	98	38	88	16	4,05	69,0
TREVIGLIO	...	53	37	9	38	6	...	69,8
BRESCIA	45782	14	9	1	12	1	0,98	64,3
PALAZZOLO	...	24	12	3	14	7	...	50,0
BRENO	...	4	3	1	3	0	...	75,0
MANERBIO	...	3	1	0	2	1	...	33,3
COMO	15741	13	7	5	5	3	0,83	53,8
CREMONA	7773	2	1	0	1	1	0,26	50,0
LECCO	8719	6	4	5	1	0	0,69	66,7
LODI	3347	7	3	1	5	1	2,09	42,9
MANTOVA	8991	7	3	4	1	2	1,11	42,9
CREMA	...	3	1	1	0	2	...	33,3
MONZA	14579	10	2	4	3	3	0,69	20,0
PAVIA	10744	6	2	1	3	2	0,56	33,3
SONDRIO	8945	9	9	2	7	0	1,01	100,0
VARESE	21035	20	20	14	6	0	0,95	100,0
GALLARATE	...	6	2	4	2	0	...	33,3
SARONNO	...	4	3	2	2	0	...	75,0
BUSTO ARSIZIO	...	7	5	3	4	0	...	71,4
TOTALI	273569	371	238	107	209	55	1,36	64,2

Fonte: Flussi informativi - Elaborazioni III settore Ssc

Dall'esame della tabella, abbiamo rilevato che la **provincia di Bergamo**, con le due Sedi Inail di Bergamo e Treviglio, presenta tassi di denuncia per mille addetti, nella categoria Ateco F41, corrispondente alla costruzione di edifici, di gran lunga superiori a quelli delle altre province regionali. Il numero di addetti nel quinquennio è di **48.135** e il tasso di denuncia è di **4,05** per mille addetti. Si consideri che il tasso regionale è di **1,36** per mille, mentre quello nazionale è di **2,39** per mille.




Fonte: Flussi informativi (Istat per numero degli addetti) - Elaborazioni III settore Ssc

La significativa differenza tra Bergamo e le altre province lombarde nel tasso di denuncia delle malattie del rachide, peraltro, interessa anche tutte le altre categorie Ateco prese in esame nella prima fase del Progetto Mappe, come le due ulteriori categorie riferibili all'edilizia (F42 e F43), il Commercio al dettaglio (G47), i Trasporti (H49), il Magazzinaggio (H52). In particolare, colpisce la differenza con la **provincia di Brescia**, che presenta caratteristiche demografiche e socio-economiche molto simili, se non sovrapponibili. Nella categoria Ateco F41, ad esempio, il numero degli addetti nel quinquennio è analogo (48.135 Bergamo e 45.782 Brescia), ma il tasso di denuncia a Bergamo risulta **4 volte superiore**. Abbiamo allora deciso di indagare meglio quale fosse la platea dei soggetti denunciati, per comprendere le ragioni della specificità di questa provincia. Abbiamo estratto da **Flussi informativi** la lista dei casi denunciati per F41 nella sede di Bergamo nel quinquennio 2015-2019 e quindi, passando i numeri dei singoli casi nella **procedura Car.Cli**, abbiamo estratto da ogni singolo caso le informazioni relative al datore di lavoro denunciante e al compilatore del primo certificato. Ne è emerso un quadro molto preciso, i cui caratteri salienti evidenziamo nelle seguenti osservazioni.

SEDE INAIL DI BERGAMO - PERIODO 2015-2019					
ORIGINE DENUNCIA MP per la CATEGORIA COSTRUZIONI DI EDIFICI (Ateco F41)					
FRONTE DENUNCIA	N.	%	FRONTE DENUNCIA	N.	%
PATRONATO INCA	45	31,47	MEDICO COMPETENTE 1	27	18,88
PATRONATO INAS	18	12,59	MEDICO COMPETENTE 2	1	0,70
PATRONATO ACLI	14	9,79	MEDICO COMPETENTE 3	1	0,70
PATRONATO EPACA	7	4,90	MMG	4	2,80
PATRONATO INAPA	6	4,20	MEDICINA DEL LAVORO BG	15	10,49
PATRONATO EPASA	2	1,40	MEDICINA DEL LAVORO BR	2	1,40
PATRONATO ITAL	1	0,70			
TOTALE PATRONATI	93	65,03			

Fonte: Flussi informativi (Istat per numero degli addetti) - Elaborazioni III settore Ssc



Fonte: Flussi informativi (Istat per numero degli addetti) - Elaborazioni III settore Ssc

Dai dati estratti abbiamo tratto le seguenti **considerazioni**.


1. Non si rilevano **concentrazioni di denunce** provenienti da singole realtà lavorative: in appena 5 casi un'azienda esegue 2 denunce, in tutti gli altri si tratta di denunce uniche.
2. La totalità di casi è riferibile ad aziende edili con **minimo numero di addetti**; le ditte individuali e gli artigiani edili autonomi rappresentano addirittura il **32% del totale** dei datori di lavoro.

3. Le mansioni interessate, ancor più che in altre regioni studiate (Toscana), sono essenzialmente se non esclusivamente riferibili all'attività di **muratore-manovale edile-carpentiere**;
4. La provenienza del primo certificato allegato alla denuncia è, in larga maggioranza, dal **medico di patronato (65%)** con una fortissima prevalenza del **Patronato INCA**, che da solo presenta la metà delle denunce di tutti i patronati e un terzo delle denunce totali.
5. Ai **Medici competenti** è apparentemente attribuibile il 20% di tutte le denunce, ma abbiamo rilevato una particolarità. In realtà, sul totale delle denunce effettuate dal MC nel quinquennio, **una quota pari addirittura al 93%** sono ascrivibili **allo stesso professionista**, che quindi è promotore di ben il 18% delle denunce di MP dell'intera provincia;
6. Una quota significativa di denunce è ascrivibile al **Servizio di Medicina del Lavoro dell'Ospedale Papa Giovanni XXIII** di Bergamo (10,49%).
7. Solo una quota minima delle denunce è effettuata dal **Medico di Medicina Generale** (4 su 143, pari al 2,8%).

Per quanto attiene alle **percentuali di riconoscimento** correlate ai diversi soggetti denunciati, abbiamo rilevato il seguente quadro.

MP del rachide - Costruzione edifici (ateco F41)		
riconoscimenti per fonte della denuncia		
Sede di Bergamo 2015-2019		
FONTE: Flussi informativi - rielaborazioni III settore SSC		
fonte denuncia	P/T	%
INCA	26 su 45	57%
ACLI	9 su 14	64%
INAS	12 su 18	66%
MEDICO COMPETENTE	20 su 27	74%
MED LAV BG	12 su 15	80%
EPACA	6 su 7	85%
tot	85 su 136	62%

Fonte: Flussi informativi (Istat per numero degli addetti) - Elaborazioni III settore Ssc



Fonte: Flussi informativi (Istat per numero degli addetti) - Elaborazioni III settore Ssc

Conclusioni

Come già osservato in precedenza, abbiamo constatato come il **macro-dato**, ovvero un dato grezzo nazionale riferito al numero complessivo di denunce di malattia professionale, non fornisca informazioni definitive per la comprensione del fenomeno della tecnopatia. È necessario sempre scendere a un livello di **analisi sub-provinciale** e di **Sede** per estrarre evidenze significative, soprattutto in ragione di una notevole disomogeneità tra i territori.

In Lombardia si conferma una **scarsa propensione alla denuncia** in tutte le province, tranne che in quella di **Bergamo**, dove i tassi sono in linea o superiori a quelli nazionali.

I valori complessivi delle province lombarde valutate nel loro insieme ad esclusione di Bergamo, sono di molti ordini di grandezza inferiori alla media nazionale.

Dove le malattie professionali vengono denunciate con frequenza e sistematicità, quale che ne sia il motivo, vengono riconosciute in percentuale significativa, segno che la carenza di denunce in altri territori limitrofi e analoghi per caratteristiche socioeconomiche deriva principalmente dal fatto che la malattia non venga intercettata e denunciata, non che non esista.

Anche nella provincia di Bergamo, tuttavia, le ragioni di una propensione alla denuncia più spiccata non sembrano attribuibili, se non in parte, a una specificità del tessuto socioeconomico (la caratteristica frammentazione in micro-aziende a gestione familiare o ditte individuali del comparto edile può effettivamente incidere), quanto piuttosto a **fattori contingenti**, come la presenza di un medico competente particolarmente disponibile, responsabile di una quota straordinaria di denunce, e di enti di patronato molto attivi sul territorio.

Su tutto il restante territorio regionale, il meccanismo della denuncia della tecnopatia è bloccato alla fonte e i casi non pervengono, se non in minima parte, all'attenzione dell'Inail.

Per innescare una tendenza virtuosa alla maggior denuncia in territori in cui il fenomeno della tecnopatia è evidentemente sotto-denunciato, è indispensabile dunque partire dall'**origine della denuncia** con interventi mirati.

Possono ad esempio essere potenziate **attività di formazione** dirette ai medici competenti, ai medici operanti nelle commissioni invalidi, alle strutture di patronato e ai medici di medicina generale. Appare infine indispensabile promuovere ogni iniziativa di collaborazione con i servizi di medicina del lavoro del territorio, il cui ruolo nell'emersione e nel riconoscimento delle patologie da lavoro resta fondamentale.

Regione Sardegna

La regione Sardegna si estende per 24mila km quadrati e ospita 1.600.000 abitanti (Istat, 2019). Le attuali province sono tornate ad essere quelle ante riforma del 2001, con l'eccezione del sud Sardegna, con capoluogo Carbonia, che ha assorbito le precedenti Medio Campidano e buona parte dei comuni della provincia di Cagliari, oggi Città metropolitana, che da sola ospita poco meno di un terzo dei residenti regionali. Le sedi Inail sono: Cagliari, Carbonia, Oristano, Nuoro, Sassari e Olbia, di cui solo quest'ultima non è collocata in una città capoluogo di provincia. Questa la ricognizione sulle principali classi Ateco interessate da alti tassi di incidenza di denuncia di malattie del rachide.

REGIONE SARDEGNA - DATO PROVINCIALE CUMULATIVO 2015-2019 -
CATEGORIE ATECO 2007 - FONTE: FLUSSI INFORMATIVI (Addetti: ISTAT 2021)
ELABORAZIONI: SETTORE TERZO SSC

PROVINCIA	F41 - COSTRUZIONE DI EDIFICI							tasso	%
	Addetti	DEN	RIC	T	NT	ND			
Sede INAIL									
CAGLIARI	14721	339	193	106	165	68	23,03	56,9	
CARBONIA	11332	53	32	20	20	13	4,68	60,4	
ORISTANO	5603	93	73	17	66	10	16,60	78,5	
SASSARI	21891	29	19	3	20	6	1,73	65,5	
OLBIA	...	9	5	2	6	1	...	55,6	
NUORO	6848	65	33	21	36	8	9,49	50,8	
TOTALI	60395	588	355	169	313	106	9,74	60,4	

Fonte: Flussi informativi (Istat per numero degli addetti) - Elaborazioni III settore Ssc

PROVINCIA	F42 - Ingegneria civile							tasso	%
	Addetti	DEN	RIC	T	NT	ND			
Sede INAIL									
CAGLIARI	3921	24	14	8	14	2	6,12	58,3	
CARBONIA	1168	4	3	2	1	1	3,42	75,0	
ORISTANO	698	8	5	0	7	1	11,46	62,5	
SASSARI	1877	5	5	1	4	0	3,19	100,0	
OLBIA	...	1	0	0	0	1	...	0,0	
NUORO	972	11	6	1	9	1	11,32	54,5	
TOTALI	8636	53	33	12	35	6	6,14	62,3	

Fonte: Flussi informativi (Istat per numero degli addetti) - Elaborazioni III settore Ssc

PROVINCIA	F43 -LAVORI DI COSTRUZIONE SPECIALIZZATI							
Sede INAIL	Addetti	DEN	RIC	T	NT	ND	tasso	%
CAGLIARI	24918	198	104	54	104	40	7,95	52,5
CARBONIA	15124	35	15	11	19	5	2,31	42,9
ORISTANO	7283	80	56	10	56	14	10,98	70,0
SASSARI	28581	29	18	5	18	6	1,25	62,1
OLBIA	...	5	1	1	2	2	...	20,0
NUORO	10077	25	16	7	17	1	2,48	64,0
TOTALI	85983	372	210	88	216	68	4,33	56,5

Fonte: Flussi informativi (Istat per numero degli addetti) - Elaborazioni III settore Ssc

PROVINCIA	Q - SANITA'							
Sede INAIL	Addetti	DEN	RIC	T	NT	ND	tasso	%
CAGLIARI	38882	286	110	74	152	60	7,36	38,5
CARBONIA	19934	44	20	12	24	8	2,21	45,5
ORISTANO	10713	36	14	3	19	14	3,36	38,9
SASSARI	34348	61	28	5	43	13	1,95	45,9
OLBIA	...	6	2	1	4	1	...	33,3
NUORO	11005	24	4	4	17	3	2,18	16,7
TOTALI	114882	457	178	99	259	99	3,98	38,9

Fonte: Flussi informativi (Istat per numero degli addetti) - Elaborazioni III settore Ssc

PROVINCIA	B - ESTRAZIONE DI MINERALI DA CAVE E MINIERE							
Sede INAIL	Addetti	DEN	RIC	T	NT	ND	tasso	%
CAGLIARI	787	29	12	2	19	8	36,85	41,4
CARBONIA	380	57	24	11	37	9	150,00	42,1
ORISTANO	349	6	5	1	5	0	17,19	83,3
SASSARI	1545	2	2	0	2	0	1,94	100,0
OLBIA	...	1	0	0	0	1	...	0,0
NUORO	1741	7	4	1	5	1	4,02	57,1
TOTALI	4802	102	47	15	68	19	21,24	46,1

Fonte: Flussi informativi (Istat per numero degli addetti) - Elaborazioni III settore Ssc

Confronto con Toscana

GROSSETO	397	7	7	1	6	0	17,63	100
LIVORNO	421	2	0	0	2	0	4,75	0
LUCCA	1306	17	13	7	10	0	14,54	76,5
MASSA CARR	4241	35	24	2	31	2	8,25	68,6
TOTALI	8328	68	49	11	54	3	8,17	72,1

Fonte: Flussi informativi (Istat per numero degli addetti) - Elaborazioni III settore Ssc

PROVINCIA	H49 TRASPORTI							
Sede INAIL	Addetti	DEN	RIC	T	NT	ND	tasso	%
CAGLIARI	27548	379	196	113	207	59	13,76	51,7
CARBONIA	6797	37	19	11	23	3	5,44	51,4
ORISTANO	4652	58	31	6	44	8	12,47	53,4
SASSARI	14868	24	6	3	14	7	2,62	25,0
OLBIA	...	15	3	5	5	5	...	20,0
NUORO	3424	58	14	13	41	4	16,94	24,1
TOTALI	57289	571	269	151	334	86	9,97	47,1

Fonte: Flussi informativi (Istat per numero degli addetti) - Elaborazioni III settore Ssc

Confronto con Toscana

AREZZO	12619	22	6	2	17	3	1,74	27,3
FIRENZE	46219	36	27	7	27	2	1,03	75,0
GROSSETO	4163	12	9	3	9	0	2,88	75,0
LIVORNO	8798	28	15	6	16	6	3,18	53,6
LUCCA	9239	31	20	7	22	2	4,97	64,5
VIAREGGIO	...	15	12	0	15	0	...	80,0
MASSA CARR	4478	25	7	0	20	5	5,58	28,0
PISA	18411	22	7	3	14	5	2,82	31,8
PONTEDERA	...	30	13	10	14	6	...	43,3
PISTOIA	10135	22	6	1	18	3	2,17	27,3

Fonte: Flussi informativi (Istat per numero degli addetti) - Elaborazioni III settore Ssc

Il caso degli addetti ad estrazione di minerali da cave e miniere in Sardegna

Nella sopra riportata ricognizione si evidenzia in Sardegna un tasso molto elevato di denunce di malattia professionale ogni mille addetti nel **Settore Ateco B**, relativo alle attività di **estrazioni di minerali da cave e miniere**.


Su tutto il territorio nazionale, nel quinquennio oggetto dello studio, sono **285**, complessivamente, le denunce relative alle malattie del rachide in questo settore produttivo, su 205.932 addetti cumulativi nei 5 anni, per un tasso di **1,38** denunce per mille addetti.

Ebbene, di questi casi, ben **102** si sono registrati in Sardegna (**35,7%**), su un numero totale di **4802** addetti nel quinquennio (dati Istat), per un tasso regionale di **21,24 denunce per mille, più di 15 volte superiore** a quello nazionale. Questo presupposto ci ha indotto ad approfondire l'analisi.

Per prima cosa, abbiamo analizzato la **ricognizione provinciale dei casi** che evidenzia macroscopicamente una distribuzione **non omogenea** tra le diverse realtà.

PROVINCIA	B - ESTRAZIONE DI MINERALI DA CAVE E MINIERE							
Sede Inail	Addetti	DEN	RIC	T	NT	ND	tasso	%
CAGLIARI	787	29	12	2	19	8	36,85	41,4
CARBONIA	380	57	24	11	37	9	150,00	42,1
ORISTANO	349	6	5	1	5	0	17,19	83,3
SASSARI	1545	2	2	0	2	0	1,94	100,0
OLBIA	...	1	0	0	0	1	...	0,0
NUORO	1741	7	4	1	5	1	4,02	57,1
TOTALI	4802	102	47	15	68	19	21,24	46,1

Fonte: Flussi informativi (Istat per numero degli addetti) - Elaborazioni III settore Ssc



Fonte: Flussi informativi (Istat per numero degli addetti) - Elaborazioni III settore Ssc


La **Sede di Carbonia**, per un numero cumulativo di addetti di appena **380** nel quinquennio (7,9% degli addetti regionali), raccoglie 57 denunce (55% regionale), il che la pone come il distretto con il maggior numero di denunce in Italia (**20% del totale nazionale**, con un numero di addetti pari allo **0,18%**). Il tasso di denuncia per mille addetti è addirittura 100 volte maggiore del tasso nazionale e 5 volte maggiore di quello regionale, pure elevatissimo.

Spicca il raffronto con la provincia di **Sassari** che, pur registrando **1545** addetti (32% regionale), fa rilevare appena 3 denunce nel quinquennio, attestandosi su tassi decisamente in linea con quelli nazionali.

Se si estende l'analisi al bacino estrattivo del sud Sardegna, che interessa anche i casi trattati dalla Sede di Cagliari, si registra un totale di **86 denunce**, per un tasso complessivo di **73 per mille**.

In sintesi, il **30% delle denunce di malattie del rachide** di questo settore produttivo, in Italia, avviene nel comprensorio **Cagliari-Carbonia**, che somma appena lo **0,56%** degli addetti italiani nel quinquennio.

Il confronto tra i due grafici a torta che illustrano la distribuzione degli addetti e delle denunce, mostra sinotticamente le significative differenze del fenomeno nelle diverse province sarde.




Fonte: Flussi informativi (Istat per numero degli addetti) - Elaborazioni III settore Ssc

Fatte queste premesse, abbiamo iniziato un'analisi dettagliata dei singoli casi, estraendo il numero caso da Flussi informativi, per poi accedere alla cartella clinica di ogni singolo assicurato.

Delle **102 denunce esaminate**, **100** riguardano **uomini**, **2 donne**. L'**età media** del denunciante è di **60 anni**, con il più giovane denunciante di 40 anni e il più anziano di 72.

Questa la distribuzione per **fasce d'età**:

40-49 anni: 5 casi; 50-59 anni: 45 casi; 60-69 anni: 50 casi; >70 anni: 2 casi.




Fonte: Flussi informativi (Istat per numero degli addetti) - Elaborazioni III settore Ssc

Nelle aziende classificate secondo la Classe Ateco B, oggetto di questo studio, si rilevano **diverse mansioni**. Questa la frequenza:

Mansione	Casi	%
Minatori	48	47%
Camionisti e autotrasportatori	8	7,8%
Elettricisti, periti elettrotecnici e installatori elettrici	7	6,8%
Escavatoristi	7	6,8%
Addetti agli impianti e meccanici	6	5,8%
Addetti manutenzione pozzi in miniera	4	3,9%
Manovali	4	3,9%
Cavatori	3	2,9%
Carpentieri	2	1,9%
Fabbri e fresatori	2	1,9%
Palisti	2	1,9%
Saldatori	2	1,9%
Tecnici analisti chimici	2	1,9%
Addetto alla raccolta di rifiuti	1	0,9%
Portiere	1	0,9%
Raffinatore di sale	1	0,9%
Segantino	1	0,9%
Centralinista	1	0,9%

Fonte: Flussi informativi (Istat per numero degli addetti) - Elaborazioni III settore Ssc



Fonte: Flussi informativi (Istat per numero degli addetti) - Elaborazioni III settore Ssc


Da rilevare che la totalità delle mansioni registrate è **presente anche in altre categorie Ateco**. Per quanto attiene alle aziende di provenienza dei lavoratori, abbiamo registrato una fortissima concentrazione in una singola Azienda, che chiameremo A, che raccoglie oltre il 70% di tutte le denunce regionali.

Azienda	%
A	72,5%
B	5,8%
C	3,7%
D	2,0%
E	2,0%
F	2,0%
G	2,0%
Altri	10,0%

Fonte: Flussi informativi (Istat per numero degli addetti) - Elaborazioni III settore Ssc

Dall'esame delle denunce in **Car.Cli.**, è risultato che il **Documento di valutazione del rischio** (DVR) fosse presente nel **33% dei casi**.

Tra i **casi negativi** in prima battuta, il DVR era presente in una quota del 35%, mentre tra quelli **positivi** era presente in una quota del 27%. Curiosamente, nei 24 casi in cui si respinge per documentazione insufficiente, agli atti è presente il DVR in ben 14 casi, assente in 10.




Fonte: Flussi informativi (Istat per numero degli addetti) - Elaborazioni III settore Ssc


Dall'esame della documentazione allegata in cartella clinica, si può altresì derivare la provenienza del **primo certificato medico** allegato alla denuncia. Prevalge largamente il medico di patronato (nel complesso, denuncia il 68% dei casi), insieme al consulente di studi professionali privati (con prevalenza assoluta di un singolo Studio legale di Cagliari). Questo dato presenta un riscontro evidente con quello del contenzioso legale, che esamineremo successivamente. Irrilevante invece è la quota di denunce a carico del Medico di Medicina generale e del Medico competente.

PROVENIENZA	%
Studio Professionale privato	32,4%
PATRONATO INCA	24,8%
PATRONATO INAS	16,2%
PATRONATO ACLI	4,8%
PATRONATO ACAI	4,8%
PATRONATO EPACA	2,9%
PATRONATO INPAL	2,9%
PATRONATO ENCAL INPA	1,9%
PATRONATO INAPI	1,9%
MMG	1,9%
PATRONATO INAPA	1,0%
PATRONATO ITAL	1,0%
PATRONATO ENAS	1,0%
PATRONATO SIAS	1,0%
Medico competente	1,0%
ANMIL	1,0%

Fonte: Flussi informativi - Car.Cli. - Elaborazioni III settore Ssc



Fonte: Flussi informativi - Car.Cli. - Elaborazioni III settore Ssc




Fonte: Flussi informativi - Car.Cli. - Elaborazioni III settore Ssc

Tra le **diagnosi** accertate, questa la frequenza:

Diagnosi	%
Spondiliscoartrosi lombosacrale	67,6%
Ernia discale lombare o lombosacrale, singola o multipla, accertata strumentalmente	28,4%
Discopatia cervicale, senza focalità erniarie	1,9%
Ernia discale cervicale	0,9%
Instabilità lombosacrale	0,9%


Fonte: Flussi informativi - Car.Cli. - Elaborazioni III settore Ssc



Fonte: Flussi informativi - Car.Cli. - Elaborazioni III settore Ssc

Per quanto attiene all'esito delle denunce, ne abbiamo **il 21,5% positive** al primo accertamento di cui il **23% Tabellate** (M51.2) -il DVR o il DSS era consultabile nel 31,8%- e il **33,3%** che sono state **dapprima respinte e poi accolte in contenzioso**, amministrativo o giudiziale di cui il 21% Tabellate (M51.2) -il DVR o il DSS era consultabile nel 32,4%. Il totale delle positive, a seguito di contenzioso, si è dunque esteso al **54,8%** dei casi.

Nel **45,2%**, al contrario, l'esito è **negativo**. Di essi, il 9% appena riguarda malattie tabellate. Il DVR o il DSS era consultabile nel 34,8% di questi casi.



Fonte: Flussi informativi - Car.Cli. - Elaborazioni III settore Ssc

Oltre il **78 %** delle denunce presentate, dunque, viene **respinto** in prima istanza, il **22%** accolto. Circa il **42%** dei **giudizi di respingimento** formulati in prima istanza viene cambiato in contenzioso.

Quale relazione intercorre tra **diagnosi** ed **esito** della denuncia? Questi tre diagrammi rappresentano i dati che rispondono alla domanda.

Diagramma 1: frequenza delle patologie nei casi positivi




Diagramma 2: frequenza delle patologie nei casi passati da negativi a positivi





Diagramma 3: frequenza delle patologie nei casi negativi



Legenda:


- M50.1 Disturbo di disco cervicale associato a radicolopatia
- M50.2 Ernia cervicale
- M51.1 Disturbi di disco intervertebrale lombare e di altra sede associati a radicolopatia;
- M51.2 Ernia di altro disco intervertebrale specificato;
- M51.3 Degenerazione di altro disco intervertebrale specificato;
- M47.8 Altre spondilosi.
- G55.1 Compressioni delle radici nervose e dei plessi in disturbi dei dischi intervertebrali (M50 M51)
- G54.4 Disturbi delle radici lombo-sacrali non classificati altrove

Fonte: Flussi informativi - Car.Cli. - Elaborazioni III settore Ssc

In ognuna delle casistiche prevalgono i casi di **Spondilodiscopatia lombosacrale** (SDPLS) essendo statisticamente la patologia di gran lunga più denunciata. Interessante il dato delle **non determinate**, che incide per una quota significativa sul contingente di negative (35%), essendo al contrario residuale in quello delle positive (5%), ad indicare che **una approssimazione nella diagnosi** o una **inconsistenza della documentazione medica** in istruttoria indirizza inevitabilmente l'esito. Le **ernie discali** sono prevedibilmente molto rappresentate nelle positive in prima e seconda battuta, mentre diventano minoritarie nelle negative che restano tali. Questo dato è evidentemente correlato al sistema di tabellazione, che permette di presumere l'origine professionale della patologia in caso di congrua esposizione solo nel caso dell'ernia e non in quello della discopatia senza focalità.

Questo fenomeno si osserva ancor meglio se si ribalta il punto di vista e si studia la frequenza degli esiti a partire dalle **diagnosi**. Tra le denunce con diagnosi di **spondilodiscopatia lombosacrale**, il 51% hanno esito negativo, ma il 32% delle denunce totali da negative diventano positive dopo opposizione, mentre il 17% sono positive già in prima battuta. Nei casi in cui è stata diagnosticata un'ernia, gli esiti positivi in prima battuta salgono al 33% del totale, quelli che diventano positivi a seguito di opposizione sono addirittura il 37%, mentre i negativi che restano tali sono il 30%. Delle **69 diagnosi di spondilodiscopatia lombosacrale**, 35 sono negative, 22 da negative diventano positive per ricorso, 12 sono positive.

Dei **30 casi** in cui è stata diagnosticata un'ernia, 9 sono negativi, 11 da negativi diventano positivi e 12 sono positivi.




Fonte: Flussi informativi - Car.Cli. - Elaborazioni III settore Ssc

Studio dei negativi


Degli **80 casi respinti** in prima istanza, questa la distribuzione dei visti negativi:

visto	%
ASSENZA DEL NESSO IN MP NON TABELLATA	42,5%
LA DOCUMENTAZIONE NON CONSENTE GIUDIZIO ML	30,0%
INIDONEITA' DEL RISCHIO IN MP NON TABELLATA	13,8%
ASSENZA DELLA MALATTIA DENUNCIATA	8,7%
NON PROVATO NESSO IN SUPERAMENTO PMI	2,5%
ASSENZA DI RISCHIO IN MP NON TABELLATA	2,5%


Fonte: Flussi informativi - Car.Cli. - Elaborazioni III settore Ssc



Fonte: Flussi informativi - Car.Cli. - Elaborazioni III settore Ssc



Fonte: Flussi informativi - Car.Cli. - Elaborazioni III settore Ssc




Fonte: Flussi informativi - Car.Cli. - Elaborazioni III settore Ssc


Tra i visti negativi, dunque, si registra una significativa prevalenza di quello per ‘**Assenza del nesso in malattia non tabellata**’, che viene utilizzato molto spesso quando il quadro clinico dimostrato dalla documentazione non devia dalla media riscontrabile nella popolazione generale per l’età e dunque non può essere attendibilmente correlato a un’esposizione lavorativa. È un caso frequente per le **spondilodiscopatie lumbosacrali**, patologie diffuse nella popolazione generale e a genesi multifattoriale. Un altro aspetto da evidenziare è l’elevata frequenza del visto negativo perché la ‘Documentazione non consente giudizio ML’ (30%) e per ‘Assenza della malattia denunciata’ (9%) entrambi correlati a una insufficiente istruttoria della pratica da parte del denunciante.

Contenzioso

In **63 casi** su **80** (78%) negativi in prima battuta, vi è stato contenzioso. Si tratta di un **contenzioso extragiudiziale nel 20%** di questi casi con definizione a seguito di **collegiale medica**. Nella stragrande maggioranza di essi (87%), il giudizio è stato modificato da negativo in positivo. **Nell’80%** dei casi definiti in contenzioso, si è verificato un **ricorso alla autorità giudiziaria**, senza il passaggio preliminare attraverso il contenzioso amministrativo; nel **49%** di questi casi viene confermato il giudizio negativo, nel **42,5%** il giudizio è cambiato da negativo a positivo, il restante **8,5%** è rappresentato da casi ancora aperti. In totale, tra collegiali e ricorsi, nel **54% di tutti i casi di contenzioso** il giudizio iniziale viene modificato da negativo in positivo.



Fonte: Flussi informativi - Car.Cli. - Elaborazioni III settore Ssc




Fonte: Flussi informativi - Car.Cli. - Elaborazioni III settore Ssc

Studio minatori e cavatori Italia 2015-2019


Dal lavoro fin qui svolto, abbiamo tratto la convinzione che le mansioni del **minatore** e del **cavatore**, pur con le relative specifiche che non le rendono completamente sovrapponibili, sono tra quelle che fanno registrare tra i più alti tassi di incidenza di denunce di malattie a carico del rachide. Le due mansioni non sono esclusive della categoria Ateco B, nella quale vengono classificate le aziende che si occupano prevalentemente di estrazione mineraria. Soprattutto quella del minatore è una mansione trasversale a molte classi produttive, quali ad esempio le Costruzioni specializzate (F43) o l'Ingegneria civile (F42), oltre che prevalente nella tradizionale attività di Estrazione di minerali da cave e miniere (Ateco B). Abbiamo pertanto deciso di estrarre tutti i casi di denuncia di malattie del rachide relative a lavoratori operanti in queste mansioni, a prescindere dalla categoria Ateco dell'azienda datrice di lavoro, su tutto il territorio nazionale, nel quinquennio di riferimento. Lo strumento Flussi informativi, infatti, consente questo tipo di estrazione selettiva per voce professionale, una volta individuato l'ambito nosografico e l'arco temporale della denuncia.

Abbiamo dunque esaminato l'intero contingente di denunce registrate in Italia per queste due mansioni nel quinquennio 2015-2019, aprendo uno per uno tutti i casi in Car.Cli., dopo aver ricavato la lista di numeri caso dalla procedura Flussi. **I casi esaminati sono 224**, tutti maschi. L'età media è di 57,3 anni, con età minima registrata di 32 anni, massima di 73 anni. Questa la distribuzione per fasce d'età, relativa al momento della denuncia:



Fonte: Flussi informativi - Car.Cli. - Elaborazioni III settore Ssc

La mansione di minatore è largamente prevalente (65%) su quella di cavatore (35%) cavatore.




Fonte: Flussi informativi - Car.Cli. - Elaborazioni III settore Ssc

Attraverso Flussi informativi è possibile ricavare una precisa **distribuzione delle denunce:**

Per Sede Inail- Carbonia (37); Carrara (35); Cagliari (27); Cosenza (23); Crotone (20); Lucca (14); Lagonegro (5); Chiavari (4); Trapani (4); Avezzano

(3); Bologna (3); Rieti (3); Sassari (3); Viareggio (3); Viterbo (3); Catanzaro (2); Firenze (2); Foggia (2); Genova (2); Nuoro (2); Olbia (2); Tivoli (2); Tolmezzo (2); Aosta (1); Ascoli P (1); Avellino (1); Belluno (1); Brescia (1); Casalecchio (1); Castrovillari (1); Grosseto (1); La Spezia (1); Lanciano (1); Latina (1); Lecce (1); Padova (1); Palmi (1); Reggio Calabria (1); Rivoli (1); Salerno (1); Sondrio (1); Terni (1); Verbano (1); Verona (1).


Casi nelle prime 10 Sedi Inail per numero assoluto di denunce



Fonte: Flussi informativi - Car.Cli. - Elaborazioni III settore Ssc

Per provincia di trattazione (in diverse province è presente più di una sede): Carbonia (37); Carrara (35); Cagliari (27); Cosenza (24); Crotona (20); Lucca (17); Genova (6); Potenza (5); Sassari (5); Trapani (4); Bologna (4); L’Aquila (3); Rieti (3); Viterbo (3); Catanzaro (2); Firenze (2); Foggia (2); Nuoro (2); Reggio Calabria (2); Roma (2); Udine (2); Aosta (1); Ascoli P (1); Avellino (1); Belluno (1); Brescia (1); Chieti (1); Grosseto (1); La Spezia (1); Latina (1); Lecce (1); Padova (1); Salerno (1); Sondrio (1); Terni (1); Torino (1); Verbano (1); Verona (1).


Casi nelle prime 10 province per numero assoluto di denunce



Fonte: Flussi informativi - Car.Cli. - Elaborazioni III settore Ssc

Per Regione di trattazione: Sardegna (71); Toscana (55); Calabria (48); Lazio (9); Liguria (7); Basilicata (5); Abruzzo (4); Emilia Romagna (4); Sicilia (4); Puglia (3); Veneto (3); Campania (2); Lombardia (2); Piemonte (2); Umbria (1); FVG (2); Marche (1); Val d'Aosta (1).

Casi nelle prime 10 regioni per numero assoluto di denunce




Fonte: Flussi informativi - Car.Cli. - Elaborazioni III settore Ssc

Per quanto attiene al datore di lavoro da cui proviene la denuncia, si registra una **forte concentrazione in un datore di lavoro della provincia di Carbonia**, un'azienda di estrazione di minerali, e in un consorzio di Aziende con sede a Cosenza che si occupa principalmente di costruzioni civili con grandi opere di scavo.

In tutto, il 40% delle denunce proviene da 5 aziende, 2 delle province di Cagliari Carbonia e 3 del cosentino. Il restante 60% è parcellizzato in ben 107 medie e piccole imprese di scavo, artigiani cavatori, ditte individuali.


Azienda	Denunce	Sede
A	54	CARBONIA
B	22	COSENZA
C	8	CAGLIARI
D	4	COSENZA
E	3	CASTROVILLARI
Altri 107	133	-



Fonte: Flussi informativi - Car.Cli. - Elaborazioni III settore Ssc

Sul totale dei casi esaminati, **133 sono negativi (59,5% del totale)** in prima battuta, ma 40 di essi (il 30 % dei negativi) diventano positivi per contenzioso, per un totale finale di **93 casi negativi (41,5%)**.

Al contrario, **91 casi sono positivi (40,5%)**, più 40 che diventano positivi per contenzioso, per un totale di **131 casi positivi, pari al 58,5%**.




Fonte: Flussi informativi - Car.Cli. - Elaborazioni III settore Ssc

I **133 casi** inizialmente negativi, presentano la seguente tipologia di visti:

VISTO NEGATIVO	%
assenza del nesso in malattia non tabellata	34,0
malattia per la quale la doc non consente giudizio medico-legale	26,3
inidoneità del rischio in malattia non tabellata	22,5
assenza malattia denunciata	6,0
impossibilità al giudizio ml per renitenza alla visita	3,0
inidoneità del rischio per natura e intensità in malattia tabellata	2,2
visto amministrativo negativo per prescrizione	2,2
nesso etiologico non comprovato in malattia tabellata oltre Pmi	2,2
assenza rischio in malattia non tabellata	0,8
rinuncia alla tutela	0,8

Fonte: Flussi informativi - Car.Cli. - Elaborazioni III settore Ssc



Fonte: Flussi informativi - Car.Cli. - Elaborazioni III settore Ssc

I **40 casi** inizialmente negativi e poi **accolti in contenzioso**, hanno le seguenti tipologie di visto negativo:


VISTO NEGATIVO	n.	%
Malattia per cui la documentazione non consente il giudizio ML	14	35%
Assenza di nesso etiologico in malattia non tabellata	13	32,5%
Assenza della malattia denunciata	5	12,5%
Inidoneità del rischio in malattia non tabellata	5	12,5%
Nesso etiologico non comprovato in m tab con superamento del pmi	2	5%
Inidoneità del rischio per natura e intensità in malattia tabellata	1	2,5%

Fonte: Flussi informativi - Car.Cli. - Elaborazioni III settore Ssc

Ancora una volta, il più frequente visto negativo è ‘Assenza del nesso in MP non tabellata’; le tipologie di visto in qualche modo correlabili alla imperfetta istruzione della pratica da parte del denunciante, assommano ad oltre il 40% dei casi. Questa la frequenza delle **diagnosi accertate**:

Spondilodiscopatia lombosacrale: 70%;
 Ernia lombare e lombosacrale: 22%;


Ernia dorso-lombare: 3%;
 Spondilodiscopatia cervicale: 2%;
 Esiti di discectomia lombare: 2%;
 Ernia cervicale: 1%.



Fonte: Flussi informativi - Car.Cli. - Elaborazioni III settore Ssc

Tra i casi di **Ernia discale** vi sono **33 negativi** (58%) e **24 positivi** (42%). Dopo contenzioso, **le percentuali si invertono** e diventano 42 % di negativi e 58% di positivi.


Tra i casi di **Spondilodiscopatia** ne abbiamo **97 negativi** (60%) e **65 positivi** (40%), che dopo contenzioso diventano 42% e 58%, come per la precedente diagnosi. Si rileva che le percentuali di respingimento tanto nelle ernie quanto nelle spondilodiscopatie sono praticamente sovrapponibili e il contenzioso sortisce il medesimo effetto per entrambe le patologie. La tabellazione della patologia Ernia discale, dunque, almeno in questa specifica realtà, non incide ai fini dell'esito della denuncia, rispetto ad altre affezioni del rachide non tabellate.



Fonte: Flussi informativi - Car.Cli. - Elaborazioni III settore Ssc


Anche il **DVR**, presente nel 29% dei casi totali, si ritrova nel 28% dei casi definiti negativamente e nel 30,5% dei casi positivi in prima battuta. Praticamente, si dimostra ininfluyente ai fini del riconoscimento.

Anche su questo campione di casi, abbiamo indagato da dove provenisse il primo certificato medico allegato alla denuncia. Questi i risultati:



Fonte: Flussi informativi - Car.Cli. - Elaborazioni III settore Ssc

Il ruolo degli studi professionali privati è in proporzione minore su scala nazionale, rispetto a quanto rilevato in Sardegna: questo perché il fenomeno è rilevante in numeri assoluti solo in questa regione e, sulla casistica nazionale, risulta leggermente diluito. Resta significativo che gli studi operanti nel sud Sardegna determinino, da soli, una quota pari all'11% di tutte le denunce del Paese nelle fattispecie esaminate. La quota a carico degli **Enti di Patronato** è assolutamente significativa e in linea con ogni altra realtà studiata. Il peso specifico dei singoli patronati in questa casistica è la seguente:



Fonte: Flussi informativi - Car.Cli. - Elaborazioni III settore Ssc

Ancora una volta si conferma la prevalenza del **Patronato INCA** che da solo determina un quarto di tutte le denunce di MP a carico del rachide per le mansioni esaminate.


Per ciò che concerne l'**esito dei casi**, abbiamo visto che **133** (59,5%) hanno dato luogo a respingimento in prima battuta. Di questi, **75** (il 56% dei negativi) hanno dato luogo a contenzioso.

Dei casi andati in contenzioso, **31** (41,5%) si sono risolti in **collegiale**, **44** (58,5%) in **giudizio**.


Dei casi decisi in collegiale, il **58%** ha visto **modificato il giudizio** sul visto iniziale da negativo in positivo.

Dei **casi** in cui si è **andati in giudizio**, il **39%** ha visto ribaltata la valutazione di respingimento da parte dell'Inail.


Nel **47%** dei **casi definiti in contenzioso**, extragiudiziale o giudiziale, il ricorso dell'assicurato ha ribaltato il visto dell'Inail inizialmente negativo.



Fonte: Flussi informativi - Car.Cli. - Elaborazioni III settore Ssc



Fonte: Flussi informativi - Car.Cli. - Elaborazioni III settore Ssc



Fonte: Flussi informativi - Car.Cli. - Elaborazioni III settore Ssc

Un'ultima notazione sulla **comorbidità** riscontrata nei casi esaminati e sulle valutazioni in termini di danno biologico ricevute dalle menomazioni riscontrate a seguito delle denunce.


Sui 224 casi esaminati, in 108 (48%) era già presente una tecnopatia riconosciuta. Le MP che abbiamo riscontrato in associazione con frequenza maggiore sono:

MP concomitante	Numero casi
Ipoacusia	53
Sindrome di Raynaud	33
Sindrome del Tunnel Carpale	22
Silicosi	21
Tendinopatia di spalla	17
Epicondilite	12
BPCO	5

I casi con diagnosi di **Spondilodiscopatia** hanno avuto una valutazione media della menomazione specifica nella misura del **7,1%**.

Nei casi in cui è stata riconosciuta una o più **ernie discali**, abbiamo riscontrato una valutazione media del **9,3%**.

I casi di esiti di **discectomia o stabilizzazione** in pregressa discopatia, hanno avuto una valutazione media del **16,5%**.




Fonte: Flussi informativi - Car.Cli. - Elaborazioni III settore Ssc

Regione Abruzzo

L'Abruzzo, con i suoi **10.831** chilometri quadrati è la 13ma regione italiana per superficie e la 14ma per popolazione, ospitando **1.285.256** residenti alla rilevazione del censimento 2020. È amministrativamente suddiviso in 4 province: **L'Aquila** (capoluogo, 292mila abitanti); **Chieti** (376mila) abitanti; **Pescara** (314mila abitanti); **Teramo** (301mila abitanti). L'Inail è presente in ognuno dei capoluoghi provinciali, e in tre grossi centri: **Avezzano** (Aq), 41mila abitanti; **Sulmona** (Aq) 22mila abitanti; **Lanciano** (Ch) 34mila abitanti.


Nella graduatoria nazionale per tasso di denuncia ogni 1000 addetti, l'Abruzzo si colloca nelle primissime posizioni in tutte le Categorie Ateco esaminate. Ragione per cui abbiamo condotto per questa regione un'analisi più approfondita. Elaborando una mappatura delle denunce e dei tassi di denuncia a livello provinciale, abbiamo evidenziato come la provincia di **Chieti** raccolga il **45% delle denunce** della regione per queste specifiche fattispecie, con appena il **29% degli abitanti**. Questo è il quadro provinciale:



Fonte: Flussi informativi - Car.Cli. - Elaborazioni III settore Ssc

Ma affinando ulteriormente il dettaglio al livello della singola sede, ci si accorge che il fenomeno è in gran parte concentrato in singole realtà. Nel quinquennio 2015-2019, dalle 7 sedi Inail del territorio sono state trattate **5380** denunce di malattia professionale interessante il rachide. Da solo, il COT di **Lanciano** raccoglie il **25,6 %** delle denunce dell'intera regione con il **2,6%** degli abitanti. I due COT di **Lanciano** e **Avezzano** insieme, il **40% delle denunce** con il **5,8% degli abitanti**.

Questa la classifica delle **Sedi Inail** per numero di denunce:



Fonte: Flussi informativi - Car. Cli. - Istat (addetti)- Rielaborazioni III settore Ssc


A questo punto, è utile la ricognizione sede per sede in base al tasso di denuncia, che abbiamo largamente collaudato per le regioni esaminate in precedenza. È uno strumento fondamentale alla comprensione del fenomeno della tecnopatia studiata.

REGIONE Abruzzo - DATO PROVINCIALE CUMULATIVO 2015-2019 -
CATEGORIE ATECO 2007 - FONTE: FLUSSI INFORMATIVI (Addetti: ISTAT 2021)
ELABORAZIONI: SETTORE TERZO SSC

PROVINCIA	F41 - COSTRUZIONE EDIFICI							tasso	%
	Addetti	DEN	RIC	T	NT	ND			
L'AQUILA	17486	31	13	9	20	2	5,77	41,9	
Avezzano	...	46	15	17	25	4	...	32,6	
Sulmona	...	24	8	8	12	4	...	33,3	
CHIETI	10244	51	27	26	23	2	11,22	52,9	
Lanciano	...	64	50	47	17	0	...	78,1	
PESCARA	9642	36	12	10	21	5	3,73	33,3	
TERAMO	15005	48	10	7	31	10	3,20	20,8	
TOTALI	52377	300	135	124	149	27	5,73	45,0	

TASSO ITALIA	2,39	RAPPORTO A/I	2,39
--------------	------	--------------	------

Fonte: Flussi informativi - Car. Cli. - Istat (addetti)- Rielaborazioni III settore Ssc



Fonte: Flussi informativi - Car. Cli. - Istat (addetti)- Rielaborazioni III settore Ssc

Come si può agevolmente ricavare dalla rappresentazione sopra riportata, il dato regionale, che riconduce a un tasso di denuncia comunque elevato rispetto alla media nazionale (5,73 contro 2,39, ovvero più del doppio) è interamente determinato non da un fenomeno di livello regionale, omogeneamente attribuibile all'intero territorio abruzzese, bensì alle attività di una singola provincia e, anzi, addirittura di una singola sede Inail. Questo vale per le attività produttive connesse all'edilizia, della gestione dei rifiuti e della Sanità, nel caso di Lanciano, ma vale altrettanto per i trasporti e il Commercio nel caso di Avezzano

PROVINCIA	F42 - INGEGNERIA CIVILE							
Sede INAIL	Addetti	DEN	RIC	T	NT	ND	tasso	%
L'AQUILA	595	2	0	0	2	0	28,5	0,0
Avezzano	...	14	4	8	5	1	...	28,6
Sulmona	...	1	0	0	0	1	...	0,0
CHIETI	7638	3	0	0	2	1	0,39	0,0
Lanciano	...	0	0	0	0	0
PESCARA	1706	5	3	3	2	0	2,93	60,0
TERAMO	2015	10	0	1	8	1	4,96	0,0
TOTALI	11954	35	7	12	19	4	2,93	20,0

TASSO ITALIA	1,96	RAPPORTO A/I	1,49
--------------	------	--------------	------

Fonte: Flussi informativi - Car. Cli. - Istat (addetti)- Rielaborazioni III settore Ssc

PROVINCIA	F43 - COSTRUZIONI SPECIALI							
Sede INAIL	Addetti	DEN	RIC	T	NT	ND	tasso	%
L'AQUILA	23848	17	1	1	13	3	2,64	5,9
Avezzano	...	31	14	11	18	2	...	45,2
Sulmona	...	15	10	10	4	1	...	66,7
CHIETI	28953	44	19	17	22	5	3,31	43,2
Lanciano	...	52	36	34	17	1	...	69,2
PESCARA	22402	31	9	6	23	2	1,38	29,0
TERAMO	26111	31	6	1	24	6	1,19	19,4
TOTALI	101314	221	95	80	121	20	2,18	43,0

TASSO ITALIA	1,16	RAPPORTO A/I	1,87
--------------	------	--------------	------

Fonte: Flussi informativi - Car. Cli. - Istat (addetti)- Rielaborazioni III settore Ssc

PROVINCIA	Q - SANITA'							
Sede INAIL	Addetti	DEN	RIC	T	NT	ND	tasso	%
L'AQUILA	18979	11	4	2	9	0	2,31	36,4
Avezzano	...	25	12	9	14	2	...	48,0
Sulmona	...	8	3	2	3	3	...	37,5
CHIETI	25275	74	19	19	54	1	4,31	25,7
Lanciano	...	35	21	18	17	0	...	60,0
PESCARA	21942	39	6	6	25	8	1,78	15,4
TERAMO	13630	23	6	3	18	2	1,69	26,1
TOTALI	79826	215	71	59	140	16	2,69	33,0

TASSO ITALIA	0,88	RAPPORTO A/I	3,05
--------------	------	--------------	------

Fonte: Flussi informativi - Car. Cli. - Istat (addetti)- Rielaborazioni III settore Ssc

PROVINCIA	G47 - COMMERCIO AL DETTAGLIO							
Sede INAIL	Addetti	DEN	RIC	T	NT	ND	tasso	%
L'AQUILA	36907	2	2	2	0	0	0,70	100,0
Avezzano	...	20	7	7	12	1	...	35,0
Sulmona	...	4	2	1	1	2	...	50,0
CHIETI	49770	19	5	4	12	3	0,62	26,3
Lanciano	...	12	7	7	5	0	...	58,3
PESCARA	50175	16	6	4	12	0	0,32	37,5
TERAMO	41421	13	1	0	12	1	0,31	7,7
TOTALI	178273	86	30	25	54	7	0,48	34,9

TASSO ITALIA	0,33	RAPPORTO A/I	1,45
--------------	------	--------------	------

Fonte: Flussi informativi - Car. Cli. - Istat (addetti)- Rielaborazioni III settore Ssc (c'è la fonte?)

PROVINCIA	H49 - TRASPORTI							
Sede INAIL	Addetti	DEN	RIC	T	NT	ND	tasso	%
L'AQUILA	7234	11	0	0	11	0	5,11	0,0
Avezzano	...	21	7	3	14	4	...	33,3
Sulmona	...	5	1	2	2	1	...	20,0
CHIETI	16633	31	8	7	21	3	3,00	25,8
Lanciano	...	19	6	5	12	2	...	31,6
PESCARA	16360	34	7	5	22	7	2,08	20,6
TERAMO	9624	23	2	2	18	3	2,39	8,7
TOTALI	49851	144	31	24	100	20	2,89	21,5

TASSO ITALIA	1,51	RAPPORTO A/I	1,91
--------------	------	--------------	------

Fonte: Flussi informativi - Car. Cli. - Istat (addetti)- Rielaborazioni III settore Ssc

PROVINCIA	E - fornitura di acqua reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento							
Sede INAIL	Addetti	DEN	RIC	T	NT	ND	tasso	%
L'AQUILA	8636	5	1	0	4	1	1,04	20,0
Avezzano	...	3	0	1	1	1	...	0,0
Sulmona	...	3	0	0	2	1	...	0,0
CHIETI	5422	10	0	0	10	0	2,21	0,0
Lanciano	...	2	2	2	0	0	...	100,0
PESCARA	4225	9	1	0	7	2	2,13	11,1
TERAMO	7238	12	1	0	11	1	1,66	8,3
TOTALI	25521	44	5	3	35	6	1,72	11,4

TASSO ITALIA	1,25	RAPPORTO A/I	1,37
--------------	------	--------------	------

Fonte: Flussi informativi - Car. Cli. - Istat (addetti)- Rielaborazioni III settore Ssc

PROVINCIA	C 25 - FABBRICAZIONE PRODOTTI IN METALLO							
Sede INAIL	Addetti	DEN	RIC	T	NT	ND	tasso	%
L'AQUILA	4629	3	1	1	2	0	2,59	33,3
Avezzano	...	7	2	3	4	0	...	28,6
Sulmona	...	2	0	0	2	0	...	0,0
CHIETI	20112	22	7	7	10	5	1,98	31,8
Lanciano	...	18	7	6	11	1	...	38,9
PESCARA	7676	15	2	1	12	2	1,95	13,3
TERAMO	17989	15	2	0	14	1	0,83	13,3
TOTALI	50406	82	21	18	55	9	1,63	25,6

TASSO ITALIA	0,57	RAPPORTO A/I	2,85
--------------	------	--------------	------

Fonte: Flussi informativi - Car. Cli. - Istat (addetti)- Rielaborazioni III settore Ssc

Abbiamo ancora una volta dimostrato con i numeri come il macrodato nazionale e finanche quello regionale, sia in termini di valori assoluti delle denunce che in termini di tasso di denuncia rispetto agli addetti alle attività produttive più rischiose, non è in grado di descrivere compiutamente il fenomeno della *tecnopatìa*, né tantomeno quindi di indirizzare azioni di miglioramento delle attività di tutela assicurativa e di quelle di prevenzione.

Conclusioni

Nell'ultimo decennio, il **tessuto produttivo** del nostro paese ha subito, soprattutto in ragione della prolungata crisi economica, una metamorfosi radicale. È aumentato il lavoro dipendente, con incidenza relativa elevata dei rapporti di lavoro a tempo determinato e degli impieghi a tempo parziale; si sono ampiamente diffuse tipologie di contratto flessibile; l'età e l'istruzione media degli occupati è cresciuta; è aumentata l'occupazione femminile e di cittadini stranieri; si è amplificata la già notevole frammentazione del panorama datoriale in imprese medio-piccole (PMI)¹. In questo quadro generale, il fenomeno degli **infortuni e delle malattie professionali** continua a rappresentare un grave onere per i costi sociali enormi, sia in termini di perdita di salute e di vite umane, che in termini economici.

L'*International Labour Office* (ILO) afferma che, nel mondo, ben l'80% circa delle morti collegate al lavoro sono da attribuire a malattie e solo il 20% a infortuni (https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_819803/lang—fr/index.htm).

Tra le più gravi, naturalmente, vi sono le neoplasie professionali, ma le più diffuse e frequenti, trasversali a più settori produttivi, sono le **malattie dell'apparato muscolo scheletrico (MSK)**, per lo più correlate a condizioni di sovraccarico biomeccanico lavorativo². Prevenire l'esposizione ai fattori di rischio che contribuiscono ai disturbi muscoloscheletrici lavoro correlati appare dunque cruciale per la sostenibilità del lavoro, soprattutto nel contesto dell'invecchiamento della forza lavoro e dell'obiettivo politico di aumentare i tassi di occupazione tra le fasce d'età più anziane.

Tale approccio è suggerito da tempo anche dal *National Institute for Occupational Safety and Health* (NIOSH) che ha lanciato il programma *Total Worker Health*³ (TWH), definito dall'insieme di politiche, programmi e pratiche che integrano la prevenzione dai rischi per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro con la promozione delle azioni di prevenzione di danni acuti e cronici, a favore di un più ampio benessere del lavoratore.

1 Piano Nazionale della Prevenzione 2020-2025 - Ministero della Salute.

2 WHO/ILO Joint estimates of the Work-related burden of disease and injury, 2000-2016.

3 <https://www.cdc.gov/niosh/twh/totalhealth.html>

Nell'**Unione Europea**, la **Strategia 2014-2020**⁴ definisce le sfide fondamentali comuni a tutti i Paesi, che richiedono specifiche iniziative. Tra gli obiettivi strategici, evidenziamo: 1. Migliorare la prevenzione delle malattie legate al lavoro affrontando i rischi attuali, nuovi ed emergenti; 2. Migliorare la raccolta dei dati statistici e sviluppo della base di informazioni.

In **Italia**, il lavoro portato avanti dai **Piani nazionali di Prevenzione**, di cui l'ultimo riguarda il quinquennio 2020-2025, si innesta nel solco tracciato dalle linee guida europee. Centrale è l'esigenza di perfezionamento dei sistemi e degli strumenti di conoscenza dei rischi e dei danni da lavoro, allo scopo di programmare interventi di prevenzione promozione, assistenza e controllo in ragione delle esigenze dettate dalle evidenze epidemiologiche, dal contesto socio-occupazionale e dall'analisi territoriale⁵.

A livello regionale e locale viene enfatizzata la necessità di *"... consolidare e strutturare più capillarmente i Piani di prevenzione tematici (Piano nazionale edilizia, Piano nazionale agricoltura, Piano nazionale patologie da sovraccarico biomeccanico, Piano nazionale stress lavoro correlato, Piano nazionale cancerogeni occupazionali e tumori professionali)"*.

Per contribuire a rendere concreti tali obiettivi, la Sovrintendenza sanitaria centrale dell'Inail ha elaborato e validato un metodo di lavoro, studio e intervento, fondato sulla costruzione di Mappe di rischio. Mappare il rischio è la condizione imprescindibile per garantire da un lato la prevenzione e dall'altro la migliore tutela indennitaria del lavoratore, in una dimensione integrata di assoluta reciprocità dei due momenti. L'Inail gode di una posizione privilegiata per svolgere al meglio tale attività, essendo al centro di un modello partecipativo che coinvolge le istituzioni, le parti sociali, gli altri enti e organismi operanti nel settore e le Aree sanitarie dell'Istituto hanno l'opportunità, unica in questo campo, di integrare il patrimonio di conoscenze derivanti dalla tutela assicurativa, da cui derivano le fondamentali informazioni archiviate in Car. Cli., con le altre informazioni attingibili dalle diverse banche dati dell'Ente. Lo strumento Flussi informativi, una banca dati informatizzata, creata in collaborazione con le Regioni, permette al sanitario di costruire ponti di collegamento tra Car.Cli e tutte le altre fonti di informazioni e derivare elaborazioni preziose ai fini della prevenzione.

L'attuazione sistematica del metodo, in un anno di lavoro focalizzato sulle patologie a carico del rachide, ha consentito di trarre alcuni importanti spunti di riflessione che rappresentano il punto di partenza delle attività presenti e future.

4 Vedi "COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO DELLE REGIONI relativa ad un quadro strategico dell'UE in materia di salute e sicurezza sul lavoro 2014-2020"; Bruxelles, 6 giugno 2014.

5 Vedi nota 1.

Il **macrodato numerico assoluto** di livello nazionale non descrive adeguatamente il fenomeno della tecnopatia. Pretendere di inferire la gravità del rischio dal numero assoluto di denunce è fuorviante, come del resto anche valutare la sola dimensione regionale del fenomeno, senza approfondire le specificità dei singoli territori. Per mappare efficacemente il rischio è necessario declinare i valori assoluti di denunce e riconoscimenti nei rapporti con gli addetti alle diverse attività produttive, regione per regione, provincia per provincia, sede per sede.

Il **fenomeno della tecnopatia è fortemente disomogeneo** sul territorio nazionale, variando al variare di elementi intrinseci all'Istituto ed estrinseci ad esso. Il tasso di denuncia spesso è più elevato in **specifiche realtà geografiche**, molto circoscritte, e su **specifiche realtà produttive**, per cui, una volta individuate queste realtà con il metodo sperimentato, si può incidere sul fenomeno elaborando ed attuando strategie di prevenzione mirate. Il metodo della mappatura del rischio, consente, se si spinge l'analisi alle variabili che interessano il singolo caso, anche di perfezionare le modalità operative interne all'Istituto e affinare i meccanismi di tutela.

L'analisi qualitativa dei dati presentati ha consentito una riflessione articolata, che abbiamo indirizzato verso l'individuazione di possibili **'Azioni di miglioramento'**.

Miglioramento delle banche dati - In prospettiva, riteniamo sia utile proseguire sulla strada già in atto per il miglioramento di uno strumento informatico per l'estrazione del dato a uso del medico Inail, sotto i diversi profili prevenzionali, assistenziali, medico-legali. **Flussi informativi** è senza dubbio una banca dati formidabile e consente già un'ampia capacità di indagine all'operatore, che può stabilire autonomamente percorsi personalizzati di estrazione del dato. Abbiamo tuttavia individuato alcuni **profili di implementazione**, sia per l'efficacia che per l'accuratezza dell'estrazione. Attualmente, con Flussi è possibile giungere a un livello di dettaglio notevole, con l'estrazione della 'lista casi', che fornisce in tabelle scaricabili su Excel o altri supporti, una serie di informazioni relative al singolo caso: Poiché comunque tutto il complesso sistema delle Banche Dati Inail trova la sua massima valorizzazione se completato dalle informazioni puntuali estraibili in via esclusiva dal Medico da Car.Cli.

Sarebbe altresì cruciale predisporre uno strumento informatico dedicato all'uso esclusivo del sanitario, che attinga dalle banche dati disponibili e da Car.cli anche con l'utilizzo di **motori semantici** e di tecniche di **OBDA (Ontology based data analysis)**, migliorando esponenzialmente la qualità del lavoro nel suo complesso e le possibilità di studio.

Per migliorare la **fase di raccolta del dato**, diventa indispensabile standardizzare ulteriormente le modalità di classificazione e informare di più e meglio gli operatori.

In particolare, abbiamo riscontrato criticità in ordine a:

- classificazioni Ateco delle attività produttive, non di rado sbagliate e spesso mancanti;

- definizione delle patologie (attribuzione codice ICD-X o M), spesso qualificate come ‘Non determinata’.

Sarebbe altresì necessario predisporre un **flusso operativo unico** per tutti gli addetti alla raccolta del dato, con istruzioni sulle classi di informazioni da insegnire obbligatoriamente per consentire l’ulteriore lavorazione. Tra gli elementi da ritenersi indispensabili per l’appropriatezza del giudizio medico-legale, vanno annoverati:

- Libretto di lavoro;
- Cartella Sanitaria e di rischio;
- Documento di valutazione del rischio;
- Sentenze giudiziarie (quando presenti non sempre sono immediatamente accessibili);
- Pareri Contarp;
- Verbali di ispezione delle Asl;

A queste informazioni, per i tumori di sospetta origine professionale, sarà utile aggiungere la **Scheda Sirde**, relativa al registro degli esposti a cancerogeni, mutageni e agenti biologici, per la dimostrazione di rischi remoti e non più documentabili e i dati provenienti di registri **Renam** (Registro nazionale dei mesoteliomi), **Renatuns** (registro nazionale dei tumori nasosinusal) e **OCCAM** (*Occupational Cancer Monitoring*).

Inoltre, possono essere strumenti utilissimi a coadiuvare il lavoro del medico funzionario nell’istruttoria sul rischio: un **archivio Contarp** di pareri già espressi e un **archivio storico delle sentenze**.

Data la complessità dell’indagine, appare indispensabile, altresì, un **raccordo diretto e sistematico tra le attività ispettive e quelle medico-legali**.

L’analisi quantitativa delle attività a livello provinciale e di sede, ha dimostrato una significativa **disomogeneità** nella propensione alla denuncia, nella modalità di istruzione della stessa e, non di rado, nella metodologia di approccio medico-legale alle medesime casistiche. Questo richiama la necessità di una promozione, dal livello centrale verso il territorio, di **elementi di standardizzazione**: istruzioni tecnico-scientifiche e operative, *in primis*; formazione, interazioni tra diverse realtà e *audit*, in secondo luogo.

La rassegna sulle tipologie di visto negativo nei casi di respingimento (**studio dei negativi**) ha evidenziato una forte concentrazione di motivazioni legate alla **incompletezza del dato** a disposizione e alla sua scarsa qualità, dovute, a loro volta, ad omissioni nella raccolta, alla lentezza della risposta di molte realtà produttive alle richieste di integrazione dell’Inail, in rapporto alle tempistiche imposte dagli obiettivi legati alla performance, alla mediocre qualità e specificità dei Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).

La lentezza della risposta alla richiesta dei documenti può essere ricondotta per lo più alla differente operatività dei **patronati** e delle **Asl**, o alla puntualità del lavoratore stesso. Per ognuna di queste fattispecie sono ipotizzabili **azioni di miglioramento**: potrebbe essere senz'altro utile pianificare un **programma di incontri con i patronati**, che raccolgono oltre il 60% della casistica, con il supporto delle nostre strutture regionali e nazionali; potrebbero essere illustrati, dati alla mano, gli elementi di carenza prevalenti nelle denunce, o le evidenze tecnico-scientifiche che ne dovrebbero essere il presupposto, per concordare una *policy* condivisa nella presentazione dei casi; potrebbero essere forniti dalla Ssc indirizzi operativi relativi alla modalità di richiesta di informazioni su eventuali indagini ispettive presso le Aziende di interesse del medico Inail; potrebbe essere immaginato uno strumento informativo di semplice consultazione, rivolto ai lavoratori che intendono presentare riconoscimento di malattia professionale. Lo stesso strumento potrebbe essere inviato al medico di famiglia, per la agevolare la compilazione del primo certificato. Inoltre potrebbe essere utile la collaborazione con le Asl ed in particolare con i dipartimenti che si occupano della gestione dei registri **Renam, Renatuns, Marel e Occam** per uno scambio di informazioni sulle pregresse esposizioni lavorative dell'assicurato Inail.

Sul fronte interno, è senz'altro matura una riflessione sulle modalità di individuazione degli **obiettivi di performance** in tema di Malattie Professionali, prendendo atto della pericolosità del sistema adottato attualmente, che fissa termini cronologici perentori per la definizione della pratica.

L'altro gruppo di motivazioni estratte dalla casistica dei visti negativi, è legato alla **impossibilità di stabilire un nesso di causalità tra malattia denunciata e rischio**, in malattia non tabellata. Questa criticità, si riferisce esplicitamente alla spondilodiscopatia del rachide lombare in soggetti di età compresa tra i 50 e i 70 anni, a prescindere dalla esposizione al rischio per movimentazione manuale di carichi. Il fenomeno è peraltro concentrato in alcune realtà provinciali e assente in altre. Vista la numerosità dei casi coinvolti da questa fattispecie, sarebbe senz'altro utile, a nostro avviso, un **lavoro di approfondimento della tematica tecnico-scientifica**, con la produzione di una pubblicazione e di una linea guida specifica, a cura della Ssc e della Contarp, che si prefigga di supportare le decisioni dei colleghi medici per uniformarle il più possibile nella direzione della massima accuratezza e di una medicina legale basata sulle evidenze.

Ulteriore elemento emerso dal nostro studio è il fenomeno della **concentrazione** di un alto tasso di denunce provenienti da **single realtà produttive**. Potrebbe essere utile, in questi casi, una interazione con i Servizi delle Asl di riferimento, per verificare l'effettuazione di **attività ispettiva** o eventualmente con l'INL, per sollecitarla. Potrebbe essere altresì indicata un'interazione tra Direzione territoriale (o regionale) Inail, dipartimenti di prevenzione delle AASSLL e attività produttiva, per valutare insieme la possibilità di attuazione di programmi di prevenzione attraverso **progetti specificamente dedicati**.

E ancora, l'esame delle tipologie e dell'esito del **contenzioso**, nelle realtà territoriali analizzate, dimostra che il ricorso, sia per via extragiudiziale che giudiziaria, nella gran parte ci vede soccombenti in una quota significativa di casi.

- Un'**attività formativa e di indirizzo** sui presupposti tecnico-scientifici del riconoscimento di MP, rivolta ai medici Inail sul territorio, potrebbe anche in queste casistiche produrre un effetto positivo sui dati e sui carichi di lavoro;
- per il contenzioso extragiudiziale, l'**incontro con i patronati** proposto in precedenza per l'individuazione di *policy standard* per la presentazione delle domande, potrebbe rivelarsi utile anche in questa fattispecie, abbreviando i tempi della trattazione e dando maggiore certezza di riconoscimento;
- nel contenzioso giudiziario, appare necessario favorire la **partecipazione del Medico Inail alle operazioni peritali**, che dovrebbero essere pretese dall'Ente in orario di lavoro, oppure retribuite al medico con compensi extra, valutando il tempo impiegato, ad esempio, come straordinario e riconoscendo il trattamento di missione;
- in alcune realtà, ove in particolare si concentra il contenzioso giudiziario, andrebbe favorito un **incontro tra Dirigenza amministrativa e sanitaria dell'Unità territoriale** (o della DR) con i dirigenti del **Tribunale di riferimento**. In questa circostanza, si potrebbe chiedere: la nomina di CTU solo tra medici legali e del lavoro referenziati; che i quesiti formulati dal Giudice al CTU siano condivisi ed eventualmente integrati dal medico Inail; che il CTU che riconosce una MP in prima istanza respinta dall'Inail inoltri obbligatoriamente il referto all'autorità giudiziaria.

Altro aspetto emerso dall'analisi del contenzioso è l'**elevato numero di azioni giudiziarie** intraprese **senza** aver esperito la **collegiale**. Deve essere preteso dall'Istituto che il contenzioso giunga in Tribunale solo se la fase extragiudiziale è stata del tutto esperita.

In alcune realtà, infine, i dati dimostrano una seria difficoltà di **emersione** del fenomeno malattia professionale.

Gli eventi non sono denunciati, arrivano con molta più fatica all'attenzione dei nostri uffici, a differenza di quanto avviene in altri territori. In queste realtà, in un'ottica di prevenzione oltre che di tutela assicurativa, possono essere attuate dalle Direzioni Regionali dell'Inail **strategie di ricerca attiva**, con il supporto della struttura nazionale: corsi, seminari, eventi formativi sul territorio, destinati a medici della sanità pubblica, medici di famiglia, medici di patronato.

BIBLIOGRAFIA E SITOGRAFIA

- [1] Piano Nazionale della Prevenzione 2020-2025 - Ministero della Salute.
- [2] WHO/ILO Joint estimates of the Work-related burden of disease and injury, 2000-2016.
- [3] <https://www.cdc.gov/niosh/twh/totalhealth.html>
- [4] *Comunicazione della commissione al parlamento europeo, al consiglio, al comitato economico e sociale europeo e al comitato delle regioni relativa ad un quadro strategico dell'UE in materia di salute e sicurezza sul lavoro 2014-2020*”; Bruxelles, 6 giugno 2014.
- [5] www.istat.it
- [6] Open Data Inail.
- [7] Banca dati statistici Inail.
- [8] Flussi informativi Inail.
- [9] Car. Cli. Inail.

Parte II

GIURISPRUDENZA

GIURISPRUDENZA

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE - SEZIONE CIVILE III
21 MARZO 2022, N. 9005

PRES. G. TRAVAGLINO - REL. L.A. SCARNO

Procedura civile - Diversa quantificazione e/o specificazione della pretesa - No prospettazione di nuova *causa petendi* - *Emendatio libelli* - Ammissibilità sia in primo che in secondo grado - Azione di regresso Inail - Credito di valore - Variazioni dell'ammontare del credito - Obbligo del giudice di liquidazione con riferimento a quella definitiva - Mera precisazione del *petitum* - Richiesta anche in appello - No necessità proposizione appello incidentale.

“La diversa quantificazione o specificazione della pretesa, fermi i fatti costitutivi, non comporta prospettazione di una nuova causa petendi e, quindi, una mutatio libelli, integrando, invece, una mera emendatio libelli, come tale ammissibile sia nel corso del giudizio di primo grado che in grado di appello”.

“Con particolare riferimento all'azione di regresso dell'Inail, si è al riguardo precisato che le variazioni di ammontare del credito conseguenti alle variazioni quantitative della rendita e, in generale, delle prestazioni erogate dall'Istituto quale credito di valore deve essere liquidato con riferimento alla data di liquidazione definitiva, sicché va dal giudice liquidato - se ne ricorrono le condizioni anche d'ufficio - il maggior ammontare in termini monetari rispetto a quanto originariamente dedotto per effetto di svalutazione monetaria o di rivalutazione della rendita imposta da provvedimento sopravvenuto nelle more del giudizio, potendo esso essere richiesto anche in sede di gravame senza la necessità di proposizione di appello incidentale, trattandosi di mera precisazione del petitum relativo alla domanda già posta”.

DIRITTO

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con unico motivo il ricorrente denuncia violazione dell'art. 1916 c.c., d.lgs. n. 209 del 2005, art. 142, art. 112 c.p.c., in riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

Si duole che la corte di merito non abbia pronunciato in ordine al rimborso del costo aggiornato dell'infortunio, limitandosi a "respingere il motivo di appello incidentale, confermando la statuizione di condanna resa in primo grado".

Il motivo è fondato e va accolto nei termini e limiti di seguito indicati.

Come questa corte ha già avuto modo di affermare, la diversa quantificazione o specificazione della pretesa, fermi i fatti costitutivi, non comporta prospettazione di una nuova *causa petendi* e, quindi, una mutatio libelli, integrando, invece, una mera emendatio libelli, come tale ammissibile sia nel corso del giudizio di primo grado che in grado di appello (v. Cass., 19 aprile 2010, n. 9266; Cass., 28 giugno 2006, n. 14961).

Con particolare riferimento all'azione di regresso dell'Inail, si è al riguardo precisato che le variazioni di ammontare del credito conseguenti alle variazioni quantitative della rendita e, in generale, delle prestazioni erogate dall'Istituto quale credito di valore deve essere liquidato con riferimento alla data di liquidazione definitiva, sicché va dal giudice liquidato - se ne ricorrono le condizioni anche d'ufficio - il maggior ammontare in termini monetari rispetto a quanto originariamente dedotto per effetto di svalutazione monetaria o di rivalutazione della rendita imposta da provvedimento sopravvenuto nelle more del giudizio, potendo esso essere richiesto anche in sede di gravame senza la necessità di proposizione di appello incidentale, trattandosi di mera precisazione del *petitum* relativo alla domanda già posta (cfr. Cass., 2 marzo 2016, n. 4089; Cass., 9 marzo 2012, n. 3704; Cass., 21 marzo 2003, n. 4193. E già Cass., 27 gennaio 1993, n. 995 e Cass., 24 ottobre 1991, n. 11296).

Si è ulteriormente sottolineato che nel giudizio avente ad oggetto l'azione di regresso da parte dell'Inail ai sensi del d.p.r. n. 1124 del 1965, art. 11, l'Istituto può chiedere in appello una somma maggiore di quella pretesa in primo grado in conseguenza della riliquidazione della rendita (corrisposta all'infortunato) a seguito di sopravvenuti miglioramenti della

medesima, ancorché con riferimento al danno subito dall'infortunato, in quanto tale richiesta non muta la *causa petendi* della domanda iniziale, risolvendosi in una mera precisazione del *petitum* (v. Cass., 8 novembre 1994, n. 9254; Cass., 10 settembre 1990, n. 9307).

Orbene, i suindicati principi risultano dalla corte di merito invero disattesi nell'impugnata sentenza.

Ascritto nel giudizio di merito il sinistro in argomento alla paritaria responsabilità dei conducenti dei veicoli, la domanda di surrogazione *ex art. 1916 c.c.* (che costituisce una peculiare forma di successione a titolo particolare nel diritto al risarcimento dell'infortunato realizzantesi nel momento della comunicazione da parte dell'assicuratore al terzo responsabile che l'infortunato è stato ammesso ad usufruire dell'assistenza e degli indennizzi previsti dalla legge, al contempo manifestando la volontà di avvalersi della surroga, sicché nella conseguente azione ha rilievo soltanto la responsabilità aquiliana dell'autore dell'atto illecito, obbligato a risarcire il danneggiato o l'assicuratore che ne abbia anticipato l'indennizzo: v. Cass., Sez. Un., 29 aprile 2015, n. 8620) e d.lgs. n. 209 del 2005, art. 142, dall'odierno ricorrente proposta dopo aver versato - trattandosi di infortunio *in itinere* - l'indennizzo in favore del M., è stata parzialmente accolta dal giudice di prime cure, che ha deciso allo stato degli atti (avendo l'odierno ricorrente e allora appellante incidentale ritirato il proprio fascicolo) senza prendere in considerazione la domanda di aggiornamento dell'infortunio con la relativa rivalutazione monetaria.

Nell'impugnata sentenza, in violazione dei suindicati principi la corte di merito ha invero confermato sul punto la pronuncia del giudice di prime cure, tra l'altro benché l'odierno ricorrente e allora appellante incidentale avesse di nuovo depositato il prospetto aggiornato.

Dell'impugnata sentenza s'impone pertanto, nei suindicati termini e limiti, assorbiti ogni altra questione e diverso profilo, la cassazione in relazione, con rinvio alla Corte d'Appello di Roma, che in diversa composizione procederà a nuovo esame, facendo del suindicato disatteso principio applicazione.

Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE - SEZIONE UNITE
27 APRILE 2022, N. 13143

PRIMO PRES. F.F. P. D'ASCOLA - PRES. DI SEZ. G. TRAVAGLINO - CONS. RELATORE F. TERRUSI - P.M. S. DE MATTEIS

Codice civile - Obbligazioni solidali - Art. 2055 c.c. - Responsabilità solidale - Fatto imputabile a più persone - Irrilevanza condotte lesive autonome o per titoli diversi - Unicità del fatto dannoso riferita solo al danneggiato - No necessità dell'identità delle norme giuridiche violate - Accertamento solo del nesso causale - Capitali conferiti a società fiduciarie di cui alla l. n. 1966/1939 - Mandato fiduciario senza rappresentanza - *Male gestio* società fiduciaria - Responsabilità concorsuale del Mise - Società Fiduciaria in l.c.a. - Ammissione allo stato passivo fallimentare - Effetto interruttivo della prescrizione - Estensione effetto interruttivo della prescrizione al Mise ove coobbligato solidale per il risarcimento del danno da perdita dei capitali fiduciarmente conferiti nella società soggetta a vigilanza divenuta insolvente.

“Ai fini della responsabilità solidale di cui all’art. 2055 c.c., comma 1, che è norma sulla causalità materiale integrata nel senso dell’art. 41 c.p., è richiesto solo che il fatto dannoso sia imputabile a più persone, ancorché le condotte lesive siano fra loro autonome e pure se diversi siano i titoli di responsabilità (contrattuale ed extracontrattuale), in quanto la norma considera essenzialmente l’unicità del fatto dannoso, e tale unicità si riferisce unicamente al danneggiato, senza intenderla come identità di norme giuridiche violate; la fattispecie di responsabilità implica che sia accertato il nesso di causalità tra le condotte caso per caso, per modo da potersi escludere se a uno degli antecedenti causali possa essere riconosciuta efficienza determinante e assorbente tale da escludere il nesso tra l’evento dannoso e gli altri fatti ridotti al semplice rango di occasioni”.

“In caso di capitali conferiti a società fiduciarie di cui alla l. n. 1966 del 1939, lo strumento giuridico utilizzato per l’adempimento è quello del mandato fiduciario senza rappresentanza finalizzato alla mera amministrazione dei capitali medesimi, salva rimanendo la proprietà effettiva di questi in capo ai mandanti; conseguentemente la società fiduciaria che abbia mal gestito il capitale conferito, e che non sia quindi in grado di riversarlo ai mandanti perché divenuta insolvente, risponde sempre ed essenzialmente del danno correlato all’inadempimento del mandato e alla violazione del patto fiduciario, e la relativa obbligazione, quand’anche azionata mediante l’insinuazione concorsuale, e quand’anche parametrata all’ammontare del capitale conferito e perduto, è sempre un’obbligazione risarcitoria da inadempimento del mandato, la quale concorre, ai sensi dell’art. 2055 c.c., con quella eventuale dell’organo (il Mise) chiamato a esercitare l’attività di vigilanza”.

“Nel caso di società fiduciaria posta in l.c.a., l’ammissione allo stato passivo determina, sia per i creditori ammessi direttamente a seguito della comunicazione inviata dal commissario liquidatore ai sensi della l. fall., art. 207, comma 1, sia per i creditori ammessi a domanda ai sensi dell’art. 208 stessa Legge, l’interruzione della prescrizione con effetto permanente per tutta la durata della procedura, a far data dal deposito dell’elenco dei creditori ammessi, ove si tratti di ammissione d’ufficio, o a far data dalla domanda rivolta al commissario liquidatore per l’inclusione del credito al passivo, nel caso previsto dalla l. fall., art. 208; tale effetto, ai sensi dell’art. 1310, comma 1, c.c., si estende anche al Mise, ove coobbligato solidale per il risarcimento del danno da perdita dei capitali fiduciariamente conferiti nella società soggetta a vigilanza divenuta insolvente”.

DIRITTO

RAGIONI DELLA DECISIONE

I Il ricorso per cassazione è affidato ai seguenti mezzi:

(i) violazione o falsa applicazione dell’art. 2055 c.c., art. 2943 c.c., comma 2, art. 2945 c.c., comma 1, art. 1310 c.c., comma 1, per avere l’impugnata sentenza ritenuto estensibile l’effetto interruttivo e sospensivo della prescrizione, conseguente alla insinuazione al passivo della l.c.a. di (*omissis*) s.p.a., al Mise da considerare terzo rispetto al rapporto obbligatorio tra il creditore insinuato e il debitore sottoposto a l.c.a., per quanto asseritamente responsabile a titolo extracontrattuale per omessa vigilanza;

(ii) violazione e falsa applicazione dell’art. 40 c.p., comma 2, e dell’art. 2043 c.c., nonché della l. n. 2248 del 1865, art. 4, all. E, della l. n. 1966 del 1939, art. 2 e del r.d. n. 531 del 1940, art. 3, poiché non poteva ritenersi sussistente alcun obbligo del Mise di pubblicare il decreto di revoca dell’autorizzazione alla (*omissis*) s.p.a., né di svolgere altre specifiche attività informative, con conseguente insussistenza dell’elemento causalistico presupposto dall’omissione sanzionata dalla corte d’appello;

(iii) ulteriore violazione dell’art. 40 c.p. e art. 2043 c.c., artt. 115 e 116 c.p.c., l. n. 1966 del 1939, art. 2 e del r.d. n. 531 del 1940, art. 3, nonché violazione dell’art. 132 c.p.c., per omessa motivazione su punti decisivi, stante il fatto che tutti gli strumenti a disposizione erano stati posti in essere dal Mise, mentre dalla corte territoriale non era stata offerta spiegazione in ordine al rischio da fronteggiare con una diversa e più adeguata attività; difatti in sede ispettiva era emerso un mero disordine amministrativo-contabile della società, ma non anche lo stato di insolvenza; e

comunque, essendo irrilevante la riconducibilità di entrambe le fiduciarie a Sg. (tanto più che, dopo la revoca dell'autorizzazione alla (*omissis*), era stata prevista la nomina di un commissario permanente presso la (*omissis*)), nessuna motivazione era stata fornita dalla sentenza sul nesso esistente tra le informazioni omesse e il danno.

- II. Le argomentazioni del Mise a corredo del primo motivo, nel quale si colloca la questione che ha determinato l'assegnazione del ricorso alle Sezioni unite, sono incentrate sul concetto di solidarietà implicato dall'art. 2055 c.c. e sulla irragionevolezza dell'effetto estensivo sia istantaneo che permanente predicato dalla corte d'appello, in relazione agli artt. 1310,2943 e 2945 c.c..

La premessa è che ai fini specifici non rileverebbe quanto affermato dal precedente evocato dalla corte territoriale (Cass. Sez. U. n. 16503-09), perché la questione all'esame è diversa da quella scrutinata in quel precedente, relativo alla possibilità di estendere, o meno, a beneficio del debitore solidale estraneo al processo, il concorso di colpa del danneggiato di cui all'art. 1227 c.c., comma 1, in ipotesi di pacifica corresponsabilità *ex art. 2055 c.c.*

Il ricorrente di conseguenza assume che l'art. 2055, sebbene menzionante il "fatto dannoso", si riferisce in verità al fatto colposo esattamente come l'art. 2043 c.c., poiché letteralmente recita che quel fatto ("dannoso") deve essere infine "imputabile" a più persone; dunque un fatto colposo, tale da legittimare la conclusione di una solidarietà (per concorso di "più persone" nel medesimo fatto) per il caso di imputabilità del danno ai pretesi autori all'unico titolo extracontrattuale, anche se per condotte indipendenti.

Tale conclusione sarebbe evincibile anche dalla collocazione dell'art. 2055 nella parte del codice civile dedicata alla materia della responsabilità extracontrattuale, e sarebbe altresì imposta dal carattere di stretta interpretazione della norma di riferimento, prevtendente un'ipotesi legale di estensione della responsabilità solidale al di là della disciplina dell'art. 1294 c.c..

Poiché il presupposto della solidarietà, in base all'art. 1292 c.c., è che i diversi debitori, pur sulla base di distinte *causae obligandi*, siano tenuti alla medesima prestazione, sicché l'adempimento di uno possa liberare tutti, l'errore della corte d'appello starebbe nel non aver considerato che nessuna comunanza intercorreva tra l'obbligo delle società fiduciarie di restituire a titolo contrattuale le somme loro affidate in gestione e l'obbligo, gravante sul Mise, di risarcire il danno, peraltro neppure necessariamente coincidente con l'importo delle somme affidate.

Da questo punto di vista l'avvocatura ricorrente sottolinea che la solida-

rietà è da escludere se le condotte realizzate da più soggetti hanno leso separatamente interessi diversi del danneggiato, esattamente come accaduto nel caso concreto, in cui altra sarebbe la lesione dell'interesse negativo a non stipulare i mandati fiduciari, conseguente all'omissione imputata al Mise, altra la lesione dell'interesse positivo all'adempimento del mandato da parte delle società fiduciarie.

Tutto ciò minerebbe il fondamento dell'affermazione di solidarietà alla base dell'estensione dell'effetto interruttivo della prescrizione conseguente alla domanda giudiziale insita nell'insinuazione concorsuale. Ma in ogni caso, ai sensi dell'art. 1310 c.c., comma 2, non potrebbe produrre nei confronti del Mise anche l'effetto sospensivo della prescrizione, appunto perché il Mise sarebbe solo un terzo condebitore solidale, il quale se non conosce l'atto interruttivo comunicato all'altro debitore, tanto meno, in quanto terzo estraneo, è in grado di influire sulla durata degli eventi sospensivi, ivi compresa la durata dei procedimenti giudiziari o concorsuali iniziati dal creditore con l'atto interruttivo i cui effetti si vorrebbero estendere.

Il che, in parole più semplici, vuol dire che sarebbe erroneo, in rapporto agli artt. 3 e 24 Cost., l'orientamento teso a estendere al condebitore solidale anche l'effetto sospensivo "giudiziale", poiché in tal modo, secondo l'avvocatura, verrebbe sottoposto all'estensione un soggetto che potrebbe perfino ignorare l'esistenza della procedura concorsuale, e che comunque non sarebbe in grado di influire sulla sua durata.

- III. In relazione a quanto costì affermato dall'amministrazione ricorrente, la Terza sezione ha sollecitato la rimessione della causa alle Sezioni unite nell'interrogativo se la domanda, con cui l'investitore si sia insinuato al passivo della procedura concorsuale a carico di una società fiduciaria *ex Lege* n. 1966 del 1939, col fine di ottenere la restituzione del capitale consegnato per la relativa amministrazione, produca o meno l'effetto interruttivo della prescrizione per la durata della procedura stessa anche nei confronti dell'ente deputato alla vigilanza (art. 1310 c.c., comma 1), contro il quale gli investitori abbiano separatamente e successivamente agito come nella specie - per ottenere il risarcimento del danno da perdita del capitale. La Terza sezione ha ravvisato un contrasto in seno alla Corte tra due orientamenti, l'uno ampiamente maggioritario, attestato nel senso affermativo sostenuto anche dall'impugnata sentenza, l'altro ordinato invece in senso negativo, ed esplicito in una recente decisione (Cass. Sez. 3 n. 4683-20) facente leva, giustappunto, sulla diversità degli interessi oggetto delle autonome condotte dannose imputabili ai soggetti obbligati a vario titolo, e sul difetto di un vincolo di solidarietà tra codesti.
- IV. Occorre dire che, sebbene l'ordinanza ultima citata abbia motivato il

proprio assunto a valle della ritenuta inammissibilità del ricorso per cassazione ivi scrutinato - per eccesso di esposizione (cd. assemblaggio) -, il contrasto (segnalato dalla Terza sezione) è da considerare esistente, perché la Corte di Cassazione ha sempre la facoltà di enunciare principi di diritto ai sensi dell'art. 363 c.p.c., anche ove reputi il ricorso inammissibile.

Il diverso principio consapevolmente rinvenibile in Cass. Sez. 3 n. 4683-20, rispetto all'orientamento individuato come dominante nella giurisprudenza della Corte, può quindi essere considerato come espressione effettiva di un contrasto, ancorché in motivazione non sia stato menzionato l'art. 363 citato.

Può utilmente aggiungersi che, in ogni caso, sulla questione sollevata dall'avvocatura erariale si registra una qualche incrinatura anche in seno all'orientamento dominante, in motivazioni qua e là rinvenibili al confine col tema della concorsualità.

Difatti l'interrogativo nel quale il contrasto è stato compendiato reca riferimenti tali da intercettare macro-temi ulteriori di una certa complessità, per i riflessi che ne derivano su quello specificamente affrontato nell'ordinanza interlocutoria.

E dunque anche su codesti necessita soffermare l'attenzione mediante trattazioni in certo qual modo dedicate.

Rispetto al tema centrale relativo ai nessi tra solidarietà e responsabilità civile, che agita la fattispecie, la linea di intersezione corre, innanzi tutto, lungo il crinale dell'accertamento del passivo, che nella l.c.a. possiede una disciplina giuridica del tutto peculiare.

Essa incrocia - poi - l'oggetto delle obbligazioni specificamente discendenti dal contratto di mandato per l'amministrazione fiduciaria dei capitali, per l'eventualità che in questo l'organo commissariale non abbia dichiarato di subentrare; donde il contratto (come normalmente avviene in ipotesi di dichiarazione d'insolvenza di una società fiduciaria) sia da considerare sciolto e il credito dei fiducianti sia stato fatto valere nel passivo in relazione all'avvenuta perdita dei capitali conferiti.

- V. Ciò premesso, la considerazione da fare è che sul versante dei nessi tra principio di solidarietà e responsabilità civile questa Corte, con orientamento di gran lunga prevalente, si è nel tempo determinata nel senso della configurabilità del vincolo anche tra coobbligati tenuti a diverso titolo: l'uno a titolo di responsabilità contrattuale e l'altro a titolo di responsabilità extracontrattuale.

L'orientamento ha preso le mosse dalla tradizionale correlazione con la formula in termini complessivi sottesa agli artt. 1292 c.c. e segg., a proposito dell'obbligazione solidale, visto che l'art. 1292, non identifica

l'obbligazione solidale come obbligazione nascente da un unico atto o fatto giuridico che dia luogo a un medesimo e unico obbligo di prestazione da parte di più soggetti, bensì come situazione nella quale si diano più soggetti obbligati alla medesima prestazione, in guisa tale che l'adempimento dell'uno libera gli altri: "l'obbligazione è in solido quando più debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione, in modo che ciascuno può essere costretto all'adempimento per la totalità e l'adempimento di uno libera gli altri".

In questa prospettiva si è detto più volte che è irrilevante la unicità o la pluralità dei fatti o dei mezzi giuridici in conseguenza dei quali è nato l'obbligo a adempiere quella medesima prestazione, essendo invece essenziale che tutti i debitori siano obbligati, non a più prestazioni identiche, ma a un'unica sostanziale prestazione (v. già Cass. Sez. 1 n. 212096, Cass. Sez. 2 n. 1415-99).

Simile preambolo ha consentito di affrontare l'esegesi dell'art. 2055 c.c., in base alla risalente e tradizionale notazione che si tratta di norma di richiamo, che vuole specificare, nell'ambito della responsabilità extracontrattuale, i principi già codificati dagli artt. 1292 c.c. e segg..

Da qui il principio per cui (v. Cass. Sez. 3 n. 7507-01) la norma va letta in giustapposizione all'art. 2043 c.c., che fa sorgere l'obbligo del risarcimento dalla commissione di un fatto doloso o colposo, visto che considera, ai fini della solidarietà nel risarcimento stesso, il solo "fatto dannoso". Sicché, mentre la prima norma (art. 2043) si riferisce all'azione del soggetto che cagiona l'evento, la seconda (art. 2055) guarda alla posizione di quello che subisce il danno, e in cui favore è stabilita la solidarietà. E da qui anche la conseguenza che l'unicità del fatto dannoso, richiesta dal ricordato art. 2055, per la legittima affermazione di una responsabilità solidale tra gli autori dell'illecito, deve essere intesa in senso non assoluto ma relativo al danneggiato, ricorrendo, pertanto, tale forma di responsabilità pur se il fatto dannoso sia derivato da più azioni od omissioni, dolose o colpose, costituenti fatti illeciti distinti, e anche diversi, sempreché le singole azioni od omissioni abbiano concorso in maniera efficiente alla produzione del danno (v. *ex plurimis* Cass. Sez. 1 n. 1327206, Cass. Sez. 3 n. 17397-07, Cass. Sez. 3 n. 6041-10, Cass. Sez. 3 n. 20192-14, Cass. Sez. 3 n. 18889-15).

- VI. Giova dire che codesto principio è stato richiamato adesivamente, in motivazione, anche e proprio dalla sentenza di queste Sezioni unite citata dalla corte d'appello di Roma (Cass. Sez. U. n. 16503-09), che quindi, contrariamente a quanto sostenuto dall'avvocatura erariale a premessa del suo ricorso, ben può ascrivere al filone giurisprudenziale maggioritario, sebbene nella specificità della questione in quel caso scrutinata e decisa.

Anche nel detto precedente, cioè, le Sezioni unite dissero - anzi ribadirono - che in contrapposizione all'art. 2043 c.c., che fa sorgere l'obbligo del risarcimento dalla commissione di un fatto doloso o colposo, il successivo art. 2055, "considera, ai fini della solidarietà nel risarcimento stesso, il "fatto dannoso", sicché, mentre la prima norma si riferisce all'azione del soggetto che cagiona l'evento, la seconda riguarda la posizione di quello che subisce il danno, ed in cui favore è stabilita la solidarietà". Di riflesso ad altre decisioni (Cass. n. 27713-05 e Cass. n. 418-96), le Sezioni unite specificarono pure che per il sorgere della responsabilità solidale dei danneggianti l'art. 2055 c.c., "richiede solo che il fatto dannoso sia imputabile a più persone, ancorché le condotte lesive siano tra loro autonome e pure se diversi siano i titoli di responsabilità di ciascuna di tali persone, anche nel caso in cui sia configurabili titoli di responsabilità contrattuale e extracontrattuale, atteso che l'unicità del fatto dannoso considerata dalla norma suddetta deve essere riferita unicamente al danneggiato e non va intesa come identità delle norme giuridiche da essi violate".

Ciò vale a escludere il fondamento della diversa ricostruzione operata a tal riguardo dall'avvocatura ricorrente, sviluppata più compiutamente in memoria, secondo la quale si potrebbe parlare di solidarietà *ex art. 2055 c.c.*, solo allorché l'oggetto dell'obbligazione sia il medesimo nello specifico senso "dell'identità del titolo, dell'oggetto e dell'interesse".

Così non è per le ragioni già indicate nel precedente del 2009, e perché l'art. 2055, ponendosi nell'ottica della tutela (e dell'interesse) del danneggiato, guarda solo all'unicità del fatto dannoso imputabile a più soggetti, secondo la rilevanza della serie causale nel quale è inserito.

D'altronde è da ricordare che l'assunto, alla base dell'orientamento appena menzionato, ha trovato ampi spunti di conferma sul versante dell'efficienza causale da omissione (che sostanzialmente viene al pettine pure nella situazione di specie).

Ed è condivisa anche in dottrina la ricostruzione che in tema di responsabilità civile, qualora l'evento dannoso si ricolleggi a più azioni od omissioni, vede risolto il problema del concorso delle cause nell'alveo della teoria cd. di equivalenza; e quindi in base all'art. 41 c.p., secondo il criterio per il quale il concorso di cause preesistenti, simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall'omissione, non esclude il rapporto di causalità fra dette cause e l'evento, essendo quest'ultimo riconducibile a tutte; salvo che naturalmente sia stata accertata l'esclusiva efficienza causale di una di esse (v. per tutte Cass. Sez. 3 n. 18753-17).

- VII. In caso di responsabilità solidale non si dubita dell'applicazione dell'art. 1310 c.c., comma 1, perché - come più volte è stato sottolineato - l'effetto precipuo (comune) di ogni atto interruttivo, appositamente definito, a

volte, come effetto “conservativo” (v. C. Cost. n. 8 del 1975, su cui si tornerà), consiste (per l'appunto) nella “conservazione” del diritto del creditore a ricevere la prestazione nei confronti di tutti i debitori solidali, e quindi nella cessazione di qualsiasi utilità del periodo di tempo già decorso prima dell'atto interruttivo e nell'inizio di un periodo nuovo, senza rilevanza della conoscenza o meno dell'atto medesimo da parte dei singoli; cosa che viene rafforzata dalla considerazione della differente rilevanza degli effetti della mora, i quali per converso presuppongono la conoscenza del soggetto in relazione al quale gli effetti dell'atto abbiano a prodursi; quando, invece, gli effetti interruttivi della prescrizione, anche in ipotesi di semplice costituzione in mora, restano comunque salvi, proprio ai sensi del medesimo art. 1310, riguardo a tutti gli altri (art. 1308 c.c.).

- VIII. L'indirizzo sopra menzionato, come detto assolutamente maggioritario (v. Cass. Sez. 1 n. 17353-17, Cass. Sez. 3 n. 13365-18, Cass. Sez. 1 n. 27118-18, Cass. Sez. 3 n. 1070-19, Cass. Sez. 3 n. 22164-19, Cass. Sez. 3 n. 22524-19, Cass. Sez. 3 n. 7016-20), risulta corroborato da alcuni aggiuntivi rilievi sulla corresponsabilità da omissione degli organi di vigilanza. Il riscontro è segnatamente individuabile nella giurisprudenza formatasi sulle società di intermediazione finanziaria, soggette a controllo della Consob secondo la disciplina del d.lgs. n. 58 del 1998 (cd. T.u.f.), quanto ai danni patiti dagli investitori per la perdita dei capitali impiegati nei prodotti finanziari. In questi casi si è detto che la domanda di ammissione al passivo di tali società, assoggettate a procedura concorsuale, che sia finalizzata alla “restituzione” dei menzionati capitali, è idonea a interrompere il decorso del termine di prescrizione del diritto al risarcimento nei confronti della Consob, fondato sull'illecito extracontrattuale consistente nella mancata vigilanza sull'operato della medesima società di intermediazione; e questo perché deve aversi riguardo non alla differente natura, restitutiva o risarcitoria, dei crediti azionati o alla diversità delle condotte contestate e dei soggetti coinvolti, ma all'unicità dell'evento pregiudizievole (Cass. Sez. 3 n. 7016-20), che, derivando da azioni od omissioni tutte causalmente convergenti alla sua produzione, comporta una responsabilità solidale *ex* art. 2055 c.c.. Anche a ciò segue la ritenuta applicabilità dell'effetto estensivo interruttivo della prescrizione di cui all'art. 1310 c.c., comma 1.
- IX. A patto di tali affermazioni è da riscontrare, peraltro, anche un primo - forse marginale, ma comunque concettualmente definito - profilo di divergenza, che pur si colloca in seno al comune (citato) indirizzo interpretativo dell'art. 2055 c.c., da considerare prevalente.

Tale profilo merita di essere affrontato espressamente, perché in alcuni casi è stato posto al confine (come all'inizio si diceva) del modo di intendere il contenuto dell'insinuazione concorsuale.

In caso di procedura concorsuale una parte della giurisprudenza, per quanto riconoscendo la validità del menzionato ragionamento dell'indirizzo maggioritario, assume doversi operare un distinguo a seconda dell'oggetto dell'insinuazione, che se finalizzata a ottenere semplicemente la restituzione del capitale investito andrebbe estraniata dai fondamenti della solidarietà rispetto al credito risarcitorio azionabile nei confronti dell'autorità di vigilanza (v. in particolare Cass. Sez. 3 n. 1070-19 e Cass. Sez. 3 n. 2711818).

Così Cass. Sez. 3 n. 1070-19, richiamata anche dalla sentenza della corte d'appello di Roma, nell'affermare il principio per cui la responsabilità solidale dei danneggiati, *ex art. 2055 c.c.*, "richiede solo che il fatto dannoso sia imputabile a più persone, ancorché le condotte lesive siano fra loro autonome e pure se diversi siano i titoli di responsabilità di ciascuna di tali persone ed anche nel caso in cui siano configurabili titoli di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale", per la decisiva constatazione dell'unicità del fatto dannoso riferibile, nella considerazione della norma, al solo danneggiato, ha anche precisato (in fattispecie caratterizzata da un'insinuazione fallimentare) che altra sarebbe la soluzione dinanzi alla pretesa concorsuale solo restitutoria. E questo perché l'esercizio in sede di insinuazione concorsuale di un mero diritto restitutorio sarebbe incompatibile col diritto al risarcimento del danno esercitabile nei confronti dell'altro soggetto, che così non verrebbe ad assumere la qualità di coobbligato solidale; con il consequenziale venir meno, nei di lui confronti, dell'effetto interruttivo della prescrizione derivante dalla domanda di ammissione al passivo.

Detto altrimenti: secondo questa tesi la pretesa restitutoria, sebbene azionata con l'insinuazione dopo la dichiarazione d'insolvenza, sarebbe (o potrebbe essere) teoricamente estranea al debito risarcitorio, in quanto avente fondamento non in un danno ma nella mancanza di causa (originaria o sopravvenuta) del pagamento eseguito.

Una considerazione non dissimile, per quanto in maniera più larvata, si individua anche nelle odierne difese del *Mise*.

- X. Occorre subito chiarire che una simile distinzione, ove si discorra sia del fallimento, sia e massimamente della l.c.a. della società fiduciaria soggetta alla l. n. 1966 del 1939, non è conducente.

Come meglio si dirà, dinanzi alla perdita del capitale conferito in gestione a una fiduciaria, e dinanzi alla dedotta mala gestione della fiduciaria medesima (dichiarata insolvente) come base causale di quella perdita

(tale è la fattispecie concreta, secondo postulazione), non ha alcun senso discorrere di un semplice credito restitutorio.

La perdita del capitale conferito espone la fiduciaria al risarcimento del danno da inadempimento del mandato ad amministrare, secondo quanto stabilito per il tipo di società di cui alla l. n. 1966 del 1939; sicché oggetto della pretesa fatta valere mediante l'insinuazione concorsuale resta - in queste fattispecie - sempre e solo il danno da inadempimento, ancorché parametrato alla perdita del capitale conferito.

- XI. In modo frontale, rispetto all'orientamento nel complesso suscettibile di esser considerato prevalente (anche se contraddistinto dalla appena ricordata incrinatura sul versante dei nessi con l'insinuazione concorsuale in sé considerata), si è contrapposta - invece - l'ordinanza n. 4683 del 2020 della medesima Terza sezione, la quale, come segnalato dall'ordinanza interlocutoria, in fattispecie praticamente sovrapponibile a quella oggetto del ricorso in esame, ha sviluppato le seguenti considerazioni:
- (i) la domanda di ammissione al passivo del credito vantato nei confronti della società assoggettata alla procedura concorsuale ha natura contrattuale, e non può interrompere anche la prescrizione del (diverso) diritto (di natura risarcitoria) fatto valere nei confronti del Mise; questo perché il Mise non risponde dell'obbligazione di restituzione dei capitali investiti, oggetto della domanda di ammissione al passivo dalla società finanziaria, ma risponde (a diverso titolo, e cioè ai sensi dell'art. 2043 c.c.) esclusivamente del danno causato agli investitori in virtù di una specifica condotta propria, per non avere impedito lo svolgimento dell'attività finanziaria da parte della società divenuta insolvente;
 - (ii) non si tratta di obbligazioni solidali, perché il credito risarcitorio fatto valere dagli investitori nei confronti del Mise non solo ha natura diversa rispetto a quello fatto valere nei confronti della società (quale obbligata alla restituzione dei capitali investiti) in sede di ammissione al passivo, ma ha anche un oggetto diverso: si tratta, cioè, del diritto al risarcimento, richiesto ai sensi dell'art. 2043 c.c., derivante dall'omessa vigilanza sulla società finanziaria e dall'omessa tempestiva revoca dell'autorizzazione a operare; sicché la responsabilità ascrivibile al Mise non ha per oggetto l'adempimento del contratto di amministrazione fiduciaria del denaro conferito alla società dall'investitore, ma il danno derivato a ciascuno in dipendenza dell'avvenuta stipulazione del detto contratto con una società inaffidabile e, poi, inadempiente;
 - (iii) si è in presenza, quindi, di ipotesi diversa da quella del concorso tra responsabilità contrattuale e responsabilità extracontrattuale, nella quale comunemente l'unico danno è imputabile a più soggetti, di cui uno solo in rapporto obbligatorio con il danneggiato: lo è in quanto diverso è il

fatto imputabile (all'uno e all'altro dei soggetti) e diverso è anche il danno conseguente; in particolare la responsabilità risarcitoria del Mise sussiste solo nella misura in cui il credito contro la società non possa trovare soddisfazione; ma fermo restando che i due diritti azionabili rimangono autonomi e distinti, come pure (di conseguenza) le azioni.

- XII. Il nucleo centrale del pensiero enunciato nel detto precedente è sostanzialmente replicato nella già citata memoria del Mise, a mezzo della considerazione che nella specie “la domanda fatta valere in sede di ammissione al passivo della società finanziaria non è una domanda di risarcimento del danno, ma di adempimento contrattuale”, e che invece “il Ministero non risponde in alcun modo dell'adempimento di quella obbligazione contrattuale (né degli eventuali danni direttamente conseguenti al relativo inadempimento), ma risponde esclusivamente del danno causato agli investitori per aver confidato nella regolarità della gestione dell'attività della società finanziaria ed aver quindi deciso di stipulare con la stessa il contratto poi rimasto inadempito”.

Da ciò la conseguenza che, essendo la situazione imputabile al Mise diversa per “natura e oggetto” dal diritto fatto valere contro la società mediante l'azione di adempimento contrattuale, lo sarebbe anche il danno conseguente, e lo sarebbero, dunque, i diritti fatti valere, siccome correlati a “titolo e contenuto diversi”, oltre che determinativi della “lesione di interessi diversi del danneggiato, a prescindere dalle interferenze che possano esistere in ordine al conseguimento della soddisfazione dei rispettivi (differenti) crediti”.

Il nesso tra i due diritti, da qualificare come distinti e autonomi, come pure il nesso tra le due azioni volte a farli valere in giudizio, si manifesterebbe, secondo il Mise, esclusivamente nella necessità di liquidare il danno, nell'azione di responsabilità, tenendo conto (eventualmente con un giudizio prognostico futuro) delle prospettive di recupero del credito contrattuale nei confronti della società, in quanto il pregiudizio subito dagli investitori in conseguenza della condotta illecita imputabile al Ministero consisterebbe “esclusivamente nella differenza tra il credito del singolo investitore nei confronti della società finanziaria e la parte di esso effettivamente recuperabile da quest'ultima”; al punto che ove nella procedura concorsuale esistesse un congruo attivo, tale da far ritenere presumibilmente recuperabile una parte consistente dei crediti ammessi, il Ministero non potrebbe che essere condannato all'importo di detti crediti che si ritenga non recuperabile, non anche al pagamento integrale delle somme ammesse al passivo, in solido con la società. Così come, *a fortiori*, se l'attivo fosse ampiamente sufficiente a pagare il passivo, il danno andrebbe escluso in radice.

Ne risulterebbe confermato, ad avviso dell'avvocatura dello Stato, il rilievo per cui non si è in presenza della medesima obbligazione, con diversi debitori tenuti in solido al suo adempimento, ma di obbligazioni del tutto distinte e autonome, volte a soddisfare differenti interessi del creditore, che presentano possibili interferenze solo in relazione al momento attuativo, con riguardo alla completa soddisfazione della complessiva posizione giuridica del creditore stesso.

- XIII. Sennonché deve dissentirsi dalla trama appena esposta nella parte in cui assume la necessità di intendere la domanda di insinuazione al passivo come una domanda di adempimento contrattuale, in contrasto, quindi, con la domanda risarcitoria formulata nei riguardi del Mise.

In generale un'azione di adempimento non può essere avanzata contro una società fiduciaria assoggettata a procedura concorsuale (sia essa il fallimento, sia essa la l.c.a.) in semplice dipendenza di un contratto pendente al momento in cui quella procedura è instaurata.

In base alla l. fall., art. 72, richiamato nell'art. 201 stessa legge ai fini della l.c.a., l'esecuzione di ogni contratto (salvi i casi ulteriori testualmente disciplinati nel titolo II, capo III, sezione IV) che al momento risulti non ancora adempiuto rimane sospesa fino a quando gli organi della procedura (curatore o commissario) dichiarino di subentrare nel contratto medesimo, assumendo i relativi diritti e obblighi, ovvero di sciogliersi da esso.

Ciò accade salvo che nei contratti a effetti reali nei quali sia già avvenuto il trasferimento del diritto.

Ma non è tale, secondo quanto meglio si dirà a breve, il mandato ad amministrare stipulato con una società fiduciaria, poiché astretto dallo schema della fiducia cd. germanistica.

Sicché è totalmente infondato sostenere che la posizione del Mise possa essere in qualche modo diversificata, in giudizi come quello in esame, per il fatto di divergere da quella fatta valere contro una società insolvente a titolo di adempimento del contratto di amministrazione fiduciaria del denaro a essa conferito.

Da questo punto di vista il nucleo qualificante della tesi del ricorrente - e anche, per certi versi, delle affermazioni rese dall'ordinanza n. 4683 del 2020 - appare in contraddizione con la disciplina normativa che rileva.

Non senza considerare che l'ipotesi di un'azione di adempimento di un mandato fiduciario, nel quale gli organi della procedura siano da ritenere subentrati, cozza con la finalità meramente liquidatoria della l.c.a., proprio in ragione della quale, ove si tratti di società, è prevista (dalla l. fall., art. 200) la cessazione delle funzioni delle assemblee e degli organi di amministrazione e controllo.

XIV. Prima di affrontare il nodo della relazione corrente tra la solidarietà e la responsabilità civile, è necessario portare a ulteriore compimento la considerazione relativa alla procedura concorsuale di l.c.a.; procedura che d'altronde ha caratterizzato anche la fattispecie decisa da Cass. Sez. 3 n. 4683-20.

La formazione dello stato passivo nella l.c.a. si discosta, infatti, dalla disciplina dell'insinuazione fallimentare.

Ciò per la significativa peculiarità che le norme sulla l.c.a. identificano l'insinuazione come avvinta da una prima (necessaria) fase niente affatto incentrata sull'intervento del giudice, sebbene e solo sul potere officioso del commissario liquidatore.

Secondo la l. fall., art. 201, il commissario, entro un mese dalla nomina, comunica a ciascun creditore il suo indirizzo di posta elettronica certificata e le somme risultanti a credito di ciascuno secondo le scritture contabili e i documenti dell'impresa. Dopodiché (l. fall., art. 207) i creditori (e coloro che possono far valere domande di rivendicazione, restituzione e separazione su cose mobili possedute dall'impresa) possono far pervenire al commissario mediante posta elettronica certificata le loro osservazioni o istanze.

In questa fase non ci sono propriamente delle "domande" di parte.

Ci sono (meglio ci possono essere) delle "osservazioni o istanze", che per consolidata opinione non producono gli effetti di una domanda di ammissione al passivo, e quindi neppure gli effetti di una domanda "giudiziale".

Di contro i creditori pretermessi hanno diritto (l. fall., art. 208) di chiedere il riconoscimento dei propri crediti (o la restituzione dei propri beni) con comunicazione raccomandata entro sessanta giorni dalla pubblicazione del provvedimento di liquidazione.

Neppure tali istanze, non essendo rivolte al giudice né implicandone l'intervento, costituiscono "domande giudiziali".

E tuttavia producono comunque l'effetto interruttivo della prescrizione, in modo permanente per tutta la durata della procedura concorsuale.

Per costante giurisprudenza infatti la diversa conformazione, rispetto a quello fallimentare, del procedimento di verifica dei crediti nella l.c.a. (come pure, d'altronde, nell'amministrazione straordinaria) non è di ostacolo a ravvisare l'applicazione dei medesimi principi pure nell'ambito di detta procedura (v. Cass. Sez. 1 n. 17955-03, Cass. Sez. 1 n. 4209-04, nonché, di recente, Cass. Sez. 1 n. 12559-21).

In ciò è da ravvisare un approdo condivisibile, perché coerente con quanto affermato da questa Corte anche a proposito dell'amministrazione straordinaria (v. Cass. Sez. 1 n. 11983-20, Cass. Sez. 1 n. 14527-20), visto che nell'amministrazione straordinaria (segnatamente in quella sot-

toposta alla disciplina originaria di cui alla l. n. 95 del 1979), l'esecutività dello stato passivo depositato dal commissario, ai sensi l. fall., citato art. 209 (appositamente richiamato), determina l'interruzione della prescrizione con effetto permanente anche per i creditori ammessi direttamente a seguito della comunicazione inviata ai sensi dell'art. 207, comma 1.

La ragione è rettamete individuabile nelle seguenti proposizioni:

(i) il combinato dell'art. 2493 c.c., comma 4 e art. 2945 c.c., comma 4, e, poi, la giurisprudenza di questa Corte, inducono a constatare l'esistenza nell'ordinamento di più casi in cui l'azione giudiziaria può essere instaurata solo dopo l'effettuazione di un procedimento anche extragiudiziario e non necessariamente contenzioso, il quale è tuttavia suscettibile di esser promosso dall'avente diritto con istanza equiparata, in tema di prescrizione, alla domanda giudiziale;

(ii) la presentazione della domanda giudiziale non è da considerare, così, la condizione esclusiva per la produzione del cd. effetto interruttivo permanente della prescrizione;

(iii) nel sistema vigente la regolamentazione della procedura fallimentare si pone come elemento informatore della disciplina delle altre procedure di origine e tratto più marcatamente amministrativo;

(iv) infine, e in particolare, la l. fall., art. 209, comma 2, è teso a uniformare, rispetto al fallimento, i procedimenti impugnatori (col richiamo agli artt. 98, 99, 101 e 103), e sottostante all'uniformazione è da reputare presupposta anche la parificazione del piano sostanziale, quanto agli esiti delle rispettive fasi di accertamento e dei relativi effetti.

Può essere utile aggiungere che, nell'ambito della procedura di l.c.a., non sarebbe del resto giustificabile una disparità di trattamento fra i creditori ammessi allo stato passivo in ragione del vittorioso esperimento dell'opposizione (creditori che certamente hanno a loro disposizione l'effetto della domanda giudiziale) e i creditori la cui partecipazione al concorso segua in via immediata alla comunicazione del commissario l. fall., *ex* art. 207, o all'accoglimento dell'istanza di ammissione a questo rivolta. Per i quali invero l'ammissione al passivo non è regolata dal principio della domanda giudiziale ma avviene, alternativamente, per impulso d'ufficio o per riconoscimento della fondatezza dell'istanza amministrativa, e per i quali tuttavia l'effetto interruttivo permanente della prescrizione si determina egualmente, sebbene al momento del definitivo, e non più revocabile, deposito in cancelleria dell'elenco dei crediti ammessi (l. fall., art. 209, comma 1).

In conclusione su questo, deve essere confermato il principio per cui l'ammissione del credito al passivo della l.c.a. determina un effetto interruttivo permanente del termine di prescrizione per l'intera durata della procedura, a far data dal deposito dell'elenco dei creditori ammessi, ove

si tratti di ammissione d'ufficio, e a far data dalla domanda, rivolta al commissario liquidatore, per l'inclusione del credito al passivo, nel caso previsto dalla l. fall., art. 208.

- XV. L'estensione di tale effetto al Mise, terzo obbligato per il risarcimento del danno, implica allora - e soltanto - che sia dato rinvenirne la responsabilità solidale nella perdita azionata dagli investitori insinuati al passivo, *ex* art. 2055 c.c..

A questo riguardo deve darsi continuità all'indirizzo tradizionale e risalente, le cui conclusioni - che inducono a rispondere affermativamente all'interrogativo appena menzionato - non appaiono scalfite dagli argomenti resi da Cass. Sez. 3 n. 4683-20.

Alcuni di questi argomenti - e specificamente quello incentrato sull'ipotetica divergenza delle azioni, l'una (integrata dall'insinuazione concorsuale) tesa a ottenere l'adempimento del mandato fiduciario e l'altra (verso il Mise) rivolta al risarcimento del danno - sono infondati per la ragione già sottolineata.

Gli altri non resistono a ciò che da almeno sessant'anni si assume essere la caratteristica principale della regola dettata dall'art. 2055 c.c..

- XVI. Al fondo della ricostruzione di un principio di solidarietà anche sul terreno della responsabilità civile, oltre che su quello dell'assunzione volontaria del vincolo (artt. 1292 c.c. e segg.), è da individuare non già una comunanza di interessi alla prestazione dal lato dei soggetti, quanto piuttosto l'unificazione delle posizioni debitorie a cagione del principio dell'equivalenza delle cause del danno.

Questa constatazione è validata dal tradizionale assunto per cui l'art. 2055 costituisce, nel codice civile, la traduzione normativa del principio di causalità materiale, salvi i soli correttivi della causalità adeguata in correlazione al principio del rischio specifico.

La ricostruzione è da far risalire all'indirizzo, inaugurato negli anni '50 del secolo scorso, secondo cui il fatto, individuato nell'art. 2055, va considerato unitariamente.

Esso è tale quando le cause siano collegate tra loro nel dinamismo convergente di un'azione complessa ovvero quando il processo causale si sviluppi attraverso il progressivo intervento di fattori diversi ma rispondenti a un nesso consequenziale, presente o astrattamente prevedibile dagli autori (cfr. Cass. Sez. 1 n. 1126-54, che dell'indirizzo anzidetto rappresenta la pietra angolare).

Non è necessario soffermarsi sulla ricostruzione dogmatica (del resto notissima) al fondo di simili concetti.

Quel che appare indiscutibile è che alla base dell'art. 2055, vi sia in ogni

caso la propensione del legislatore verso l'interesse del danneggiato a vedersi ristorato il danno subito in dipendenza di più concause. Cosa che ha indotto la norma a concentrarsi sul "fatto dannoso", mediante una sintesi verbale in ciò - per l'appunto - diversa da quella propria dell'art. 1156 c.c. del 1865, invece riferita all'illecito ("se il delitto o il quasi-delitto è imputabile a più persone, queste sono tenute in solido al risarcimento del danno cagionato").

La considerazione pratica della difficoltà della parte danneggiata di determinare la porzione di responsabilità ascrivibile a ciascun soggetto responsabile del danno ha certamente concorso a determinare il legislatore nel senso della unificazione delle posizioni debitorie per via normativa.

E - come convincentemente osservato anche in dottrina - connotata a essa è la valorizzazione massima (centrale) del solo interesse del danneggiato, da preservare mediante una regola espressiva della condicio sine qua non, tesa a unificare, come detto, a presidio di tale interesse, le singole concorrenti quote di responsabilità a ciascun soggetto ascrivibili, quale ne sia il titolo.

Per questa ragione, diversamente da quanto insiste nel dire il Mise nel caso di specie, non rileva l'unicità della fonte contrattuale o meno - della responsabilità, ma solo l'unitarietà del fatto dannoso come base dell'obbligazione risarcitoria.

L'aggregazione delle posizioni soggettive avviene per la semplice constatazione che unico è il danno patito dal creditore, e l'unicità del danno induce il legislatore a utilizzare in suo favore il mezzo della solidarietà, in modo funzionale a perseguire l'interesse sotteso, che è quello del danneggiato a essere comunque risarcito.

Va quindi in generale condiviso, e confermato, il principio secondo cui, per il sorgere della responsabilità solidale dei danneggianti, l'art. 2055 c.c., comma 1, richiede che sia accertato il nesso di causalità tra le condotte secondo il criterio di cui all'art. 41 c.p., e quindi solo che il fatto dannoso sia in questo senso imputabile a più soggetti, ancorché le condotte lesive siano fra loro autonome e pure se diversi siano i titoli di responsabilità di ciascuno, e anche nel caso in cui siano configurabili titoli di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, atteso che l'unicità del fatto dannoso - considerata normativamente - deve essere riferita unicamente al danneggiato e non va intesa come identità delle norme giuridiche violate.

- XVII. Ora, come più sopra in certo qual modo anticipato, la conclusione, sebbene certamente in astratto correlata all'esegesi della domanda fatta valere in giudizio, non determina soverchie distinzioni ove si tratti del danno derivante dalla perdita dei capitali conferiti a società fiduciarie *ex legge*

n. 1939 del 1966; e ciò soprattutto se quelle società siano state dichiarate insolventi e assoggettate a procedura concorsuale.

Va qui ricordato che le società fiduciarie sono dalla legge regolate secondo lo schema invalso sotto il nome di “fiducia germanistica”.

Allorché sia svolta in forma di impresa, l’attività sottostante presuppone, in base alla legge citata, che la società assuma l’amministrazione di beni per conto di terzi e la rappresentanza dei portatori di azioni o di obbligazioni (art. 1), sì da rimanere destinataria della sola legittimazione all’esercizio dei diritti relativi ai beni o ai capitali conferiti, senza trasferimento effettivo di proprietà.

Le società fiduciarie sono soggette a vigilanza del Mise (art. 2) in quanto strumento di costituzione di un patrimonio amministrato in forma anonima, senza trasferimento di proprietà.

Ciò comporta che le attività tipiche prese in considerazione dalla l. n. 1939 del 1966, sono, in pratica, tutte sussumibili nel concetto di amministrazione di elementi patrimoniali altrui, mediante contratti che legittimano le società a operare in nome proprio sui capitali affidati secondo lo schema del mandato senza rappresentanza.

Questa Corte ha da tempo riconosciuto la rilevanza di simile fenomeno, sempre sostanzialmente ripetendo che nella società fiduciaria i fiduciari vanno identificati come gli effettivi proprietari dei beni da loro affidati alla fiduciaria e a questa strumentalmente intestati (v. Cass. Sez. 1 n. 736418). Cosa che, per esempio, ha condotto a precisare che il mandato dei fiduciari a investire danaro, anche quando rimetta alla discrezione professionale della società fiduciaria l’opzione tra le diverse ipotesi di investimento considerate nel mandato, volge a costituire patrimoni separati da quello della società stessa e intangibili dai creditori di quest’ultima; tanto che l’eventuale mala gestione dei beni dei fiduciari, da parte degli amministratori e dei sindaci della società, non comporta una lesione all’integrità del patrimonio sociale, di modo che, ancora per esempio, i commissari liquidatori sono normalmente ritenuti privi di legittimazione ad agire per far valere la responsabilità degli amministratori e dei sindaci, visto che questa si compone nei confronti non della generalità dei creditori (per avere compromesso la funzione di generica garanzia del patrimonio sociale, ledendone l’integrità), bensì dei fiduciari medesimi; ai quali in vero (come ai terzi danneggiati) spetta la legittimazione in ordine all’azione individuale di cui all’art. 2395 c.c. (v. Cass. Sez. 1 n. 4943-99, e v. pure per le diverse situazioni possibili Cass. Sez. 1 n. 22099-13, Cass. Sez. 1 n. 23560-08, Cass. n. 29410-20).

La conseguenza fondamentale è duplice: da un lato lo strumento giuridico utilizzato per l’adempimento è, quanto alle società di cui alla citata

l. n. 1966 del 1939, quello del mandato fiduciario senza rappresentanza finalizzato alla mera amministrazione dei beni conferiti, salva rimanendo la proprietà effettiva di questi in capo ai mandanti; dall'altro e conseguentemente la società fiduciaria che abbia gestito malamente il capitale conferito, e che non sia quindi in grado di riversarlo ai mandanti perché divenuta insolvente, risponde essa stessa del danno correlato all'inadempimento del mandato e alla violazione del patto fiduciario.

Così che la relativa obbligazione, quando azionata mediante l'insinuazione concorsuale, se anche parametrata all'ammontare del capitale conferito e perduto, è sempre un'obbligazione risarcitoria da inadempimento del mandato.

Non è giustificato distinguere, allora, da questo punto di vista, come in parte è fatto in alcune delle richiamate decisioni di questa Corte e come in generale è preteso dall'avvocatura ricorrente, a riguardo dell'essere azionato, nella sede dell'insinuazione concorsuale, un diritto restitutorio, anziché risarcitorio, quanto ai capitali conferiti in amministrazione fiduciaria alla società sottoposta a l.c.a., così da impedire nel terzo (il Mise) l'assunzione della veste del coobbligato solidale - con il consequenziale venir meno dell'effetto interruttivo della prescrizione derivante dall'ammissione al passivo.

La domanda di restituzione dei capitali andati in fumo è in ogni caso, per l'investitore, il presidio della reintegrazione patrimoniale, e quindi (sotto questo profilo) del danno da inadempimento del mandato fiduciariamente conferito.

Nè rileva, per la risposta all'interrogativo di fondo circa l'estensione dell'effetto interruttivo della prescrizione nei riguardi del terzo, quale sia (e se vi sia), in base a un giudizio volto in prognosi, la prospettiva di recupero del credito in base all'insinuazione concorsuale.

Questo problema non interessa per la configurabilità del fatto dannoso imputabile (anche) al terzo.

È in grado di incidere solo sull'assetto quantitativo della fattispecie, vale a dire sulla possibile determinazione dell'entità patrimoniale ancora esigibile nei confronti del terzo corresponsabile ove vi sia stato - aliunde - un recupero anche parziale; cosa che peraltro, nella specie, l'impugnata sentenza ha escluso.

- XVIII. Trattandosi, nel senso dianzi sottolineato, dell'unico fatto dannoso imputabile sia alla società inadempiente al mandato fiduciario, sia al Mise quale organo di vigilanza, in dipendenza dell'asserito omesso esercizio dei poteri di controllo, l'effetto interruttivo permanente derivato dall'ammissione dei creditori al passivo si estende secondo il disposto dell'art. 1310 c.c., comma 1.

È da questo punto di vista infondata pure la seconda obiezione svolta dall'avvocatura erariale a conclusione del primo motivo di ricorso.

Si assume che l'art. 1310 c.c., comma 2, osterebbe quanto meno a estendere l'effetto sospensivo della prescrizione, essendo il Mise semplicemente terzo condebitore solidale, non a conoscenza dell'atto interruttivo e non in grado di influire sulla durata degli eventi sospensivi connaturati alla procedura concorsuale.

In contrario è sufficiente osservare che il richiamato art. 1310, comma 2, è riferito all'istituto della sospensione della prescrizione, che, ove rilevante nei rapporti di uno dei debitori o di uno dei creditori in solido, non ha effetto riguardo agli altri.

Viceversa, nel caso concreto non si discute di sospensione ma solo di interruzione della prescrizione, seppure con effetto permanente e non soltanto istantaneo.

Viene cioè in considerazione unicamente l'art. 1310 c.c., comma 1.

In ordine alla rilevanza dell'effetto permanente, quanto alla sfera del condebitore non evocato, è utile riprendere le considerazioni già accennate, e ricordare che il principio di propagazione all'intera obbligazione soggettivamente complessa degli effetti di ogni atto interruttivo della prescrizione è stata affermata come conforme a costituzione.

Difatti la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1310 c.c., comma 1, "nella parte in cui dispone che l'interruzione della prescrizione nei confronti di un condebitore abbia effetto anche nei confronti di altri debitori solidali", in riferimento all'art. 3 Cost., comma 1 e art. 24 Cost., comma 2, è stata ritenuta non fondata dalla Corte costituzionale mercè il decisivo rilievo che la regola giuridica enunciata dell'art. 1310, comma 1, si rinviene nell'effetto tipico ed essenziale dell'atto considerato dalla legge (v. C. Cost. n. 8 del 1975).

In sostanza per le obbligazioni solidali, di qualsivoglia tipo esse siano, il legislatore ha specificato che se il creditore compie un atto di esercizio del diritto nei confronti di un condebitore solidale si producono gli effetti tipici essenziali (interruttivi) di quel medesimo atto.

Tali effetti hanno portata conservativa e incidono direttamente sulla posizione del creditore nell'ambito dell'obbligazione solidale, e cioè sul diritto del creditore a una data prestazione nei confronti di tutti i condebitori solidali.

Sicché si riflettono automaticamente e inevitabilmente ("per necessità logica e in mancanza di una regola in senso contrario", affermò C. Cost. n. 8 del 1975 cit.) sulla posizione di tutti i condebitori solidali e di ciascuno di essi.

In altre e più semplici parole, l'effetto, data la sua natura, coinvolge l'intero rapporto obbligatorio. E lo coinvolge conformemente all'unità di

scopo in ragione della quale il legislatore considera unitariamente le singole obbligazioni dei condebitori verso i creditori, secondo uno schema concettuale già noto al codice civile del 1865; il cui regime (art. 2131 c.c. abr.) è stato in vero per questa parte (vale a dire per l'interruzione della prescrizione) sostanzialmente riprodotto con indicazione di diversità rispetto al criterio "personale" accolto per la sospensione; la quale, come noto, non era disciplinata nel codice civile del 1865 quanto alla solidarietà passiva, sebbene solo dal lato del rapporto (attivo) con uno dei concreditori solidali (art. 2122 c.c. abr.).

Dunque, perché l'effetto interruttivo si produca non è richiesto che dell'atto che lo fa sorgere sia a conoscenza il destinatario, esattamente come accade, del resto, per l'intimazione di cui all'art. 1219 c.c., stante quanto previsto dall'art. 1308, in relazione giustappunto all'art. 1310: la costituzione in mora di tutti i condebitori solidali si determina solo se a ognuno di questi l'atto venga notificato o comunicato, mentre il ripetuto effetto interruttivo si produce, invece, nei confronti di tutti sol che l'atto sia portato a conoscenza di uno di essi.

Da questa angolazione l'effetto è lo stesso quale che sia il tipo di atto interruttivo, sia esso a efficacia istantanea, sia esso a efficacia permanente (come la domanda).

Tutto ciò ha una sua logica, e si giustifica per il fatto che, a differenza degli altri effetti tipici essenziali, quello comunemente chiamato "conservativo" tocca direttamente il rapporto, e non immediatamente ed esclusivamente la sfera giuridica del (singolo) condebitore solidale.

Il condebitore solidale, che non sia a conoscenza dell'atto interruttivo, in dipendenza dell'estensione nei suoi confronti del relativo effetto (conservativo) non viene a perdere (immediatamente) alcun diritto e non viene inciso in una qualsiasi situazione giuridica soggettiva di cui sia titolare; donde, come ampiamente osservato dalla Corte costituzionale nella richiamata sentenza n. 8 del 1975, nessuna disparità ingiustificata di trattamento può esser ravvisata tra il condebitore solidale a cui non sia rivolto l'atto interruttivo e l'eventuale altro condebitore solidale che invece riceva quell'atto: il principio di eguaglianza non risulta violato ove si mettano a raffronto i detti condebitori solidali, perché l'essere o meno a conoscenza dell'atto interruttivo, ai fini della produzione del ripetuto effetto conservativo, è, per le ragioni sopra dette, ininfluyente; l'art. 24 Cost., non risulta violato, perché l'effetto conservativo di cui si tratta è operativo sul terreno del diritto sostanziale e quindi si muove su una base non coperta dalla detta garanzia costituzionale.

- XIX. A conclusione del discorso è quindi possibile enunciare i seguenti principi di diritto, tutti quanti astretti dal fine di risolvere il contrasto di giurisprudenza nei suoi vari aspetti.
- (i) Ai fini della responsabilità solidale di cui all'art. 2055 c.c., comma 1, che è norma sulla causalità materiale integrata nel senso dell'art. 41 c.p., è richiesto solo che il fatto dannoso sia imputabile a più persone, ancorché le condotte lesive siano fra loro autonome e pure se diversi siano i titoli di responsabilità (contrattuale ed extracontrattuale), in quanto la norma considera essenzialmente l'unicità del fatto dannoso, e tale unicità riferisce unicamente al danneggiato, senza intenderla come identità di norme giuridiche violate; la fattispecie di responsabilità implica che sia accertato il nesso di causalità tra le condotte caso per caso, per modo da potersi escludere se a uno degli antecedenti causali possa essere riconosciuta efficienza determinante e assorbente tale da escludere il nesso tra l'evento dannoso e gli altri fatti ridotti al semplice rango di occasioni.
- (ii) In caso di capitali conferiti a società fiduciarie di cui alla l. n. 1966 del 1939, lo strumento giuridico utilizzato per l'adempimento è quello del mandato fiduciario senza rappresentanza finalizzato alla mera amministrazione dei capitali medesimi, salva rimanendo la proprietà effettiva di questi in capo ai mandanti; conseguentemente la società fiduciaria che abbia mal gestito il capitale conferito, e che non sia quindi in grado di riversarlo ai mandanti perché divenuta insolvente, risponde sempre ed essenzialmente del danno correlato all'inadempimento del mandato e alla violazione del patto fiduciario, e la relativa obbligazione, quand'anche azionata mediante l'insinuazione concorsuale, e quand'anche parametrata all'ammontare del capitale conferito e perduto, è sempre un'obbligazione risarcitoria da inadempimento del mandato, la quale concorre, ai sensi dell'art. 2055 c.c., con quella eventuale dell'organo (il *Mise*) chiamato a esercitare l'attività di vigilanza.
- (iii) Nel caso di società fiduciaria posta in l.c.a., l'ammissione allo stato passivo determina, sia per i creditori ammessi direttamente a seguito della comunicazione inviata dal commissario liquidatore ai sensi della l. fall., art. 207, comma 1, sia per i creditori ammessi a domanda ai sensi dell'art. 208 stessa legge, l'interruzione della prescrizione con effetto permanente per tutta la durata della procedura, a far data dal deposito dell'elenco dei creditori ammessi, ove si tratti di ammissione d'ufficio, o a far data dalla domanda rivolta al commissario liquidatore per l'inclusione del credito al passivo, nel caso previsto dalla l. fall., art. 208; tale effetto, ai sensi dell'art. 1310, comma 1, c.c., si estende anche al *Mise*, ove coobbligato solidale per il risarcimento del danno da perdita dei capitali fiduciarmente conferiti nella società soggetta a vigilanza divenuta insolvente.

- XX. Il primo motivo di ricorso è rigettato.
I restanti motivi possono essere affidati al vaglio della sezione semplice rimettente.

**CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE - SEZIONE CIVILE III
9 MAGGIO 2022, N. 14556**

PRES. G. TRAVAGLINO - RELATORE E. SCODITTI

Pensione di anzianità - Benefici previsti dall'art. 47, comma 4, d.l. n. 269/2003 conv. in l. n. 326/2003 - Inail titolare dell'accertamento dell'esposizione ad amianto e del rilascio della relativa certificazione - Azione di responsabilità civile in presenza di erronea certificazione - Inail legittimato passivo - Concorso di colpa del lavoratore - Eccezione rilevabile solo d'ufficio.

“Il d.l. n. 269 del 2003, art. 47, comma 4, convertito con l. n. 326 del 2003, dispone che la sussistenza e la durata dell'esposizione all'amianto, ai fini della concessione del relativo beneficio previdenziale, sono accertate e certificate dall'Inail. La circostanza che il trattamento pensionistico conseguente all'applicazione del detto beneficio sia erogato dall'Inps non esclude che titolare dell'accertamento e della certificazione possa essere un soggetto diverso, e tale è, per previsione di legge, l'Inail. Pertanto legittimato passivo all'azione avente ad oggetto l'erogazione del trattamento pensionistico è l'Inps e legittimato passivo all'azione di responsabilità civile per erronea certificazione è l'Inail”.

“Può costituire causa di esclusione del diritto al risarcimento del danno da responsabilità civile per erronea certificazione rilasciata dall'Inail il comportamento colposo del lavoratore, il quale si sia dimesso anticipatamente nella convinzione, sulla base della detta certificazione, di avere maturato il diritto alla pensione di anzianità. Il danno di cui si chiede il risarcimento consiste nell'impossibilità di conseguire il trattamento pensionistico ordinario senza una forma di contribuzione volontaria e nella necessità - nel caso di specie - di attingere all'uopo ad un mutuo. Trattasi non del danno evento della condotta pregiudizievole contestata all'Inail, ma di un danno conseguenza di tale danno, rilevante sotto il profilo dell'art. 1227 c.c., comma 2. Pertanto l'eccezione relativa al detto concorso di colpa è un'eccezione in senso stretto, come tale non rilevabile d'ufficio”.

DIRITTO**CONSIDERATO**

Che:

premesso di prestare acquiescenza al capo di sentenza relativo all'appello proposto dall'Inps, con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1218 e 2697 c.c.. Osserva la parte ricor-

rente che la responsabilità non può essere ascritta all'Inps, il quale ha respinto la domanda di pensione relativa al beneficio previdenziale per erroneità della certificazione Inail, come da nota di quest'ultima nella quale si leggeva che la certificazione di esposizione all'amianto era stata rilasciata erroneamente. Aggiunge che la certificazione in discorso, demandata all'Inail nell'ambito di una procedura amministrativa stabilita in sede congiunta da Inps, Inail, Ministero e parti sociali ed esplicitata in una circolare Inps, costituisce condizione necessaria per il conseguimento della pensione.

Il motivo è fondato. Prevede il d.l. n. 269 del 2003, art. 47, comma 4, convertito con l. n. 326 del 2003, che la sussistenza e la durata dell'esposizione all'amianto, ai fini della concessione del relativo beneficio previdenziale, sono accertate e certificate dall'Inail. La circostanza che il trattamento pensionistico conseguente all'applicazione del detto beneficio sia erogato dall'Inps, non esclude che titolare dell'accertamento e della certificazione possa essere un soggetto diverso, e tale è la previsione della legge, che individua nell'Inail tale soggetto. Bisogna pertanto distinguere la legittimazione passiva relativa all'azione avente ad oggetto il trattamento pensionistico da quella relativa all'azione di responsabilità civile per erronea certificazione, che va identificata nel soggetto cui la legge demanda il compito relativo, e cioè l'Inail, che è nel presente giudizio con riferimento a quest'ultimo domanda, il soggetto passivamente legittimato.

Con il secondo motivo si denuncia violazione e/o falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., artt. 1175 e 2697 c.c., l. n. 88 del 1989, art. 54. Osserva il ricorrente che la corte territoriale ha rilevato l'esistenza di una responsabilità ai sensi dell'art. 1227 c.c., comma 2, in mancanza di eccezione da parte dell'Inail e trattandosi nella specie di eccezione in senso stretto. Aggiunge che lo S. solo il 30 marzo 2004 presentò le dimissioni, cioè dopo quasi sette mesi dal rilascio della certificazione di lavoro esposto all'amianto, e dunque dopo un lasso di tempo tale da ingenerare nel lavoratore il ragionevole affidamento sul contenuto del certificato, e che l'Inail non ha provato che lo S. avrebbe potuto evitare il danno di cui ha chiesto il risarcimento usando l'ordinaria diligenza. Osserva inoltre che in base alla l. n. 88 del 1989, art. 54, "la comunicazione da parte degli enti ha valore certificativo della situazione in essa descritta".

Il motivo è fondato. La circostanza rispetto alla quale viene rilevato dalla corte territoriale il concorso del fatto colposo del danneggiato non è la perdita del beneficio previdenziale, ma l'impossibilità di conseguire il trattamento pensionistico ordinario senza una forma di contribuzione volontaria (e la necessità di attingere all'uopo ad un mutuo). Trattasi non del danno evento della condotta pregiudizievole contestata all'Inail, ma

di un danno conseguenza di tale danno, rilevante sotto il profilo dell'art. 1227 c.c., comma 2. Non può farsi riferimento al più recente orientamento della sezione lavoro di questa Corte che, superando il precedente di Cass. n. 21454 del 2013, che qualificava la vicenda in termini di art. 1227 c.c. comma 2, ritiene che il contegno del lavoratore che rassegni le proprie dimissioni, con condotta idonea ad incidere sul processo produttivo dell'evento dannoso, è da qualificare nei termini di cui all'art. 1227 c.c., comma 1 (Cass. n. 23114 del 2019), perché il danno evento in considerazione in tale fattispecie è proprio il conseguimento del trattamento pensionistico (nella specie si trattava della pensione di anzianità, per la quale l'Inps aveva fornito errate informazioni circa la posizione contributiva).

Ciò premesso, secondo il pacifico e costante indirizzo di questa Corte, il concorso di colpa del danneggiato di cui all'art. 1227 c.c., comma 2, costituisce eccezione in senso stretto, non rilevabile d'ufficio (fra le tante da ultimo Cass. n. 19218 del 2018). Il ricorrente in sede di sommaria esposizione dei fatti di causa ha affermato che l'Inail si è costituito tardivamente un giorno prima dell'udienza di discussione. Assolto l'onere di cui all'art. 366 c.p.c., n. 6, risulta, come da accesso agli atti consentito dalla natura processuale della censura, l'intervenuta decadenza circa la facoltà di proporre eccezioni non rilevabili d'ufficio, per cui il giudice di merito non poteva fare applicazione dell'art. 1227 c.c., comma 2.

Con riferimento al rapporto processuale fra il ricorrente e l'Inps, la circostanza che il ricorso, proposto avverso la statuizione della corte territoriale relativa all'appello proposto dall'Inail, sia stato notificato anche all'Inps senza proporre gravame sul capo della sentenza che ha deciso l'appello proposto dal medesimo Inps, costituisce ragione di compensazione delle spese del giudizio di cassazione.

**CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE - SEZIONE CIVILE I
11 MAGGIO 2022, N. 1487925**

PRES. A. SCALDAFERRI - REL. C. CROLLO

Procedura civile - Notificazioni - Medesimo processo - Persona ritenuta dapprima irreperibile poi reperibile in ragione di di un mutamento dello stato dei fatti - Validità atti notificati sia ex art. 143 c.p.c. che ex art. 140 c.p.c.

“È possibile che nel corso di uno stesso processo, una persona venga ritenuta dapprima irreperibile all’indirizzo risultante dai certificati anagrafici, in quanto non conosciuta né rintracciabile tramite citofono, e successivamente, invece, effettivamente presente al medesimo indirizzo in ragione di un mutamento dello stato dei fatti (a seguito, ad esempio, di inserimento del suo nominativo sulla tastiera dei citofoni, ovvero, di trasferimento nel luogo di residenza anche della effettiva dimora), con la conseguenza che alcuni atti le siano regolarmente notificati ai sensi dell’art. 143 c.p.c. ed altri, a distanza di tempo, ai sensi dell’art. 140 cit. codice”.

DIRITTO**RITENUTO IN DIRITTO**

1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 101 c.p.c., comma 1, artt. 112,140160,164171183 e 291 c.p.c. nonché degli artt. 3,24 e 111 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; si sostiene che la Corte distrettuale avrebbe dovuto esaminare la questione, oggetto di specifico motivo di gravame, della regolarità della notifica dell’atto di citazione del giudizio di primo grado e tale accertamento avrebbe condotto alla verifica della inesistenza della prima notifica dell’atto introduttivo effettuata con le forme dell’art. 140 c.p.c. ma non portata a termine in quanto la raccomandata con la quale l’agente postale dava notizia delle operazioni precedentemente effettuate dall’Ufficiale giudiziario (accesso, deposito di copia del plico presso la casa comunale, affissione dell’avviso nella cassetta postale) non era andata a buon fine essendo il destinatario irreperibile. Il Tribunale, secondo l’assunto della ricorrente, preso atto della inesistenza della notifica, avrebbe dovuto, anziché ordinare il rinnovo della citazione, disporre la cancellazione della causa dal ruolo.

1.1 Con il secondo motivo viene dedotta violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., art. 325 c.p.c., comma 1, art. 327 c.p.c., comma 2 e

della l. n. 890 del 1982, art. 8, comma 2 in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e 4, per avere la Corte d'appello fatto decorrere il termine breve per l'impugnazione dalla data di notifica della sentenza appellata in forma esecutiva, unitamente all'atto di precetto, senza che tuttavia si fossero perfezionate le formalità previste dall'art. 140 c.p.c. relative al deposito del piego presso il Comune e all'invio della raccomandata informativa.

- 1.2** Con il terzo motivo la D. lamenta l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, costituito dalla circostanza, riconosciuta dagli stessi giudici di appello, del mancato perfezionamento della notifica del precetto e della sentenza in forma esecutiva.
- 1.3** Con il quarto motivo la ricorrente denuncia la violazione degli artt. 115,292 c.p.c., art. 325 c.p.c., comma 1, e art. 327 c.p.c., comma 2, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e 4, sostenendo che i giudici di seconde cure hanno errato nel far decorrere dalla notifica dell'atto di pignoramento il termine breve previsto dall'art. 325 c.p.c., comma 1, che va applicato esclusivamente nell'ipotesi in cui il contumace involontario abbia notizia del procedimento attraverso la notifica della sentenza effettuata a lui personalmente prima dello spirare del termine lungo.
- 1.4** Con il quinto motivo viene prospettata violazione e falsa applicazione degli artt. 115,292 c.p.c., art. 325 c.p.c., comma 1, art. 327 c.p.c., comma 2, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; in particolare viene censurata la sentenza della Corte di Appello nel capo in cui è stata dichiarata l'inammissibilità dell'appello per essere stato in ogni caso proposto senza il rispetto del termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza senza che fossero state esaminate le doglianze della D. circa l'illegittimità della sua dichiarazione di contumacia non essendo stata la notifica dell'atto introduttivo validamente effettuata.
- 1.5** Con il sesto motivo lamenta la ricorrente la violazione e falsa applicazione degli artt. 112,115 c.p.c., art. 138 c.p.c. e ss., artt. 160,171 e 291 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e 4, per avere la Corte d'appello completamente trascurato di esaminare i rilievi formulati nell'atto di appello circa l'invalidità della notifica dell'atto di citazione effettuata in rinnovazione con le forme dell'art. 143 c.p.c. ed, in ogni caso, per non aver rilevato l'invalidità della notifica in rinnovazione dell'atto di citazione effettuata con il rito degli irreperibili non essendosi la ricorrente mai allontanata dalla residenza anagrafica di (*omissis*).

2. Il primo e il sesto motivo vanno esaminati congiuntamente e prioritariamente in quanto riguardano la questione della involontarietà della contumacia, prospettata dalla ricorrente, che costituisce il presupposto dell'applicazione della disciplina dell'appello tardivo contenuta nell'art. 327 c.p.c., comma 2.
 - 2.1 Essi sono infondati.
 - 2.2 Occorre premettere che il mancato esame da parte del giudice di una questione puramente processuale non può dare luogo a vizio di omessa pronuncia, che si configura solo nel caso di mancato esame di domande o eccezioni di merito; in tale ipotesi si può profilare un vizio della decisione per violazione di norme diverse dall'art. 112 c.p.c., se ed in quanto si riveli erronea, oltre che utilmente censurata, la soluzione implicitamente data dal giudice alla questione prospettata dalla parte (Cass. 22860/2004, 14486/2004, 24808/2005 e 15843/2015).
 - 2.3 Nella fattispecie in esame il ricorrente ha specificamente denunciato la violazione di legge in cui sono incorsi i giudici di secondo grado nel non aver rilevato l'inesistenza della prima notifica e l'invalidità della successiva notifica in rinnovazione; tali censure si traducono in una questione di nullità del procedimento e della sentenza, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 4 e sono scrutinabili da parte della Corte di cassazione mediante l'esame diretto degli atti.
 - 2.4 Ciò premesso, è destituita di fondamento la doglianza della ricorrente che fa leva sulla asserita inesistenza, non rilevata dal Tribunale di Roma, della notifica dell'atto di citazione effettuata con le forme dell'art. 140 c.p.c. senza che la raccomandata informativa dell'avvenuto deposito del plico presso la Casa comunale fosse giunta a buon fine (risultando la destinataria sconosciuta all'indirizzo), e sulla conseguente illegittimità del provvedimento del giudice istruttore che ha disposto la rinnovazione della notifica dell'atto di citazione *ex* art. 291 c.p.c.
 - 2.5 Le sezioni unite hanno avuto modo di precisare che l'inesistenza della notificazione "è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. Tali elementi consistono: a) nell'attività di trasmissione, svolta da

un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato; b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, *ex lege*, eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa" (Cass., sez. un., 14916/2016).

- 2.6** Con specifico riferimento alla modalità di notifica prevista dall'art. 140 c.p.c. la giurisprudenza maggioritaria, formatasi anche dopo l'intervento manipolativo della Corte Costituzionale del 2010 che ha individuato il momento perfezionativo della notifica per il destinatario con il ricevimento della raccomandata informativa, ha affermato il principio secondo il quale, nell'ipotesi in cui la raccomandata non è stata consegnata perché il destinatario risulta trasferito oppure deceduto o, ancora, per altre ragioni le quali comunque rivelano che l'atto in realtà non è pervenuto nella sfera di conoscibilità dell'interessato, la notifica debba essere considerata nulla (non inesistente, a meno che l'atto non sia stato indirizzato verso un luogo privo di qualsiasi collegamento con il destinatario) e che, quindi, debba essere rinnovata ai sensi dell'art. 291 c.p.c. (cfr. Cass. 3552/2014).
- 2.7** In particolare si è ritenuto che " la notifica di un atto ai sensi dell'art. 140 c.p.c. richiede il compimento di tre formalità: i) il deposito di copia dell'atto nella casa del Comune dove la notificazione deve eseguirsi; ii), l'affissione dell'avviso dell'eseguito deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione, ufficio o azienda del destinatario; iii) l'invio di raccomandata con avviso di ricevimento, contenente la "notizia" del deposito dell'atto nella casa comunale: il perfezionamento della notifica così effettuata richiede il compimento di tutti gli adempimenti stabiliti da tale norma, con la conseguenza che è nulla la notificazione eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c., in caso di omissione di uno di tali adempimenti, restando, peraltro, tale nullità sanata, ai sensi dell'art. 156 c.p.c., se il destinatario abbia comunque regolarmente ricevuto la raccomandata di conferma del deposito del piego nell'ufficio postale"(cfr. Cass. nr 11713/2011, 19712/2015, 5556/2019 e 19274/2021).
- 2.8** Ne consegue che correttamente il Tribunale, ritenuta l'invalidità della notifica della convenuta, ha disposto la rinnovazione *ex art.* 291 c.p.c.

3. Venendo all'esame della censura che investe l'asserita non conformità al modello legale dell'atto partecipativo eseguito in rinnovazione, l'esame della documentazione consente di ricostruire la complessiva vicenda notificatoria come segue: a) l'atto di citazione è stato originariamente notificato all'indirizzo di (*omissis*), residenza anagrafica della D., attraverso il procedimento previsto dell'art. 140 c.p.c. con l'accesso dell'Ufficiale giudiziario in loco, l'immissione dell'avviso nella cassetta postale e il deposito dell'atto presso il Comune; b) la raccomandata informativa recapitata allo stesso indirizzo non è andata a buon fine "per irreperibilità del destinatario"; c) disposta la rinnovazione della notifica, l'Ufficiale giudiziario, a richiesta del notificante, recatosi presso il medesimo indirizzo di (*omissis*), risultante da la certificazione anagrafica, non ha potuto notificare l'atto in quanto, come si legge nella relata, "il destinatario non risulta all'indirizzo indicato né sul campanello né sulla cassetta postale, vane le ricerche di informazioni in loco tra i vicini"; d) all'esito dell'infruttuoso tentativo di notifica, non essendo reperibile il destinatario l'Ufficiale giudiziario ha proceduto alla notifica mediante deposito presso il Comune di Fiumicino ai sensi dell'art. 143 c.p.c.
- 3.1 Ciò premesso, la ricorrente ha in primo luogo argomentato che la notificazione è rimasta senza esito per la condotta negligente tenuta dal notificante il quale era perfettamente a conoscenza dell'abitazione della ricorrente, per avervi effettuato notifiche prima e dopo quella compiuta *ex art.* 143 c.p.c.
- 3.2 È evidente che la Curatela notificante non è incorsa in alcun comportamento negligente avendo fornito all'Ufficiale giudiziario l'indirizzo di (*omissis*), corrispondente alla abitazione indicata dalla certificazione anagrafica, dove è stata effettivamente tentata la notifica dell'atto.
- 3.3 Si sostiene, in secondo luogo, che, non essendosi la D. mai allontanata dalla residenza di (*omissis*), come confermato dalle notifiche degli atti successivi effettuate a quell'indirizzo ed andate a buon fine, l'Ufficiale giudiziario, in sua assenza, avrebbe dovuto effettuare la notifica con le forme dell'art. 140 c.p.c.
- 3.4 Ritiene questo Collegio che, considerando l'andamento della complessiva vicenda notificatoria, così come innanzi descritta, l'unica modalità partecipativa possibile, al fine di assicurare il regolare contraddittorio, era la procedura *ex art.* 143 c.p.c.
- 3.5 Con riferimento alle modalità di esecuzione della notifica in rinnovazio-

ne, questo Collegio ha recentemente affermato che possono ritenersi adeguate e comprovate le ricerche compiute dall'organo notificatore all'ultima residenza nota, prima di procedere al deposito del plico presso la casa comunale ai sensi dell'art. 143 c.p.c., attestate dal mancato rinvenimento del nominativo del destinatario, né sui citofoni, né sulle cassette postali situate all'indirizzo anagrafico e dalle negative informazioni ricevute dai residenti interpellati. Ciò anche in relazione al fatto che l'attestazione del mancato rinvenimento del destinatario ed il contenuto estrinseco delle informazioni assunte sono assistite da fede fino a querela di falso, attenendo a circostanze frutto della diretta attività di percezione del pubblico ufficiale. (cfr. Cass. n. 18595/2014, 12526/2014, 8638/2017, 19012/2017 e 2530/2022), peraltro nella specie coerenti con le risultanze dell'infruttuoso tentativo, compiuto pochi mesi prima nello stesso luogo, di consegna della raccomandata informativa prescritta dall'art. 140 c.p.c.

- 3.6** Nel caso in esame l'Ufficiale giudiziario non è venuto meno al suo dovere di diligenza avendo, una volta verificata la mancanza del nominativo del notificando sul campanello e sulle cassette postali, compiuto ulteriori ricerche ed indagini tra i vicini di casa.
- 3.7** Alla luce delle indagini effettuate dall'Ufficiale giudiziario, attestate nella relata della notifica dell'atto in rinnovazione, che facevano seguito a precedente notifica effettuata con le forme dell'art. 140 c.p.c. rimasta infruttuosa, non è idoneo a condurre a diverse conclusioni quanto rappresentato dal ricorrente circa la notifica di atti successivi (pignoramento immobiliare) effettuata allo stesso indirizzo, potendosi verificare l'eventualità che una persona si trasferisca dal proprio indirizzo senza lasciare traccia per poi farvi ritorno.
- 3.8** Al riguardo questa Corte ha affermato che “ è ben possibile che nel corso di uno stesso processo, una persona venga ritenuta dapprima irreperibile all'indirizzo risultante dai certificati anagrafici, in quanto non conosciuta né rintracciabile tramite citofono, e successivamente, invece, effettivamente presente al medesimo indirizzo in ragione di un mutamento dello stato dei fatti (a seguito, ad esempio, di inserimento del suo nominativo sulla tastiera dei citofoni, ovvero, di trasferimento nel luogo di residenza anche della effettiva dimora), con la conseguenza che alcuni atti le siano regolarmente notificati ai sensi dell'art. 143 c.p.c. ed altri, a distanza di tempo, ai sensi dell'art. 140 cit. codice (v. Cass. 6 aprile 1973, n. 948 c.p.c., Rv. 363322 - 01; Cass. 17 gennaio 1968, n. 124, Rv. 330968 - 01, che hanno affermato tale principio con riferimento all'analogia fatti-

specie in cui, nel corso di uno stesso processo, la medesima parte è stata dapprima ritenuta irreperibile e poi trasferita all'estero, ricevendo pertanto atti notificati prima *ex art. 143 c.p.c.e.*, in seguito, ai sensi dell'*art. 142 c.p.c.)*" (cfr Cass., 17595/2018)

4. Pertanto, contrariamente a quanto argomentato con il primo e sesto motivo, deve ritenersi la regolarità della notificazione dell'atto di citazione e la legittimità della declaratoria di contumacia della D. nel procedimento promosso dalla Curatela nei suoi confronti. 4.1 Consegue alla consapevole contumacia della ricorrente l'inapplicabilità della disciplina prevista dall'*art. 327 c.p.c.*, comma 2, e la tardività dell'appello, pacificamente proposto oltre il termine decadenziale di sei mesi dalla data di pubblicazione della sentenza di primo grado. Il rigetto del ricorso ne deriva di necessità, restando assorbiti gli altri motivi.
5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE - SEZIONE CIVILE III 11 MAGGIO 2022, N. 14981

PRES. A. SPIRITO - RELATORE M. ROSSETTI

Azione surrogatoria - Mancata manifestazione assicuratore sociale della volontà di surrogarsi entro 45 gg ex art. 142 C.d.A. - Perdita del diritto ai soli danni che l'assicurazione abbia risarcito alla vittima - Salvo il diritto alla surroga per le somme versate alla vittima per danni non chiesti e/o non risarciti

“L'assicuratore sociale il quale non abbia manifestato all'assicuratore della r.c.a. la volontà di surrogarsi, nel termine di 45 giorni stabilito dall'art. 142 cod. ass., perde il relativo diritto con riferimento ai soli danni che l'assicuratore della r.c.a. abbia integralmente risarcito alla vittima; conserva, invece, il diritto di surrogazione per le somme versate all'assistito a titolo di indennizzo di danni di cui questi non abbia né chiesto, né ottenuto il risarcimento, fino alla concorrenza del massimale”.

DIRITTO

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l'unico motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione dell'art. 1916 c.c. e d.lgs. n. 209 del 2005, art. 142. Il motivo, sebbene formalmente unitario, contiene in realtà cinque diverse censure.
 - 1.1 Con una prima censura l'Istituto ricorrente formula una tesi giuridica così riassumibile:
 - la vittima di un fatto illecito, quando sia stata indennizzata dall'Inail, perde la titolarità del credito risarcitorio, che si trasferisce *ope legis* in capo all'assicuratore sociale che ha pagato l'indennizzo, a partire dal momento in cui quest'ultimo abbia manifestato la volontà di surrogarsi;
 - nel caso di specie, l'Inail aveva manifestato ad B.A. la volontà di surrogarsi prima ancora che questi iniziasse il giudizio nei confronti del responsabili e del loro assicuratore della r.c.a. (per l'esattezza, il 17 ottobre 2012);
 - di conseguenza la Groupama, risarcendo B.A. (anche) dei danni già indennizzati dall'Inail, aveva adempiuto una obbligazione di cui B.A. non era più creditore, e della quale era creditore l'Inail;
 - tale circostanza rendeva giuridicamente irrilevante il silenzio serbato dall'Inail a fronte della richiesta rivolta dalla Groupama ai sensi dell'art. 142 cod. ass..

1.2 La censura è infondata.

Nel caso in cui la vittima di un fatto illecito percepisca un indennizzo da parte di un ente gestore dell'assicurazione sociale vanno tenuti distinti tre ordini di rapporti giuridici, che fanno capo a tre soggetti distinti:

- a) il rapporto giuridico avente ad oggetto il pagamento dell'obbligazione aquiliana, intercorrente tra danneggiato e responsabile (ovvero, in tema di assicurazione della r.c.a., tra il danneggiato da un lato, il responsabile e il suo assicuratore dall'altro);
- b) il rapporto giuridico avente ad oggetto il pagamento dell'indennizzo da parte dell'assicuratore sociale, di cui sono parti il danneggiato e l'assicuratore sociale;
- c) il rapporto giuridico avente ad oggetto l'azione recuperatoria spettante all'assicuratore sociale nei confronti del responsabile e del suo assicuratore della r.c.a..

Il terzo di questi tre rapporti giuridici è alternativo rispetto al primo: l'assicuratore sociale, infatti, indennizzando la vittima le subentra nella titolarità del credito risarcitorio verso il responsabile, fino alla concorrenza dell'importo pagato (art. 1916 c.c.).

L'Inail, dunque, è nel vero quando assume che, per effetto del pagamento all'assistito dell'indennizzo previsto dalla legge, il credito risarcitorio viene perduto dal danneggiato, ed acquistato dall'Inail, per effetto della surrogazione.

1.3 Il fatto, però, che l'Inail indennizzando la vittima diventi creditore dell'obbligazione risarcitoria per successione a titolo particolare non significa che, sempre e comunque, l'assicuratore del responsabile che abbia già indennizzato la vittima abbia pagato male, e possa essere obbligato ad un secondo pagamento nei confronti dell'Inail.

Altro, infatti, è il problema concernente la titolarità del credito risarcitorio, altro è il problema dell'efficacia solutoria rispetto al creditore effettivo, del pagamento effettuato a chi non sia creditore.

Ed infatti il nostro ordinamento consente, da un lato, che il debitore possa liberarsi anche se il creditore non sia stato soddisfatto (art. 1189 c.c.); e dall'altro che l'obbligazione resti adempiuta anche se il debitore non vi abbia provveduto personalmente (art. 1180 c.c.).

1.4 La circostanza, dunque, che al momento in cui la Groupama adempì la propria obbligazione nei confronti B.A. questi non fosse più creditore dell'obbligazione risarcitoria (almeno nella misura pari all'indennizzo ricevuto dall'Inail e per le voci di danno da quest'ultimo indennizzate) non rileva per stabilire se il pagamento eseguito dalla Groupama abbia avuto effetto liberatorio.

A tal fine occorrerà valutare ben altre circostanze: non la titolarità del credito, ma l'opponibilità del pagamento all'assicuratore sociale.

A tal fine soccorrono tuttavia norme e principi consolidati nella giurisprudenza di questa Corte.

In linea generale, il debitore di una obbligazione risarcitoria il cui creditore sia mutato per effetto di surrogazione *ex art. 1916 c.c.*, se adempie la propria obbligazione nelle mani del danneggiato paga male (e potrà essere costretto ad un secondo pagamento a favore del surrogante) se ha adempiuto sapendo, o potendo sapere con l'ordinaria diligenza, dell'avvenuta surrogazione:

regola, quest'ultima, che non è altro se non un'applicazione peculiare del generale principio dell'effetto liberatorio del pagamento effettuato al creditore apparente (art. 1189 c.c.).

Nella materia dell'assicurazione r.c.a. poi, la legge ha previsto un particolare automatismo, inteso a troncare incertezze e controversie, basato su due oneri contrapposti e convergenti.

L'assicuratore della r.c.a., prima di risarcire la vittima, ha il duplice onere di richiederle se abbia diritto a prestazioni da parte d'un assicuratore sociale e, in caso affermativo, di darne comunicazione a quest'ultimo.

L'assicuratore sociale, ricevuta tale comunicazione, ha l'onere di manifestare la propria volontà di surrogarsi entro 45 giorni. Ove ciò non faccia, sarà consentito all'assicuratore della r.c.a. risarcire integralmente la vittima, con effetto liberatorio (art. 142 cod. ass.).

1.5 I principi appena esposti rendono infondata la prima delle censure proposte dall'Inail avverso la sentenza d'appello, in quanto:

a) al momento in cui la Groupama risarcì stragiudizialmente B.A., era inutilmente decorso il termine di cui all'art. 142 cod. ass. sopra ricordato, senza che l'Inail avesse manifestato la volontà di surrogarsi;

b) la circostanza che l'Inail avesse, prima di tale momento, manifestato la volontà di surrogarsi al solo assistito (B.A.) è giuridicamente irrilevante, in quanto da un lato è di per sé inidonea a tener luogo della dichiarazione di cui all'art. 142 cod. ass., la quale va rivolta ovviamente all'assicuratore della r.c.a. e non al danneggiato; e dall'altro è inidonea a provare la mala fede dell'assicuratore della r.c.a. per i fini di cui all'art. 1189 c.c.. La censura va dunque rigettata in virtù del seguente principio di diritto: "la circostanza che l'assicuratore sociale abbia manifestato la volontà di surrogarsi al solo danneggiato non è opponibile all'assicuratore della r.c.a. che, dopo tale manifestazione di volontà, abbia versato al danneggiato l'intero risarcimento, se non risulti che l'assicuratore della r.c.a. fosse, al momento del pagamento, a conoscenza dell'avvenuta surrogazione".

2. Con una seconda censura l'Istituto ricorrente censura la sentenza d'appello formulando una tesi giuridica così riassumibile:
- è vero che l'Inail non aveva comunicato alla Groupama, nel termine di legge, se B.A. avesse diritto a prestazioni da parte dell'Istituto, ma è altresì vero che la Groupama aveva comunque appreso, prima della conclusione del giudizio risarcitorio introdotto da B.A., della volontà dell'Inail di ottenere il rimborso di quanto pagato al danneggiato;
 - tale conoscenza aveva reso senza effetto, riguardo all'Inail, il pagamento effettuato dalla Groupama alla vittima, a nulla rilevando che esso fosse imposto da una sentenza esecutiva.

2.1 Il motivo è parzialmente fondato.

Secondo le documentate allegazioni dell'Inail, nel caso di specie la società Groupama adempì la propria obbligazione nei confronti del danneggiato, B.A., in due tempi:

- prima del giudizio introdotto dal danneggiato gli versò la somma di euro 4.600;
- dopo la conclusione del giudizio risarcitorio gli versò l'ulteriore somma di euro 6.386, in esecuzione della sentenza del giudice di pace di Siracusa n. 449/16.

Il primo dei suddetti pagamenti avvenne dopo che l'Inail aveva manifestato la volontà di surrogarsi - per sua stessa ammissione - al solo danneggiato; il secondo dei suddetti pagamenti avvenne invece dopo che l'Inail, intervenendo nel giudizio promosso dal danneggiato contro i responsabili, aveva per ciò solo reso nota anche alla Groupama la propria intenzione di esercitare l'azione di surrogazione.

Pertanto, mentre all'epoca del primo pagamento non è emerso processualmente che la Groupama sapesse dell'avvenuta surrogazione, all'epoca del secondo pagamento la Groupama ne era necessariamente al corrente.

- 2.2** Ciò posto in punto di fatto, osserva il Collegio in punto di diritto che la sentenza impugnata è effettivamente incorsa in una falsa applicazione dell'art. 142 cod. ass., là dove ha ritenuto liberatorio il pagamento effettuato dall'assicuratore della r.c.a. nonostante questi avesse appreso della volontà dell'Inail di surrogarsi.

L'art. 142 cod. ass., infatti, costituisce una applicazione particolare del generale principio di cui all'art. 1189 c.c., e deve essere interpretato nel senso che l'assicuratore della r.c.a. non è liberato dalle sue obbligazioni nei confronti dell'assicuratore sociale, quando risarcisca il danneggiato pur sapendo che l'assicuratore sociale abbia manifestato la volontà di surrogarsi, a nulla rilevando in tal caso il silenzio serbato dall'assicuratore sociale nei 45 giorni stabiliti dall'art. 1423 cod. ass..

Depongono in tal senso la genesi e la *ratio* dell'art. 142 cod. ass..

2.3 L'art. 142 cod. ass. è la rifusione pressoché integrale del previgente della l. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 28.

Tale norma fu una delle più aspramente discusse durante l'iter formativo della l. n. 990 del 1969: taluni, infatti, vedevano in essa un ingiustificato privilegio a favore degli enti gestori di assicurazioni sociali ed a danno delle vittime; altri ravvisavano in essa una inutile complicazione in pregiudizio dei costi e dei tempi delle procedure liquidative.

Il testo definitivo della norma, ancor oggi vigente, è la risultante di un emendamento governativo che cercò di conciliare le opposte vedute, ponendo a carico di ciascuno dei tre soggetti interessati (danneggiato, assicuratore della r.c.a., assicuratore sociale) un diritto ed un onere:

a) alla vittima si è attribuito il diritto di ottenere un risarcimento integrale, subordinato all'onere di dichiarare onestamente se abbia diritto a prestazioni da parte di assicuratori sociali, e ciò al fine di prevenire le frodi;

b) all'assicuratore della r.c.a. si è attribuito il diritto di procedere alla liquidazione del danno senza attendere sine die le determinazioni dell'assicuratore sociale, subordinato al duplice onere di richiedere al danneggiato se abbia diritto a prestazioni indennitarie da parte di assicuratori sociali, e di richiedere all'assicuratore sociale se abbia intenzione di surrogarsi;

c) all'assicuratore sociale si è attribuito il diritto di esercitare la surrogazione direttamente nei confronti dell'assicuratore della r.c.a., subordinato all'onere di manifestare la propria volontà entro 45 giorni dalla richiesta inviatagli dall'assicuratore della r.c.a..

Questo meccanismo, secondo l'intenzione del legislatore risultante dai lavori parlamentari, mirava a contemperare tre finalità: salvaguardare gli interessi della vittima, fissando tempi certi per la procedura di liquidazione del danno; salvaguardare il diritto di surrogazione dell'assicuratore sociale, imponendo all'assicuratore della r.c.a. l'accantonamento delle somme a lui dovute; evitare che lo zelo dell'assicuratore della r.c.a., deciso a risarcire prontamente la vittima, potesse ritorcersi contro di lui, esponendolo al rischio di un duplice pagamento (tanto si desume, *ex aliis*, dal resoconto stenografico della discussione del d.d.l. 345-ter, nella XII Commissione della Camera dei Deputati, V legislatura, seduta del 15 ottobre 1969, pp. 135 e ss., ma specialmente 140 e ss.).

2.4 L'art. 142 cod. ass., dunque, condivide la medesima *ratio* dell'art. 1189 c.c..

Quando, infatti, l'assicuratore della r.c.a. abbia diligentemente richiesto all'assicuratore sociale se intenda surrogarsi, senza riceverne risposta

entro 45 giorni, la legge equipara tale silenzio ad una risposta negativa. Spirato quel termine, pertanto, l'assicuratore della r.c.a. è legittimato a presumere *ope legis* che l'assicuratore sociale non abbia pagato alcun indennizzo alla vittima; se si presume che l'assicuratore sociale non abbia pagato alcun indennizzo alla vittima, dovrà altresì presumersi che quest'ultima sia rimasta titolare dell'intero credito risarcitorio.

Ricorrendo tali circostanze, pertanto, l'assicuratore della r.c.a. nel risarcire la vittima adempie la propria obbligazione nelle mani di un soggetto che appare creditore dell'intero risarcimento, in virtù d'una presunzione legale, e tale pagamento esonera l'assicuratore della r.c.a. dal suo debito nei confronti dell'assicuratore sociale che volesse tardivamente surrogarsi. Prova ne sia, che nel caso di mendacio da parte del danneggiato circa il suo diritto a prestazioni da parte dell'assicuratore sociale, l'azione di ripetizione nei confronti del danneggiato in mala fede è concessa non all'assicuratore della r.c.a., ma all'assicuratore sociale (art. 142, comma 3, secondo periodo, cod. ass.).

2.5 Se dunque l'art. 142 cod. ass. ha, tra gli altri suoi scopi sopra riassunti, quello di tutelare l'affidamento dell'assicuratore della r.c.a., ingenerato dal silenzio dell'assicuratore sociale, ne discende che l'applicabilità di tale norma sta e cade con la sua *ratio*, e cioè l'esistenza d'un affidamento da tutelare. Affidamento che non può esservi quando l'assicuratore della r.c.a., al momento in cui paga il risarcimento dovuto alla vittima, sappia che l'assicuratore sociale ha manifestato l'intenzione di surrogarsi.

Varrà, in quest'ipotesi, il principio *cessante ratione legis, cessat et ipsa lex*: infatti, non essendovi un affidamento incolpevole da tutelare in capo all'assicuratore della r.c.a., questi non potrà più sottrarsi alla domanda di surrogazione, nemmeno invocando il silenzio serbato dall'assicuratore sociale nel termine di 45 giorni stabilito dall'art. 142 cod. ass..

2.6 Nel caso di specie il Tribunale ha negato il diritto di surrogazione dell'Inail, sul presupposto che questi, nel termine di 45 giorni di cui all'art. 142 cod. ass., non diede riscontro alla richiesta inviatagli dalla Groupama.

Tale statuizione è corretta con riferimento al pagamento della prima tranche del risarcimento, effettuata dalla Groupama stragiudizialmente (nel 2012), giacché a quella data il termine legale di 45 giorni era spirato, né il Tribunale disponeva di elementi per ritenere che la Groupama fosse già a conoscenza della volontà dell'Inail di surrogarsi. Irrilevante a tal fine, per quanto detto esaminando il primo motivo di ricorso, era la circostanza che tale volontà fosse stata manifestata al solo danneggiato.

La suddetta statuizione è invece non corretta con riferimento al paga-

mento della seconda tranche del risarcimento (nel 2016), effettuata dalla Groupama all'esito del giudizio di primo grado introdotto dal danneggiato, giacché a quella data la Groupama aveva acquisito contezza, mercè l'intervento in causa dell'Inail poi dichiarato inammissibile dal giudice di pace, della volontà di surrogazione.

Nè rilevava la circostanza che il secondo pagamento avvenne in esecuzione d'una sentenza, in virtù del principio - pacifico nella giurisprudenza di questa Corte - secondo cui l'avvenuto pagamento del risarcimento al danneggiato non è opponibile dall'assicuratore della r.c.a. all'assicuratore sociale, se effettuato dopo la comunicazione da parte di detto ente di volersi surrogare (Sez. 3 -, Ordinanza n. 27869 del 23/11/2017, in motivazione, al p. 5 dei "Motivi della decisione"; Sez. 3, Sentenza n. 8527 del 05/05/2004; Sez. 3, Sentenza n. 604 del 17/01/2003; Sez. 3, Sentenza n. 843 del 25/01/1995; Sez. 3, Sentenza n. 6170 del 01/06/1991; Sez. 3, Sentenza n. 2205 del 29/03/1985, in quest'ultimo caso con riferimento pagamento d'una provvisoria).

3. Il motivo va dunque accolto con limitato riferimento al pagamento di euro 6.386, e la sentenza d'appello va cassata con rinvio al Tribunale di Siracusa, il quale esaminerà *ex novo* su questo punto l'appello dell'Inail, applicando il seguente principio di diritto:

“il silenzio dell'assicuratore sociale nel termine di 45 giorni previsto dall'art. 142 cod. ass. non libera l'assicuratore della r.c.a. dall'obbligo di accantonamento ivi previsto, se quest'ultimo al momento in cui versa il risarcimento alla vittima abbia già appreso aliunde, in qualunque modo, della volontà dell'assicuratore sociale di surrogarsi al danneggiato”.

- 3.1 Con una terza censura (pagine 8-9 del ricorso) l'Inail lamenta che il Tribunale, rigettando la sua domanda di surrogazione, abbia violato il principio della *compensatio lucri cum danno*.

Deduce che il danneggiato, avendo ottenuto dall'Inail l'indennizzo per il danno biologico, aveva perduto il diritto di pretendere il risarcimento per l'identico danno anche dall'assicuratore del responsabile; che pertanto quest'ultimo poteva legittimamente rifiutarsi di versare alla vittima l'intero risarcimento; e, inoltre, fu negligenza della Groupama non impugnare la sentenza con cui era stata condannata a risarcire la vittima il danno in misura integrale, invece che per la sola eccedenza rispetto all'indennizzo già versato al danneggiato dell'Inail.

- 3.2 Anche questa censura è infondata.

Essa, così come la prima censura nei pp. 1 e ss. che precedono, incorre nel vizio logico di confondere e sovrapporre due ordini di rapporti che

vanno tenuti distinti: il rapporto tra il responsabile il danneggiato, e quello tra il responsabile dell'assicuratore sociale.

Nel rapporto fra danneggiato e danneggiante non vi è dubbio che debba operare il principio della *compensatio lucri cum damno*, sicché il primo non potrà pretendere dal secondo il risarcimento di danni già indennizzato dall'assicuratore sociale.

Tuttavia, se il debitore (l'assicuratore della r.c.a.) risarcisca il creditore (la vittima del sinistro stradale) di un danno già risarcito da altri, sta pagando un indebito oggettivo, e tale indebito rileva nel solo rapporto tra danneggiato e danneggiante.

Di conseguenza l'assicuratore sociale che per negligenza propria o malafede dell'assistito abbia perduto il diritto di surrogazione non potrà pretendere dall'assicuratore della r.c.a. la rifusione delle somme da quest'ultimo indebitamente versata al danneggiato.

Non è, infatti, tale pagamento indebito che ha causato la perdita del diritto di surrogazione, e non v'è ragione giuridica alcuna per la quale il risarcimento eccessivo pagato per errore dal responsabile debba essere retrocesso all'Inail. Delle due, infatti, l'una:

- se l'Inail ha perso il diritto di surrogazione per propria negligenza, varrà il principio di autoresponsabilità con conseguente impossibilità di domandare restituzioni a chicchessia;

- se l'Inail ha perso il diritto di surrogazione perché l'assistito, mentendo, dichiarò all'assicuratore della r.c.a. di non avere diritto a prestazioni indennitarie da parte dell'assicuratore sociale, la restituzione andrà richiesta al solo assistito, ex art. 142, comma 3, secondo periodo, cod. ass..

4. Con una quarta censura (illustrata alle pagine 10-11 del ricorso), l'Inail deduce che erroneamente il Tribunale ha rigettato la domanda di surrogazione non solo nei confronti dell'assicuratore della r.c.a., ma anche nei confronti dei due responsabili civili (conducente e proprietario del veicolo assicurato dalla Groupama).

Assume che l'art. 142 cod. ass., ritenuto dal Tribunale ostativo all'accoglimento della domanda di surrogazione, trova applicazione solo nei rapporti fra l'Inail e l'assicuratore della r.c.a., mentre nei rapporti fra l'Inail e i responsabili civili trova applicazione il generale principio di cui all'art. 1916 c.c., che non prevede oneri o termini di decadenza.

4.1 Il motivo è infondato.

Secondo la tesi sostenuta dall'istituto ricorrente (in verità scarsamente illustrata), l'assicuratore sociale, una volta perduta l'azione di surrogazione nei confronti dell'assicuratore della r.c.a., per non avere manifestato

la volontà di surrogarsi nei 45 giorni stabiliti dall'art. 142 cod. ass., conserverebbe tuttavia il diritto di surrogazione nei confronti del responsabile civile.

La tesi non può essere accolta in questi termini, perché porterebbe al sovvertimento del sistema dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile.

Il responsabile civile, infatti, ha diritto di essere tenuto indenne dal proprio assicuratore della r.c.a. rispetto alle pretese del terzo danneggiato.

Il pagamento effettuato dall'assicuratore della r.c.a. ha l'effetto di liberare dalla propria obbligazione risarcitoria anche l'assicurato-responsabile.

Nel sistema dell'assicurazione della r.c.a. non è dunque possibile che l'assicurato resti obbligato al risarcimento, mentre sia liberato l'assicuratore (lo hanno stabilito, *ex aliis*, le Sezioni Unite di questa Corte con la nota sentenza pronunciata da Sez. U., Sentenza n. 10311 del 05 maggio 2006).

Se questo è il principio da applicare rispetto al terzo danneggiato, esso dovrà applicarsi anche rispetto al surrogante: si è già detto, infatti, che la surrogazione è una successione a titolo particolare nel diritto di credito, per effetto della quale il surrogante assume la medesima posizione del surrogato (*ex multis*, Sez. U, Sentenza n. 8620 del 29 aprile 2015, Rv. 635402 - 01; nonché Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26647 del 18 ottobre 2019, Rv. 655423 - 01; Sez. 3 -, Ordinanza n. 15870 del 13 giugno 2019, Rv. 654379 - 01; ma il principio è sempre stato indiscusso: in tal senso si veda già Sez. 3, Sentenza n. 109 del 26 gennaio 1963, Rv. 260144 - 01).

Pertanto, così come non può ammettersi che l'assicurato sia obbligato a risarcire il danneggiato mentre il suo assicuratore ne sia liberato, allo stesso modo non può ammettersi che l'assicurato resti obbligato al pagamento nei confronti del surrogante, ma il suo assicuratore no.

Eppure proprio questo sarebbe l'illegittimo effetto cui condurrebbe la tesi invocata dall'Inail. Infatti, se l'assicurato fosse escusso dall'assicuratore sociale in sede di surrogazione *ex art. 1916 c.c.*, egli avrebbe diritto di essere tenuto indenne dal proprio assicuratore della r.c.a.: e tuttavia quest'ultimo, avendo già pagato il terzo danneggiato senza che vi sia stata opposizione dell'assicuratore sociale nei termini di cui all'art. 142 cod. ass., si è liberato dalla propria obbligazione, e non potrebbe essere costretto ad un secondo pagamento.

La tesi propugnata dall'Inail con la censura qui in esame, pertanto, condurrebbe all'effetto abnorme di privare il responsabile della copertura assicurativa, senza sua causa e senza sua colpa.

Nè rileva in contrario la giurisprudenza invocata dall'Inail alle pp. 11-12 del proprio ricorso.

Non vi è dubbio, infatti, che l'assicuratore sociale abbia diritto di agire in surrogazione nei confronti dell'assicuratore della r.c.a. ai sensi dell'art. 142 cod. ass., e nei confronti del responsabile civile ai sensi dell'art. 1916 c.c.. Tale dicotomia di azioni, tuttavia, non comporta affatto che l'Inail, decaduto dalla prima, possa avvalersi della seconda. Il valido pagamento compiuto dall'assicuratore della r.c.a. alla vittima, infatti, ha efficacia liberatoria anche per l'assicurato, e la liberazione dell'assicurato nei confronti della vittima produce ovviamente effetto anche nei confronti dell'assicuratore sociale.

4.2 La censura in esame va dunque rigettata in applicazione del seguente principio di diritto:

“l'assicuratore sociale il quale abbia perduto il diritto di surrogazione nei confronti dell'assicuratore della r.c.a., per inutile decorso del termine di 45 giorni previsto dall'art. 142 cod. ass., perde ipso iure il suddetto diritto anche nei confronti dell'assicurato-responsabile”.

5. Con una quinta e ultima censura (pagina 12 del ricorso) l'Inail deduce che “le somme erogate (dall'Istituto) per indennità per inabilità temporanea assoluta erano estranee al risarcimento con cui è stato ristorato solo il danno biologico permanente e temporaneo subito dal B.”, e che di conseguenza almeno per tali importi il Tribunale avrebbe dovuto accogliere la domanda di surrogazione.

5.1 La censura è fondata.

L'Inail ha allegato e documentato, attraverso il deposito della sentenza del giudice di pace di Siracusa n. 449/16 (allegato 3 al ricorso) che nel giudizio promosso dal danneggiato nei confronti dei responsabili e della Groupama venne accordato all'attore il risarcimento del danno biologico permanente e temporaneo.

Tuttavia l'Inail, in adempimento dei propri compiti istituzionali, eroga alle vittime di infortuni *in itinere* non solo un indennizzo per il danno biologico permanente, ma anche l'“indennità giornaliera” di cui al d.p.r. n. 1124 del 1965, art. 68, la quale indennizza la vittima della perdita della retribuzione, ed ha dunque il fine di ristorare un pregiudizio patrimoniale: un pregiudizio, dunque, che nel caso di specie la vittima non risulta avere reclamato, e la Groupama non risulta avere risarcito.

5.2 Allorché la surrogazione dell'assicuratore sociale ha ad oggetto un pregiudizio non reclamato dalla vittima (la quale ovviamente, avendo comunque percepito la retribuzione dall'Inail, non ha interesse né titolo per domandare il risarcimento d'una perdita patrimoniale mai sofferta), e

non vi sia incapienza del massimale assicurativo, la regola dell'accantonamento prevista dall'art. 142 cod. ass. non trova applicazione.

Quella regola, infatti, come già detto ha lo scopo di evitare che la vittima possa percepire due volte il risarcimento per lo stesso danno (dall'assicuratore sociale e dall'assicuratore della r.c.a.), e che l'assicuratore della r.c.a. possa essere costretto a effettuare due volte lo stesso pagamento (prima al danneggiato, e poi all'Inail).

Un simile rischio tuttavia non è nemmeno concepibile quando la voce di danno per la quale l'Inail esercita la surrogazione non è stata nemmeno richiesta dal danneggiato. In tal caso pertanto, e sino alla concorrenza del massimale, l'eventualità che l'assicuratore sociale sia rimasto silente nel termine di 45 giorni stabilito dall'art. 142 cod. ass. non ne vanifica il diritto di surrogazione, per l'ovvia considerazione che il relativo debito non è stato pagato ad alcuno: né al creditore reale, né a quello apparente (*ex multis*, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3296 del 12 febbraio 2018, Rv. 647577 - 01).

- 5.3 La sentenza impugnata va dunque cassata anche su questo punto, con rinvio al Tribunale di Siracusa, il quale nel riesaminare l'appello proposto dall'Inail applicherà al riguardo il seguente principio di diritto: l'assicuratore sociale il quale non abbia manifestato all'assicuratore della r.c.a. la volontà di surrogarsi, nel termine di 45 giorni stabilito dall'art. 142 cod. ass., perde il relativo diritto con riferimento ai soli danni che l'assicuratore della r.c.a. abbia integralmente risarcito alla vittima; conserva, invece, il diritto di surrogazione per le somme versate all'assistito a titolo di indennizzo di danni di cui questi non abbia né chiesto, né ottenuto il risarcimento, fino alla concorrenza del massimale”.
6. Le spese del presente giudizio di legittimità saranno liquidate dal giudice del rinvio.

**CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE - SEZIONE II
16 GIUGNO 2022, N. 19351***PRES. M.MOCCI - REL. R. GIANNACCARI*

Procedimento civile - Notificazioni - Domicilio digitale - Indirizzo PEC comunicato da ciascun avvocato al Consiglio dell'Ordine di appartenenza e inserito nel ReGIndE - Notifica atto giudiziario ad un indirizzo PEC riferibile alla parte personalmente o al difensore, ma diverso da quello inserito nel ReGIndE - Nullità - Irrilevanza presenza indirizzo nell'INIPEC - Notifica sentenza ad indirizzo Pec del procuratore costituito diverso da quello inserito nel ReGIndE - No decorrenza termine breve.

“Il domicilio digitale previsto dal d.l. n. 179 del 2012, art. 16 sexies, conv. con modif. in l. n. 221 del 2012, come modificato dal d.l. n. 90 del 2014, -3- Ric. 2018 n. 35767 sez. M2 - ud. 18 settembre 2019 conv., con modif., in l. n. 114 del 2014, corrisponde all'indirizzo PEC che ciascun avvocato ha indicato al Consiglio dell'Ordine di appartenenza e che, per il tramite di quest'ultimo, è inserito nel Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (ReGIndE) gestito dal Ministero della Giustizia. Solo questo indirizzo è qualificato ai fini processuali ed idoneo a garantire l'effettiva difesa, sicché la notificazione di un atto giudiziario ad un indirizzo PEC riferibile - a seconda dei casi - alla parte personalmente o al difensore, ma diverso da quello inserito nel ReGIndE, è nulla, restando del tutto irrilevante la circostanza che detto indirizzo risulti dall'Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata (INIPEC)”.

“A seguito dell'introduzione del “domicilio digitale”, corrispondente all'indirizzo PEC che ciascun avvocato ha indicato al Consiglio dell'Ordine di appartenenza, la notificazione dell'impugnazione va eseguita all'indirizzo PEC del difensore costituito risultante dal ReGIndE; poiché solo quest'ultimo è qualificato ai fini processuali ed idoneo a garantire l'organizzazione preordinata all'effettiva difesa, sicché non è idonea a determinare la decorrenza del termine breve di cui all'art. 326 c.p.c., la notificazione della sentenza effettuata ad un indirizzo di PEC diverso da quello inserito nel ReGIndE”.

DIRITTO**RITENUTO IN DIRITTO**

Che:

- il collegio rileva preliminarmente che il ricorso è stato notificato al Ministero della Giustizia, presso l'Avvocatura Generale dello Stato di

Roma, all'indirizzo (*omissis*), che è l'indirizzo per la corrispondenza relativa all'attività legale, mentre l'indirizzo PEC per le notificazioni (Processo Civile, Penale e Amministrativo), censito nel registro denominato "ReGIndE", previsto dal d.m. n. 44 del 2011, art. 7, e nel registro di cui al d.l. n. 179 del 2012, art. 16, comma 12, entrambi dichiarati "elenchi pubblici" dal d.l. n. 179 del 2012, art. 16 ter, è invece (*omissis*); - questa Corte ha affermato che, a seguito dell'introduzione del "domicilio digitale", corrispondente all'indirizzo PEC che ciascun avvocato ha indicato al Consiglio dell'Ordine di appartenenza, la notificazione dell'impugnazione va eseguita all'indirizzo PEC del difensore costituito risultante dal ReGIndE; poiché solo quest'ultimo è qualificato ai fini processuali ed idoneo a garantire l'organizzazione preordinata all'effettiva difesa, sicché non è idonea a determinare la decorrenza del termine breve di cui all'art. 326 c.p.c., la notificazione della sentenza effettuata ad un indirizzo di PEC diverso da quello inserito nel ReGIndE (Cass. n. 30139 del 2017; Cass. n. 13224 del 2018);

- in continuità con il citato orientamento è stato affermato il seguente principio di diritto: "Il domicilio digitale previsto dal d.l. n. 179 del 2012, art. 16 sexies, conv. con modif. in l. n. 221 del 2012, come modificato dal d.l. n. 90 del 2014, -3- Ric. 2018 n. 35767 sez. M2 - ud. 18 settembre 2019 conv., con modif., in l. n. 114 del 2014, corrisponde all'indirizzo PEC che ciascun avvocato ha indicato al Consiglio dell'Ordine di appartenenza e che, per il tramite di quest'ultimo, è inserito nel Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (ReGIndE) gestito dal Ministero della Giustizia. Solo questo indirizzo è qualificato ai fini processuali ed idoneo a garantire l'effettiva difesa, sicché la notificazione di un atto giudiziario ad un indirizzo PEC riferibile - a seconda dei casi - alla parte personalmente o al difensore, ma diverso da quello inserito nel ReGIndE, è nulla, restando del tutto irrilevante la circostanza che detto indirizzo risulti dall'Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata (INIPEC)" (cfr Cass. n. 3709 del 2019);

- poiché la notificazione del ricorso presso un indirizzo di posta elettronica dell'Avvocatura dello Stato diverso da quello inserito nel ReGIndE non è idonea ad una corretta istaurazione del contraddittorio, ne va dichiarata la nullità e va disposta la rinnovazione della notificazione stessa presso l'Avvocatura Generale presso l'indirizzo pec risultante dal ReGIndE (*omissis*).

Finito di stampare nel mese di maggio 2022

CONDIZIONI PER LA PUBBLICAZIONE

I lavori dovranno essere inviati, in formato word, alla casella: rivistainfortuni@inail.it. Si invita ad evitare il più possibile il ricorso alle NOTE che in ogni caso dovranno contenere esclusivamente richiami alla Bibliografia

I lavori inviati si intendono definitivi; in caso di decisione favorevole alla pubblicazione non saranno risottoposti agli autori.

La BIBLIOGRAFIA dovrà contenere:

- nome e cognome dell'Autore
- titolo del lavoro
Per giornali e riviste: indicazione della Testata (anno e fascicolo) nel quale il lavoro è stato pubblicato
Per i volumi: editore, luogo e anno di pubblicazione
- Pagine di riferimento.

I lavori dovranno essere corredati di un breve RIASSUNTO in lingua italiana e inglese.

Le OPINIONI espresse dagli Autori impegnano esclusivamente la loro responsabilità.

Agli Autori verranno inviati gratuitamente 30 ESTRATTI dei loro lavori, con un limite massimo di 100 estratti per ogni lavoro. Le copie aggiuntive - che devono essere richieste al momento dell'invio degli elaborati - saranno fornite a prezzo di costo.

Libri o altre pubblicazioni delle quali si chiede la recensione devono essere inviati al seguente indirizzo:

Redazione della
Rivista degli Infortuni e delle Malattie Professionali
Inail, Direzione centrale pianificazione e comunicazione
P.le G. Pastore, 6
00144 Roma

ABBONAMENTI ORDINARI

Rivista degli Infortuni e delle Malattie Professionali - Anno 2021

Italia

Euro 66,00

Estero

Euro 71,00

L'abbonamento comprende i 3 fascicoli della Rivista e la Giurisprudenza degli Infortuni sul Lavoro e Malattie Professionali 2021.

Sul sito www.inail.it è disponibile la versione online della Rivista degli infortuni e delle malattie professionali, indirizzo
<https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/publicazioni/rivista-infortuni.html>

L'accesso ai contenuti completi è libero fino all'annata 2019.

Dall'annata 2020, i possessori della copia cartacea possono accedere ai contenuti completi, tramite l'utilizzo delle password già fornite.

Password di accesso ai contenuti online del fascicolo 2/2021: RIMP2_2021

GLI ABBONAMENTI POSSONO ESSERE SOTTOSCRITTI TRAMITE:

- Conto corrente postale IBAN: IT32S076010320000000920009 intestato all'Inail
Codice BIC SWIFT: BPPIITRRXXX
- Conto corrente bancario Iban: IT75B0306903201100000300010 intestato all'Inail
Codice BIC SWIFT: BCITITMM

Effettuato il pagamento si prega di inviare la ricevuta di pagamento, unitamente agli estremi necessari per l'invio delle pubblicazioni, a:

Inail
Direzione centrale pianificazione
e comunicazione
P.le G. Pastore n. 6
00144 - ROMA
dcpianificazione-comunicazione@inail.it

Per ulteriori informazioni rivolgersi a:
Cristina Francesca Giombini
06/54872511
c.giombini@inail.it

